

ISSN 2531-386X

Lambaradan

OTTOBRE 2017



L | A

LAMBERTINI & ASSOCIATI

Studio Legale

Ottobre 2017

Iscrizione Registro Stampa Tribunale di Verona n. 1844

Editore

Studio Legale Lambertini & Associati

Palazzo Canossa, Corso Cavour 44, 37121 (Verona)

Tel. 045.8036115 Fax 045.8034080

Direttore responsabile

Ferruccio Vendramini - iscr. Albo Giornalisti di Venezia n. 24746

Direttore editoriale

Lamberto Lambertini

Stampa

Cierre Grafica

via Ciro Ferrari, 5 - Caselle di Sommacampagna (Verona)

tel. 045 8580900 - fax 045 8580907 - www.cierrenet.it

Per la continuità e lo sviluppo delle imprese di famiglia

Il sistema imprenditoriale italiano, nonostante decenni di critiche e suggerimenti da parte di economisti, consulenti e operatori vari, insiste nel mantenere una struttura societaria molto concentrata, con un controllo prevalentemente riservato alla famiglia che detiene la proprietà dell'azienda.

Questa forma di controllo è resa stabile dalla coalizione di soggetti portatori di interessi condivisi, a volte con formalizzazione degli stessi in clausole statutarie vere e proprie o in patti parasociali più o meno adeguati alla bisogna.

Questa situazione ha determinato una difficile contendibilità del governo dell'impresa ed una relativa opacità delle informazioni sull'andamento dell'azienda, per i terzi e a volte anche per i soci di minoranza.

In questo quadro, il finanziamento dell'impresa trova oggettive difficoltà ed ha determinato un particolare rapporto tra banca ed impresa, poco formalizzato, incentrato sulle relazioni personali e non su di un'analisi di indicatori patrimoniali e finanziari.

Il rischio di credito per la banca è basato su informazioni soggettive o di prossimità territoriale, sulla durata del rapporto nel tempo ed è contenuto per le garanzie personali dell'imprenditore, che rinuncia alla limitazione di responsabilità propria della forma societaria e consente una pericolosa commistione tra ricchezza personale e capitale produttivo.

A ciò si aggiunge la consolidata ritrosia dell'imprenditore ad investire i propri guadagni nell'azienda, ricorrendo al debito bancario con diversi istituti e cercando di segregare un fondo patrimoniale utile per i tempi bui.

Per lunghi periodi, questo particolare sistema di finanziamento ha tenuto, dimostrandosi flessibile di fronte alle fluttuazioni cicliche e sviluppando quelle

SOMMARIO

→ Editoriale Per la continuità e lo sviluppo delle imprese di famiglia	1
→ Sulla giustizia, 1949 di Sergio Solmi	3
→ Gruppi sociali e lealtà (parte I), 1961 di Pietro Rescigno	13
→ Democrazia e populismo (a proposito di un saggio di Natalino Irti) di Francesca Benatti	45
→ L' "Obbligazione" (un cammino) di Francesco Benatti	49
→ La responsabilità nell'agire economico di Giovanni Alberti	57
→ L'azione di responsabilità nelle società per azioni di Roberto Ceccon	61
→ Gli obblighi di cooperazione degli Amministratori Straordinari nel perseguimento dell'interesse privato dell'impresa di Davide Pachera	65
→ La post verità da Platone fino a Trump di Adriana Cavarero	69
→ L'equity crowdfunding: the best is yet to come di Alessia Mazzucchetti	71
→ L'Avvocatura veronese e il suo rapporto con la Facoltà giuridica di Tommaso Dalla Massara	77
→ Per Aldo Zenari di Maruzzo, Sonato, Lambertini	79
→ Pasta, fagioli e gloria... di Claudio Magris	84
→ Abbacchio e rigatoni di Ercole Patti	87
→ Le tavole del sud di Renè Gourmant	97
→ Due ricette esclusive dell'Oste Scuro di Simone Lugoboni	99

banche di territorio, che l'imprenditore ha sentito partecipi alla propria azienda.

A lungo andare però, questo sistema ha limitato lo sviluppo del mercato mobiliare ed ha compromesso la capacità allocativa e selettiva delle banche, contribuendo al declino degli enti di credito su base locale. La struttura familiare ha prodotto inoltre una difficoltà delle imprese a rispondere alla sfida dell'innovazione. Nell'area in cui operiamo le criticità delle aziende di famiglia, che sopra abbiamo ricordato, non hanno impedito che quelle aziende continuassero ad essere profittevoli, resistendo alla crisi degli ultimi due lustri e confermando che l'economia italiana è basata su questa forma di impresa.

La "diversità" delle aziende familiari infatti consente strategie competitive, richiede una diversificazione del patrimonio, impone assetti societari stabili e strategie organizzative efficaci e continui interventi sulla tecnologia prodotta e sulla comprensione delle esigenze di un mercato globale.


Studiando e assistendo le aziende di famiglia, ci si deve occupare, non solo, come spesso avviene, del ricambio generazionale che pure costituisce un tema sicuramente essenziale, ma anche delle condizioni generali di sviluppo di tali imprese.

Il problema infatti è più complesso e riguarda la continuità dell'impresa, con il suo patrimonio di conoscenze, di relazioni, di capacità di produrre ricchezza. Proporsi di intervenire in questa ottica significa pos-

sedere l'esperienza necessaria per affrontare una varietà di problemi assai vasta: le regole della convivenza societaria, per anticipare e comporre il conflitto tra soci; le regole di gestione dell'azienda; i rapporti con gli enti di credito; la diversificazione del patrimonio familiare; le strategie economiche e finanziarie della famiglia e dell'impresa e molto altro.

Noi siamo impegnati professionalmente nello sviluppo delle imprese familiari e intendiamo riunire le nostre forze in un'associazione tra professionisti denominata PFB - Pro Family Business - Consulenza e assistenza per la continuità e la crescita - avvalendoci anche della collaborazione di Edmond de Rothschild e di Equita Sim, per offrire un servizio multidisciplinare ed efficiente attraverso lo studio delle problematiche delle imprese familiari e le identificazioni delle soluzioni più corrette per assicurare il loro sviluppo.

*Giovanni Alberti
Giacchino Attanzio
Giovanni Aquaro
Debora Cremasco
Lamberto Lambertini
Giuseppe Muraro
Fabio Padovini
Giovanni Sandrini
Stefano Troiano
Claudio Ubini
Antonio Zaccaria*



SULLA GIUSTIZIA

Nella sua recensione alla recente traduzione italiana dei *Souvenirs de la Cour d'Assises* e al libretto di Roger Grenier *Le rôle d'accusé*, apparsa sullo scorso numero di questa rivista, Giansiro Ferrata, con quel suo modo garbato e fantastico di far sprizzare la scintilla d'una pensosa suggestione dall'accostamento allusivo di idee distanti, con quella sua grazia nel camminare sull'orlo dei vulcani, ci ha parlato nientedimeno che della Giustizia. Attraverso il suo fine gioco d'allusioni egli è arrivato a dirci cose molto interessanti su certi estremi limiti del temperamento di Gide, su quel suo delicato anarchismo morale, che finisce con lo svuotare il problema della colpa, vista sotto la specie dell'ineffabile, e anche i riscontri che di un simile stato d'animo egli nota in alcuni aspetti di «ottimismo borghese» della società europea a cavallo fra Ottocento e Novecento, toccano sul vivo. Tuttavia bene ha fatto il nostro critico limitandosi a disegnare le sue traiettorie con mano così leggera, e lasciando i suoi suggerimenti in una così discreta penombra. La realtà della storia è talmente ricca, complessa e problematica, da sopportare l'imposizione di schemi ideali diversi e fino opposti.

Basti pensare che la Francia di quei decenni, quella dei *Souvenirs*, è la stessa Francia di *Notre jeunesse*, la Francia di Péguy, la Francia che era stata dei Zola e dei Picquart, la Francia dei «puri» del Dreyfusismo, che, attraverso l'*Affaire*, si era impegnata e messa allo sbaraglio su di un caso di errore giudiziario. Certo, queste impetuose reazioni morali di fronte ad un episodio che, per quanto nato sulla linea d'urto di opposte forze politiche, non cessava forse dal costituire un piccolo episodio – ai nostri occhi almeno, che ben altro hanno visto, che a ben altre illusioni hanno dato fondo nei decorsi atroci anni – possono fare anch'esse pensare a un modo «borghese» di sentire, con quell'idea di astratta giustizia che ai nostri pensieri delusi può apparire frutto storico di certo generoso democraticismo ottocentesco. Ma in senso, direi, affatto opposto a quello che si può trarre come conseguenza ultima della tendenziosità gidiana. Dove tutti sono innocenti, non esistono più innocenti. Ora, per molti uomini, oltre e al di sopra di ogni considerazione politica, le parole innocenza e colpa non si erano dissolte in una indefinita sottile problematica, ma avevano mostrato di conservare un loro formidabile peso, su cui si poteva giocare il tutto per tutto. L'ottimismo della società francese fra l'Otto e il Novecento conosceva, dunque, anche una libertà che non era soltanto fuga e rinuncia al giudizio, alibi per se stessi, ma coincideva con responsabilità e giudizio su sé e sugli altri.

Ma il libretto di Gide può anche offrire l'avvio a diverse e ulteriori considerazioni. Se anche esso arabesca alcuni motivi tipicamente gidiani, vedi quello dell'«atto gratuito», che si svilupperanno in seguito, come accenna Ferrata, in romanzi come le *Caves* e i *Faux monnayeurs*, la stoffa di fondo è un'altra. Anche i *Souvenirs* appartengono, con i resoconti di viaggio congolese e sudanese, a quel particolare aspetto di un Gide umanitario e pietoso che gli valse da parte degli uomini di sinistra, al tempo della sua fugace conversione al comunismo, di scusa a tanto aristocratico in-

dividualismo e decadentismo. Più ancora che dall'angoscia di dover valutare i motivi della condotta, più ancora che dal rispetto del dubitoso intellettuale di fronte all'arcana intimità dell'individuo in contrasto con la formalità della giustizia, mi sembra che l'animo di cristiano e d'umanista di Gide si sia trovato paralizzato, nel suo compito di membro di una giuria, dalla difficoltà della ricostruzione del «fatto» attraverso la procedura. Il «fatto», ormai evaporato nella storia-ambiente, di cui residuano soltanto le mutile e polverose «pezze» di un dossier: il fatto, che trascende sempre le convenzioni del diritto, e si mostra così spesso a queste inafferrabile, secondo la sentenza di Pascal che Grenier ha appuntato in epigrafe al suo saggio: «La giustizia e la verità sono due punte estremamente sottili, e i nostri strumenti sono troppo grossolani per toccarle esattamente. Se vi giungono, essi ne smussano la punta, e vi appoggiano tutto attorno, più sul falso che sul vero». Attorno all'operetta di Gide, avrebbe forse più materia di dissertazione un procedurista che un moralista. Svolte sul piano del pensiero, può dirsi che le preoccupazioni di Gide traggano anch'esse origine da quell'antinomia di razionalità e storia che è latente in tutta la tradizione del pensiero francese.

La polemica di Gide, che oggi Roger Grenier riprende nel suo spigliato libretto, non è dunque nuova. Echeggiano in essa le voci della saggezza popolare e cristiana, che tante volte ammonirono di quanto cieca e inferma sia la giustizia umana a petto dell'infallibile Divina Giustizia, e, più tardi, di quella «giustizia in sé» di cui parla Montaigne, giustizia o diritto naturale, «naturelle et universelle», che «est autrement réglée, et plus noblement, que n'est cette justice contrainte au besoin de nos polices». Gide non cita Montaigne, ma si giurerebbe che l'ombra del magistrato perigordino fosse presente durante le sessioni delle Assise a fianco del dubitoso giurato, a sussurrargli con quella sua voce più che mai delusa e preoccupante: «Considérez la forme de cette justice qui nous régit: c'est un

vray tesmoignage de l'humaine imbecillité, tant il y a de contradiction et d'erreur ... Combien avons nous decouvert d'innocens avoir esté punis, je dis sans la coulpe des juges; et combien en y a-il eu que nous n'avons pas decouvert?». E il « nolite judicare » evangelico non fa che aprire, o riaprire, nella storia, un solco di lamentazioni senza fine.

Tuttavia si può pensare che, ai tempi di Montaigne, l'innocenza e la colpa dovessero apparire cose un po' più chiare ad una coscienza comune che si era foggia-ta, attraverso la sua unitaria maturazione cristiana, concetti abbastanza solidi del bene e del male. E anche i moderni anglosassoni mostrano di muoversi su un terreno più sicuro, tenendosi a una concezione ob-biettiva e formale della giustizia, e rifiutandosi di se-guire le pericolose debolezze dei latini per le discrimi-nanti delle intricate motivazioni della psicologia pas-sionale. Oggi, al culmine di un periodo di crisi e di va-cillamento di molti valori, se anche le leggi continua-no a precisare come per l'antico i loro divieti, quel-la che appare incerta è l'interpretazione della legge, quale la coscienza comune è chiamata a dare, in ogni momento, nel suo compito di risolvere secondo ragio-ne il conflitto perenne fra l'uomo e le norme di con-dotta che esso si è imposte. È in crisi l'atto del rendere giustizia, che è sempre affermazione e negazione as-sieme dell'astrattezza della norma. La coscienza giudi-cante dei nostri giorni oscilla dall'estremo di un lassismo assoluto, dalla tendenza a un perdono universale, perché ogni uomo, trovandosi nella medesima situa-zione, avrebbe necessariamente agito come il reo, al-l'altro estremo di un assoluto senso di colpa, perché ogni uomo è, in fondo alla sua coscienza, colpevole, e la condanna, se anche erronea nelle sue motivazioni, è sempre giusta nelle sue conclusioni. Dai grandi temi kafkiani del *Processo* e del *Castello* fino a Faulkner, fino a Camus, tanta parte della letteratura d'oggi appare ossessionata da questa idea della trascendenza della giustizia. L'eroe del *Processo* è sotto inchiesta per una

colpa che ignora, eppure sa di essere colpevole, e la condanna che lo raggiunge è assurda e giusta nello stesso tempo. Il *gangster* Popeye, nel *Santuario* di Faulkner, va al patibolo per un delitto che non ha commesso, e sconta così il delitto che ha commesso: la giustizia opera con la cecità del caso, ma è sempre irreprensibile. Dal canto suo, l'*Étranger* di Camus ci ha prospettato, come riflesso in una lente ingrandente, il tema dell'irriducibilità dei motivi della condotta dell'individuo all'interpretazione e al giudizio sociale.

La discriminazione degli atti umani, che i tempi più calmi imponevano quasi insensibilmente, con scarti relativamente leggeri, sembra oggi divenuta molto più ardua, e in troppi casi la norma giuridica, a chi vi batta sopra con le nocche, suona a vuoto. Le parole della legge sono rimaste, ma il loro senso si è mostruosamente deformato e dilatato, ha accolto sospetti e confusi contenuti. Da una parte, l'incommensurabilità fra la coscienza individuale e l'astratta macchina della giustizia si pone con l'acuità d'una antinomia metafisica. Dall'altra, gradatamente sostituendosi alle religioni tramontanti le nuove fedi e miti della politica, l'incolpabilità tende a raggiungere nuovamente le radici dell'individuo, costituendolo responsabile davanti alla legge non più soltanto delle proprie azioni, bensì delle intenzioni, e delle stesse idee, e più gravemente di quelle più inconscie e assorbite dall'ambiente, quando non addirittura dell'appartenenza ad una razza o ad un gruppo sociale. La retroattività della norma penale, riammessa per i reati politici in violazione del più saldo dei principi su cui si fondano gli ordinamenti giuridici moderni, ha grandemente contribuito a cancellare i vecchi limiti. Chi ha preso parte come giudice a processi di epurazione ha potuto constatare quasi fisicamente l'inevitabile ambiguità della disposizione legislativa, incerta fra il concetto di colpa e quello di incolpabilità, lo sbriciolarsi del più dei fatti alla prima semplice analisi, il dissolversi, in molti casi, d'ogni ragionevole senso di responsabilità individuale, e

la necessità di decidersi fra l'assolvere e il colpire indiscriminatamente attraverso la nube di un'enorme, vaga e sfuggente responsabilità collettiva, riproducendo qualcosa dello spirito dei sacrifici umani e degli *auto-da-fé*. La fondamentale, inevitabile necessità di fare giustizia coinvolgeva paradossalmente la consapevole necessità dell'ingiustizia.

La crisi comporta, da una parte, uno sbriciolamento, un vanificarsi della responsabilità, e dall'altra, interdipendente con questa, un appesantimento e allargamento della responsabilità, tale da farla abbondantemente traboccare da quel limite degli atti consapevolmente delittuosi cui, con qualche approssimazione, si attiene l'applicazione della norma giuridica. Così abbiamo visto in questi anni la giustizia di guerra colpire in modo avventato e casuale fino a perdere i suoi lineamenti e a trasformarsi in fatalità e Nemesis storica: abbiamo visto condanne assurde e assoluzioni più assurde ancora, secondo le variazioni del vento politico. Così, come nei processi di Norimberga, abbiamo visto la condanna inflitta ai rei impegnare i giudici a una futura condotta che sola potrà convalidare la condanna stessa, secondo la tesi accennata dallo Jaspers.

E questa crisi dell'interpretazione della legge – e le stesse leggi nuove non sono, in sostanza, che nuove interpretazioni delle antiche – non è il fatto di classi in decadenza, ma investe l'intera coscienza umana nei nostri difficili anni, come riflesso fatale dell'acuirsi di una lotta i cui termini, per essersi ridotti e condensati, non cessano dal mostrarsi indicibilmente complessi e suscettibili di essere considerati da diversi punti di vista. Da parte di alcuni si vuole dare la colpa allo statalismo, alla tendenza dello stato moderno a costituirsi come chiesa secolare, della politica a trasformarsi in religione; e sarà magari opportuno rivendicare, come fanno alcuni giuristi moderni, di contro al diritto «statale», un diritto «libero», creazione spontanea e articolata della coscienza popolare. Ma in realtà lo stato è in noi stessi, esso è oggi l'espressione contratta dei no-

stri interessi, delle nostre passioni, delle nostre paure: e il dissidio è più vasto, è alle radici medesime dell'uomo e del suo comportamento vitale.

Certo, soltanto l'affermarsi di una forte fede unitaria, di un più concreto e fiducioso senso del destino dell'uomo sopra la terra, il ridisporsi di un saldo ordine di valori, sembrerebbero condizioni imprescindibili perché la giustizia possa tornare ad una sua antica dignità, perché la paurosa fluttuazione dei limiti della responsabilità umana di fronte alla legge possa tornare a fissarsi. Ma quale fede? Le parole dell'imputato Rakowski al processo di Mosca, che Ferrata ha riportato nella sua recensione, sono senza dubbio coraggiose e ammirevoli, ma qual è il vero senso secondo cui esse vanno interpretate? Non siamo forse sempre in piena crisi? Potrebbero essere le parole di un Ruggero per gran tempo dimentico della santa causa, o quelle di un peccatore convertito *in extremis*: ma come parole di un politico e di un rivoluzionario portano con sé una greve zona d'ombra. È una via lunga e tortuosa, condotta su di un complesso gioco di probabilità, quella che dobbiamo seguire per capacitarci di come questi imputati, di cui è chiaro che ogni atto fu gesto di consapevole politica, ogni delitto – se delitto fu – fu delitto politico, abbiano potuto con accenti di così appassionata contrizione condannarsi da sé – e in quali termini – prima della condanna del Tribunale, sulla sola scorta di fatti di dubbia consistenza, oltreché deformati ed ingigantiti dalla propaganda. Necessariamente il giudizio del Tribunale deve aver finito per acquistare per essi un valore assoluto, che investiva la loro coscienza fino nelle più intime radici, eguagliando l'intenzione all'atto, eguagliando la sconfitta dell'opposizione sul piano storico ad un crimine di diritto comune, per cui le singole particolarità dell'accusa venivano a svuotarsi d'ogni importanza. Merleau-Ponty, che si è forse spinto avanti più di ogni altro interprete nell'analisi di queste situazioni estreme, ha accennato al dramma dell'eretico dentro

la Chiesa, che, avendo riconosciuto a quest'ultima una missione provvidenziale (al Partito una missione storica), «è incapace di far valere fino in fondo il giudizio proprio contro il giudizio del Partito o della Chiesa».

Dovrà dunque l'uomo, per ritrovare un senso accettabile al suo destino, una concretezza al suo sforzo, riconoscere fatalmente la curvatura di un mondo chiuso, piegarsi all'autorità di una Chiesa visibile? Il comportamento degli accusati di Mosca, la strana grandezza che illumina qualche loro momento, potranno, certo, come sembra suggerire Ferrata, servire di correttivo ai nostri erramenti individualistici, al nostro illanguidimento vitale, ma difficilmente vorremo assumerli come esempio. Il nostro mondo moderno è nato dalle eresie, la nostra religione moderna non può che accogliere l'eresia come proprio momento ineliminabile. L'uomo vuole tornare a slargare davanti al proprio cammino gli orizzonti offuscati dalla guerra, e non può ammettere che la consapevole disciplina cui si piega si estranei e si oggettivi, trasformando l'istituzione da strumento in fine, e inchiodando lo slancio verso l'avvenire alle posizioni della servitù più antica e della saggezza più delusa. Vuole sforzarsi di distinguere ancora la responsabilità soggettiva della colpa da quella oggettiva della contingenza storica, e accettare per ciascuna una diversa condanna. Soltanto attraverso queste distinzioni, risolvendo l'uomo dalla storia che lo schiaccia, potrà ridursi quella tragica duplicità, quella «coscienza infelice» di cui un altro dei processati di Mosca, il Bukharin, ha parlato con accenti così impressionanti. Allora potremo rileggere Montaigne e Gide definitivamente incorporati all'interessa della nostra vita, riaccettare l'inevitabile rigore dell'opera della giustizia e mantenere insieme ferma la piena coscienza della sua infinita relatività ed incertezza.

1949

Dati rilevati dagli Enti certificatori o autocertificati
Tiratura: n.d.
Diffusione 12/2014: 6.293
Lettori Ed. I 2016: 34.000
Quotidiano - Ed. Verona

05-MAG-2017
 da pag. 4
 foglio 1
 www.datastampa.it

Dir. Resp.: Alessandro Russello

Verona piazza del sapere che guarda allo sviluppo «I candidati sindaco svelino i piani»

Società letteraria, confronto il 22 maggio

**La presidente
 I nostri soci vogliono un
 assessorato specifico
 Verona si connetta alle
 città più innovative**

VERONA Quale cultura, nella Verona di domani? Su questo tema, decisamente importante ma anche assai ampio, la Società Letteraria chiama a confronto, per la sera del 22 maggio, tutti i candidati a sindaco di Verona. La presidente, Daniela Brunelli, ha invitato per quella sera (in ordine rigorosamente alfabetico), Michele Bertucco (Verona in Comune), Patrizia Bisinella (Lista Tosi), Roberto Bussinello (Casa Pound), Michele Croce (Verona Pulita), William Dapiran (Msi Destra Nazionale), Alessandro Gennari (Movimento 5 Stelle), Marco Giorlo (Tutto Cambia), Filippo Grigolini (Popolo della Famiglia), Orietta Salemi (Partito Democratico) e Federico Sboarina (centrodestra). A moderare la serata sarà l'avvocato **Lamberto Lambertini**, che proporrà ai possibili futuri primi cittadini una riflessione su alcuni temi ben definiti. «Siamo convinti - spiega la presidente Brunelli - che i candidati abbiano maturato progetti culturali innovativi e che il confronto pubblico su questo tema possa stimolare tutti coloro che vi partecipano e possa essere molto utile a chi, nei prossimi anni, garantirà il governo cittadino, oltre che il

coordinamento e la gestione del patrimonio culturale comune».


Nella lettera d'invito, si parte dal fatto che «i soci della Letteraria chiedono anzitutto un assessorato dedicato alla Cultura» (oggi la delega è nelle mani del sindaco Flavio Tosi, ndr). Si parla poi di una trasformazione di Verona in «piazza del Sapere», in collegamento con le scuole, l'Università, la lirica e le rappresentazioni teatrali e letterarie, coinvolgendo anche le periferie. La Letteraria chiede poi di inserire Verona una rete che sviluppi sinergie con istituzioni prestigiose e vicine come il Mart di Rovereto, il Museo trentino della Scienza, la fiera del libro di Mantova e i festival della filosofia di Modena e di Sarzana. «Verona, città internazionale - scrive ancora la presidente Brunelli - può e deve sviluppare ambizioni in collegamento con le reti culturali europee, poiché siamo convinti - sottolinea - che la cultura possa e debba essere considerata anche una leva strategica per l'economia». La presidente conclude sottolineando che «abbiamo tutti i motivi per ritenere che chi si propone per il governo cittadino porterà idee innovative e vivificanti». L'appuntamento è nella storica sede della Società Letteraria, in piazzetta Scalette Rubiani 1, il 22 maggio alle 20.30.

LA

© RIPRODUZIONE RISERVATA



12



«La cultura del diritto civile»

Le prolusioni dei civilisti

III
(1940-1979)



Edizioni Scientifiche Italiane



PIETRO RESCIGNO
Gruppi sociali e lealtà

Prolusione letta a Pavia nel 1959

Gruppi sociali e lealtà

2868

1. Il titolo, forse, ha bisogno d'un chiarimento e d'una correzione. A fermarsi al titolo, pare che il saggio riguardi solo il problema della lealtà nelle relazioni tra i diversi gruppi sociali. Con maggior rigore e compiutezza, il saggio avrebbe dovuto intitolarsi all'individuo, i gruppi sociali, la lealtà. Di fatti non dovremo limitarci a guardare ai rapporti tra i diversi gruppi sotto il profilo della lealtà. Il problema piú vivo, che sollecita piú direttamente la nostra sensibilità, è il problema delle diverse lealtà che coesistono nella coscienza individuale, vi si incontrano e si urtano, e possono lacerare o soffocare la coscienza. Si tratta di ricercare se esistano gli strumenti e le norme giuridiche che aiutino a conciliare la fedeltà individuale al gruppo con la fedeltà agli altri gruppi, ed in particolare se esistano principi e norme relativi al conflitto tra la lealtà verso la comunità particolare e la fedeltà allo Stato.

Di fronte al contrasto il giurista, tra quanti s'interessano alla condizione umana, è il piú sprovveduto di tutti. Ma deve almeno avvertire la gravità e l'urgenza e l'attualità del problema.

Per il giurista il dato positivo, su cui può intraprendere la ricerca, è un articolo della Costituzione, l'art. 2, che « riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali nelle quali l'individuo svolge la sua personalità ». Seguendo un ordine progressivo d'intensità e d'intimità della coesione sociale, queste comunità devono ravvisarsi nell'associazione economica (almeno nelle forme disciplinate dalla Carta costituzionale), nel partito politico, nel sindacato, nella famiglia. A mano a mano che la coesione sociale aumenta e il gruppo si raccoglie e si stringe attorno alla

difesa dei suoi interessi, l'intervento ed il controllo dall'esterno diventano sempre più difficili nell'ordine naturale delle cose, e sempre meno legittimi nell'ordine della realtà giuridica. Per tutti questi gruppi si tratta di considerare il problema dell'etica delle lealtà: se la fedeltà alle regole ed all'interesse del gruppo giustifichi un'incrinatura della lealtà verso gli altri gruppi a cui l'individuo appartenga, se il dovere di fedeltà alla Repubblica, sottolineato dall'art. 54 della Costituzione, prevalga sulla devozione, sulla fedeltà ai gruppi minori.

2869

2. Dicevamo che per il giurista si tratta di considerare le formazioni sociali garantite dalla Costituzione. Il problema della lealtà diviene d'impossibile soluzione, o è superato, o viene a dirittura violentemente negato, là dove il gruppo mira a sovvertire l'intero ordinamento, o si pone in irriducibile conflitto con gli interessi protetti dal sistema, ovvero agisce con un'azione anonima generica diffusa. Mi riferisco a tre situazioni, a tre fenomeni sociali che occupano un posto di confine: la rivoluzione, la società criminale, i gruppi di pressione (e per questi ultimi soprattutto alla fase dell'attività segreta: si pensi al *not Knowing Party* e al *Ku Klux Klan* in America). Qui la lealtà interna, la devozione alle regole del gruppo esclude ogni forma di lealtà all'esterno, verso gli altri gruppi, ed in particolare verso lo Stato.

Si pensi alla concezione del primo sindacalismo, il sindacalismo rivoluzionario di Sorel, che si colloca fuori della politica e del danaro, sdegnoso d'ogni contributo finanziario e perduto nel sogno dell'azione diretta e dello sciopero generale. Lo sciopero generale vi gioca il ruolo d'un mito apocalittico, paragonabile quasi alla visione che il primo cristianesimo ha della caduta del mondo pagano e della venuta del Salvatore: un tentativo di escatologia cristiana secolarizzata. Intanto questa sostanza mistica, questo fervore religioso significano che il gruppo rivoluzionario cerca un legame con qualche tradizione ancora viva nel sistema (ed anche questo è un modo, sia pure un modo tutto suo, d'essere leale). Le parole

69

17

La società pluralista

che Brecht pone in bocca ai rivoluzionari della Comune hanno la pacata violenza del messaggio evangelico.

Anche pei gruppi di pressione un problema di lealtà sarebbe mal posto, tanto son misteriose e insondabili le vie lungo le quali agiscono e muovono l'opinione pubblica, i parlamenti, i governi, la magistratura. Per averne un'idea in un settore particolare — mi riferisco alla rete d'interessi che avvolge l'industria del film —, conviene leggere il romanzo di Richard Brooks sul produttore, il romanzo amaro d'un uomo che conosce assai bene, da regista attento ed impegnato, il mondo della celluloide: « Per coprire il milione e mezzo il film di Matt doveva in realtà incassare tre milioni. Ciò sarebbe stato possibile... se il film fosse stato approvato dall'Ufficio Breen, dalla Legione Americana (se un lavoro non le piace, lo boicotta mobilitando contro di esso le madri ed i giovani boy-scouts,) dalla Legione di Decenza (contro ogni film giudicato sconveniente si scagliano i preti dal pulpito e i cattolici non vanno a vederlo), dai diversi gruppi razziali, dalle associazioni sindacali e professionali, e da altre svariate rappresentanze d'interessi ».

Resta, per completare la rassegna delle figure di confine, la società criminosa. Qui, più che un conflitto con l'ordinamento generale, c'è, nella coscienza di chi vi partecipa, l'adesione ad un sistema che gli appare perfetto preciso inesorabile nell'amministrazione e nell'esecuzione della giustizia; fuori di questo sistema non ve n'è, per lui, altro che meriti d'essere riconosciuto e rispettato. È davvero illuminante la lettura di un giovane criminale americano (il lettore vorrà perdonarmi se il saggio assume ora l'aspetto d'uno schema, ora d'una antologia): « Dai miei primi anni mi adattai di tutto cuore alla comunità in cui vivevo, accettando i suoi valori, obbedendo alle sue regole, osservando le sue abitudini. Non avrei potuto essere più sottomesso. Se rispettare le leggi significa agire secondo i dettami della comunità in cui si è nati, non v'era persona più rispettosa della legge di me. Ma sfortunatamente o per altro motivo la comunità in cui ero nato era una piccola

comunità in confronto della piú vasta che la comprendeva. Nell'obbedire alle leggi del quartiere criminale, incontrai la disapprovazione delle corti legali ».

Forse nessun gruppo realizza la fedeltà e la coerenza in modo piú profondo e segreto dell'associazione criminale. Forse, non sembri un paradosso, nessun gruppo rivela piú scoperto il bisogno umano d'incontro e di comunicazione: anche se, piú tardi, sopravviene l'amara scoperta che nel *Malinteso* di Camus ci è confessata da Marta, la scoperta che « pure il delitto è solitudine, anche se si è in mille a compierlo » (*Le malentendu*, III, 3).

Sembra che la stessa legge statale incoraggi questa lealtà di gruppo, in seno alla società d'assassinio. L'art. 399 del codice penale di New York vieta al giudice di condannare sulla base della sola testimonianza accusatrice d'un complice: che è una rinuncia ad amministrare giustizia, se la giustizia può essere esercitata solo sulla base del tradimento dell'onore e della fedeltà di gruppo. A me è parso, altra volta, di potere accostare questo art. 399 alla norma del codice penale italiano che dichiara non punibili i reati contro il patrimonio a danno di congiunti (art. 649) e ancor piú alla norma del nostro codice di procedura penale che consente di astenersi dal testimoniare contro i parenti (art. 350).

3. Il problema della fedeltà si pone per le comunità che in principio ricordavamo: le società di guadagno, i partiti politici, i sindacati, le Chiese, la famiglia. Le diverse lealtà entrano in conflitto nella coscienza individuale, e a volte d'una, o di piú d'una fra le lealtà, s'impone il sacrificio. La letteratura giuridico-sociologica americana ci propone esempi elementari, persino banali, di conflitto: l'operaio che non partecipa allo sciopero perché il salario è indispensabile alla famiglia poverissima, il giocatore di golf che la mattina della domenica frequenta il circolo e salta il servizio divino nella sua chiesa, lo scienziato che trascura il figlio malato per le ricerche di laboratorio (l'ultima cinematografia americana,

2871

La società pluralista

più ottimista, fa invece della malattia del bambino la provvidenziale ragione di una più rapida scoperta scientifica); anche il dramma umano che sconvolse Edoardo VIII d'Inghilterra vien riportato al tema delle lealtà in conflitto.

2872

Il conflitto in verità è meno semplice, ma è anche meno spettacolare. Spesso si svolge e si risolve nell'ombra, e per ricostruirlo occorrerebbe seguire la lunga strada delle contraddizioni che segnano la vita di ognuno di noi. La vita di Gustavo Radbruch, uno dei maggiori filosofi tedeschi del nostro secolo, come ci è raccontata dalla pietà e dalla devozione d'un discepolo, è istruttiva, anzi esemplare, e per l'uomo che l'ha vissuta e per il tempo in cui s'inquadra, ed è una vita tutta seminata di apparenti contraddizioni: portato per vocazione agli studi classici, si dedica al diritto; pacifista ed autore di libri contro la guerra, partecipa volontario alla prima guerra mondiale; borghese di formazione umanistica, diventa membro attivissimo e consigliere legale del movimento operaio; schivo da ogni carica pubblica (la sua casa è un vecchio convento), entra nella vita pubblica e diventa ministro; amico personale di Rathenau, dimostra carità e comprensione verso gli assassini politici dell'amico; uomo di profonda fede religiosa, pratica la più sincera e larga tolleranza delle altre confessioni; sospettato da Hitler ed allontanato dall'insegnamento, sacrifica nella guerra del dittatore l'unico figlio. Anselmo, il figlio, muore nel giorno del ventunesimo compleanno, e l'unico legame che dal fronte lo tenga unito alla casa lontana è il breviario che il padre ha scritto per lui; l'ha scritto a mano, raccogliendovi pensieri e riflessioni su diritto e giustizia, ora consolanti ora deprimenti, tratti dall'aneddotica popolare e dai classici, dalla saggezza greca e dalla verità cristiana.

L'epoca della dittatura, sperimentata e sofferta dal pensatore tedesco, pone il tema della lealtà con una evidenza insolita. Anche i regimi totalitari parlano di comunità, di fedeltà, di lealtà, ma il sociologo sta a ricordarci che per le dittature è sufficiente la lealtà intesa

come azione, e cioè il conformismo, mentre è rifiutata e condannata la lealtà vista come attitudine, che significa la possibilità e la responsabilità di libere scelte. La silenziosa rivolta (*lautloser Aufstand*) degli spiriti liberi sotto la tirannide, la distinzione sottilissima tra « paese legale » e « paese reale », la collaborazione parziale in caso d'occupazione bellica (su piani diversi, Quisling, Petain, Graziani) possono darci un'idea del tema, ma forse ci riportano a quelle figure di confine ricordate in principio. E invece a noi interessa vedere se il problema, così aperto e rovente quando nel sistema si producono incrinature o fratture, se il problema sia sentito anche dal legislatore dei tempi normali e delle ordinarie relazioni tra gli uomini, e se lo avverta il legislatore che regola le relazioni « private » tra l'individuo e il gruppo e fra i diversi gruppi sociali.

2873

4. Esiste una nozione giuridica di lealtà? nel linguaggio legislativo, « lealtà » è sinonimo di « fedeltà », che è parola che nei codici ricorre più frequentemente?

La parola « fedeltà » è usata, nel codice civile, per indicare i doveri che nascono dal matrimonio e dalla tutela: « il matrimonio impone ai coniugi l'obbligo reciproco della coabitazione, della fedeltà e della assistenza », si legge in un articolo, e in un altro si legge che « il tutore, prima di assumere l'ufficio, presta davanti al giudice tutelare giuramento di esercitarlo con fedeltà e diligenza » (artt. 143 e 349). La parola ricorre anche nella rubrica dell'art. 2105: l'articolo s'intitola « Obbligo di fedeltà » e dispone che « il prestatore di lavoro non deve trattare affari, per conto proprio o di terzi, in concorrenza con l'imprenditore, né divulgare notizie attinenti all'organizzazione e ai metodi di produzione dell'impresa, o farne uso in modo da poter recare ad essa pregiudizio ».

La fedeltà appartiene ai concetti della morale sociale che il diritto fa propri nel regolare i rapporti privati tra gli uomini. Di questi concetti della morale sociale la dottrina ha ricostruito il sistema in un ordine ascendente, che va dalle regole del buon costume al principio di

La società pluralista

buona fede sino al dovere di fedeltà. Il rispetto delle esigenze del buon costume s'impone anche tra soggetti che non siano legati da alcuna relazione giuridica; la buona fede richiede invece un rapporto tra due o più persone (di qui la costante applicazione che il codice civile fa della tutela dell'affidamento rispetto al contratto che si prepara, si forma, si interpreta, si esegue); il dovere di fedeltà esige ancor più di un semplice rapporto, è legato a dirittura all'esistenza di una comunità. La famiglia e la nazione sembrano gli esempi sicuri di comunità da cui deriva, nei membri, l'obbligo di fedeltà. Si discute invece, e da più parti si dubita, circa l'esistenza di un obbligo di fedeltà in senso tecnico del lavoratore verso l'impresa e del socio verso la società di guadagno. La partecipazione alla famiglia e l'appartenenza alla nazione avrebbero infatti un carattere di organicità e necessità che manca nell'impresa e nella società commerciale. A fondamento dell'impresa e della società di guadagno, invece della necessità, vi è il contratto, e cioè la libertà, invece dell'organizzazione per fini che trascendono i singoli, vi è il desiderio individuale del profitto. Qui basterà limitarsi a rilevare che non si riesce a scorgere un'assoluta insuperabile incompatibilità tra l'origine contrattuale e la creazione di una comunità i cui membri siano stretti dall'obbligo giuridico della fedeltà.

Abbiamo visto quale uso il codice faccia della parola « fedeltà ». La parola « lealtà » ha avuto, nel codice civile, un destino ancora più crudele. Vi compare, se non sbaglio, una volta sola, nell'istituto della concorrenza sleale, al quale il codice dedica un'intera sezione. La possibilità di lamentare l'altrui concorrenza sleale e di agire in giudizio per reprimerla è riconosciuta, oltre che ai singoli commercianti, alle associazioni professionali, quando siano danneggiati gli interessi di una categoria professionale. Se però cerchiamo, nel linguaggio del codice, il corrispondente valore positivo di questa slealtà, che è condannata nel commercio, ci accorgiamo che si tratta di qualcosa di più ristretto della lealtà, e forse

di tecnicamente piú preciso: si tratta dei principi della correttezza professionale (e « correttezza » è parola che ha trovato asilo in diverse norme del codice).

5. Se ci si limita, a proposito della fedeltà e della lealtà, alla lettura delle poche disposizioni ora citate, si può credere che l'obbligo di fedeltà supponga la comunità, mentre la lealtà, alla quale deve essere informata l'attività commerciale, supporrebbe l'appartenenza ad una categoria professionale. Ma un esame piú penetrante del sistema può consentire forse una diversa conclusione (naturalmente, qui l'indagine può solamente proporsi); può rivelarci che la lealtà, come concetto tecnico, s'insinua nella disciplina di altri istituti giuridici, e che essa non è legata all'appartenenza ad una categoria professionale; può rivelarci che anche nelle « società naturali », anche nel regime della famiglia, la lealtà come dovere giuridico possa tenersi distinta e dalla fedeltà e dalla buona fede.

Alla lealtà ha riguardo, certamente, quella norma del codice civile (art. 1933 cpv.) che nega al perdente la restituzione della somma sborsata « dopo l'esito di un gioco o di una scommessa in cui non vi sia stata alcuna frode » (ed il gioco è l'attività umana in cui alla lealtà possono ridursi tutte le regole, in cui la lealtà è la norma-base. Di qui l'acuta sensibilità dell'ambiente sociale per il *fair play* nel campo dei giochi e dello sport. È di alcuni anni fa una questione elegante sollevata dalla stampa sportiva: se fosse compatibile con l'onestà delle competizioni sportive e con le aspettative degli avversari e del pubblico la dipendenza di due squadre della stessa lega dallo stesso complesso industriale, ciò che si era verificato nel campionato italiano di basket per la Virtus di Bologna e la Levissima di Cantù).

Oltre che il gioco e la disciplina giuridica dei giochi e delle scommesse, la lealtà domina i contratti che gli inglesi chiamano *uberrimae fidei* (la *loyalty* inglese corrisponde piuttosto alla nostra fedeltà, ma quando parlano di *fides* gli inglesi intendono esprimere proprio l'idea che

2875

23

**21ST INTERNATIONAL
FESTIVAL
OF SPEED**

GENEVA 12.13.14. AUGUST 2008

MÉTODO



PASO 1 Los modelos clásicos siguen ejerciendo una fascinación romántica y es fácil encontrar fotos en galerías de imágenes sin royalties o clip-art. Muchas de las imágenes son fotos estáticas, pero el movimiento se puede simular fácilmente usando Photoshop.



PASO 2 Elimine gran parte de los detalles fotográficos con el filtro **Manchas**. Eso creará un efecto plano. Juegue con los ajustes antes de aplicar el filtro, ya que habrá que mantener una parte de los detalles.



PASO 3 Duplique la capa de manchas y aplique **Desplazar** para añadir un toque de movimiento en ciertas áreas. Aplíquelo contra la orientación del vehículo y concéntralo en los extremos, como ruedas, guardabarras y sombras de la carretera. Ajuste en **Superponer** el modo de fusión de esta capa.



PASO 4 Duplique de nuevo la capa original y posicóndela sobre la capa superpuesta. Cambie el modo de fusión a **Subexposición lineal**. Así las áreas más claras parecerán quemadas, incluido el fondo (en función del color del fondo original).



PASO 5 Desenfoque ahora un poco la imagen para simular velocidad. Duplique de nuevo la capa original y aplique un **Desenfoque de movimiento** en la misma dirección del vehículo y con una intensidad de entre 700 y 998 píxeles.



PASO 6 Como sólo queremos desenfoque el final, borre las áreas sobrantes con una gama suave, también puede ocultarlas arrastrando el **Degradado** en la dirección del movimiento. Este método le permite ajustar el grado de desenfoque.

La società pluralista

si racchiude nella nostra « lealtà »). In questi contratti la disciplina del dolo, che nei contratti comuni è informata alla protezione della buona fede e della correttezza, s'allarga fino a comprendere nel dolo non solamente l'attività positiva di raggiro o di menzogna, ma anche la semplice reticenza su circostanze rilevanti nell'economia del contratto. Il contratto di assicurazione (artt. 1892 e 1893) costituisce, nella categoria, la figura di maggiore spicco; ed è, del resto, un contratto assai vicino alla figura della scommessa.

2876

Il dovere di lealtà può aiutare l'interprete a comprendere la ragione di più d'una norma che incontra nel diritto di famiglia. È vietato introdurre il figlio naturale nella casa coniugale senza il consenso dell'altro coniuge (art. 259); per un altro articolo del codice civile, « l'adottato conserva tutti i diritti e i doveri verso la famiglia di origine » (art. 300). Le due norme riguardano l'inserimento del soggetto in una comunità che non è la sua naturale, nella famiglia legittima del genitore naturale, nella famiglia dell'adottante, e dettano il regime dei persistenti legami con la famiglia d'origine e della conciliazione di questi vincoli, che s'allentano, col nuovo stato che il soggetto acquista.

La materia delle società commerciali è ancor più ricca di situazioni che il nostro tema contribuisce ad illuminare. Si pensi al divieto, per il socio di una collettiva, di partecipare, come socio illimitatamente responsabile, ad una società concorrente (art. 2301) e, per l'amministratore di una società per azioni, di assumere in una società concorrente sempre la qualità di socio illimitatamente responsabile (art. 2360); si rifletta sulla disciplina del conflitto d'interessi nel voto (artt. 2373 e 2391), quando il socio o l'amministratore abbia per conto di terzi un interesse in contrasto con quello sociale. Mi son limitato a menzionare la partecipazione ad altra società e l'interesse per conto di terzi, trascurando il caso di attività concorrente esercitata per conto proprio e d'interesse personale collidente con l'interesse sociale, perché allora mancherebbe l'appartenenza del socio o

dell'amministratore a gruppi economici diversi, che è il tema della nostra ricerca.

Di particolare gravità appare il caso degli amministratori di più società concorrenti, il problema che gli inglesi chiamano degli *interlocking directorates*. I contratti che questi amministratori concludono tra due o più delle società che rappresentano ricadranno nello schema del contratto con se stesso (art. 1395): istituto, questo del contratto con se stesso, che forse converrebbe studiare, esso pure, sotto il suggestivo profilo della lealtà.

Con riguardo al conflitto d'interessi e alla libertà del voto, dottrina e pratica conoscono del resto, da tempo, il problema della liceità dei patti cd. parasociali. Sono, i patti parasociali, gli accordi che un certo numero di soci stringe nell'ambito della società commerciale: un legarsi ad una certa condotta per cercar d'imporre la propria volontà all'assemblea e quindi alla società, gruppi di breve durata, spesso privi di articolata organizzazione, ma che pongono vincoli e doveri che inducono i soci a trascurare o a tradire l'interesse sociale.

6. La ricerca dei dati offerti dal nostro sistema legislativo si ferma qui. Accade invece in altri sistemi che la parola, e la pienezza di valori che racchiude, entri più spesso negli istituti giuridici, ed anche in istituti di solida tradizione politica. Così in Gran Bretagna l'opposizione costituzionale assume il nome di *His Majesty's loyal opposition* e la lealtà segna i limiti in cui il gioco parlamentare deve muoversi per mantenersi onesto e corretto.

Certamente, se ci si limita, per il nostro ordinamento, a considerare fenomeni come gli accordi parasociali stipulati nell'ambito della società commerciale, si ha un'idea assai pallida della dolorosa violenza che s'addensa nei conflitti di lealtà. Ma già due gravi questioni pratiche ricorrenti nei paesi democratici — la liceità dello sciopero in tempo di guerra, la possibilità di rifiutare la prestazione del servizio militare per obiezione di coscienza —

La società pluralista

danno un'idea piú sicura degli aspetti giuridici e sociali del conflitto.

La legittimità dello sciopero, l'istituto che garantisce i diritti elementari del lavoro, può superare il dovere di fedeltà allo Stato? La difesa della patria, « sacro dovere del cittadino » secondo la formula della nostra Costituzione (art. 52), è destinata a travolgere particolari convinzioni religiose, che ripudiano ogni forma di violenza e rifiutano ogni giuramento prestato agli uomini?

2878

Chi ha rivolto la sua rapida attenzione, sollecitata da sporadici episodi, all'obiezione di coscienza ha finito col disconoscere la tutela delle ragioni della coscienza religiosa turbata ed ha preferito le ragioni dello Stato. Qui, s'è detto, la crisi non è determinata dall'apparire di leggi ingiuste, che neghino i principi e le verità su cui si regge la vita comune degli uomini, né è determinata dall'apparire di leggi eversive della vita religiosa. Si tratta di stati specialissimi per cui alcuni uomini si staccano dal normale e comune agire degli uomini. L'ordinamento, si dice, non può fermarsi ad altro che all'oggettività della coscienza comune che lo sostiene e lo alimenta, escludendo ogni altra affermazione di ogni altro gruppo. Le coscienze non possono pretendere d'esser giudicate coi loro criteri, e forse nemmeno lo pretendono, ché anzi esse ripudiano solo una parte del sistema, nel resto ne riconoscono la legittimità; perciò la loro protesta si risolve quasi in un'invocazione di sacrificio, e si finisce per avvertire, nel perfetto disaccordo, un accordo perfetto.

La soluzione a favore dell'ossequio incondizionato del dovere di obbedienza allo Stato lascia l'interprete inquieto, anche perché l'interprete s'accorge che altri ordinamenti guardano all'obiezione di coscienza con piú attento rispetto: gli obiettori vi sono destinati a compiti non meno pericolosi, ma nei quali sia loro risparmiato l'esercizio d'ogni forma di violenza.

7. L'urto tra la coscienza di cittadino dello Stato e la coscienza di fedele di una Chiesa è, tra i conflitti possibili, forse il piú lacerante. Assume, storicamente,

Gruppi sociali e lealtà

le forme piú diverse. Una Chiesa, insoddisfatta del regime dei rapporti con lo Stato, può indebolire la coscienza civile o politica dei fedeli: si pensi all'atteggiamento della Chiesa cattolica in Italia dopo l'unità, al *non expedit* che teneva i cattolici lontani dalle competizioni elettorali, alla posizione d'indulgente tolleranza assunta di fronte alla violazione, da parte dei fedeli, dei doveri fiscali imposti dal giovane Stato italiano. Può darsi invece che la Chiesa domandi funzioni e dignità politiche estranee ai suoi fini istituzionali, fenomeno così grave che han dovuto registrarlo e reprimerlo anche le leggi dei paesi a maggioranza confessionale. Otto Dibelius, il vescovo che è a capo della Chiesa evangelica tedesca, ha proposto che le elezioni si tengano in tutta la Germania, ai fini della riunificazione, sotto il controllo delle Chiese cattolica ed evangelica. Sotto il profilo della lealtà qualche scrittore politico ha posto anche il problema della « doppia via » usata dalla Chiesa in Italia, il Concordato da un lato, il partito politico dei cattolici dall'altro.

Il conflitto tra il gruppo e lo Stato diviene ancor piú stridente quando la Chiesa o un'altra società si trova innanzi a valutazioni o a giudizi dell'ordinamento dello Stato e non ne tien conto o vi contraddice o a dirittura apertamente li rifiuta. Forse nella dimensione della lealtà minacciata potrebbe vedersi il caso di Prato ed il caso, meno recente, di una città italiana che ha visto la promozione di un religioso ad un piú alto incarico ecclesiastico, subito dopo che un giudice statale gli aveva inflitto una condanna penale per le sue attività politiche.

A volte il gruppo sociale presta formale ossequio alla giustizia dello Stato, ma poi distorce la giustizia di Stato piegandola ai propri fini. Gli operai in rivolta ne *I nemici* di Gorki riconoscono la necessità che qualcuno sconti l'uccisione del padrone, ma affidano alla giustizia ufficiale il giovane Riabzov invece del vero omicida, che è troppo prezioso per il partito, troppo prezioso perché ci si possa privare di lui. Nell'apparente dedizione alla causa del suo giovane cliente di colore, accusato d'assassinio, l'avvocato di *Trial* di Mark Robson cerca solo il

2879

29

La società pluralista

mezzo di far propaganda di partito e di sollevare l'opinione pubblica. La sua azione è diretta, in realtà, alla condanna del giovane affidato alla sua difesa, al di là della verità e dell'innocenza e del dovere professionale.

La convinzione del gruppo, d'esser portatore d'una giustizia propria, si manifesta ora col rifiuto ai soci della tutela dei giudici ordinari, ora con la conservazione di pene e di istituti abbandonati o vietati nell'ordinamento dello Stato (si pensi al duello nelle associazioni studentesche germaniche), ora con la pretesa d'infliggere pene anche agli estranei al gruppo (e, al riguardo, piú d'ogni altra misura disciplinare o penale, il boicottaggio e l'espulsione del socio receduto sollevano il problema del modo di conciliare l'autonomia del gruppo con la libertà dell'individuo).

Altre volte è lo Stato che pretende di negare il conflitto sconoscendo al singolo d'essere portatore d'interessi particolari di gruppo e inducendolo ad identificare i suoi interessi e la sua dignità con gli interessi e la dignità dello Stato. È quel che accade quando si cerca di fondare e di giustificare l'illegittimità dello sciopero dei pubblici dipendenti. La verità è che, tramontato l'antico rapporto feudale col signore, si cerca invano d'istituire un rapporto impersonale e sovraperonale del funzionario con lo Stato, un rapporto, nel quale dell'antico rapporto di fedeltà, mutato il nome, si conserverebbe integra la sostanza.

8. Fermandosi a considerazioni d'indole psicologica e sociale, pare naturale che l'individuo risponda alla vocazione e alle regole delle società in cui vive, con l'obbedire piuttosto a quelle in cui la partecipazione al corpo sociale avviene in piú penetrante e gelosa intimità, e sacrificando le altre lealtà. L'esperienza del nostro tempo ha tuttavia sconvolto anche questa che sembrava una elementare verità, e che costituiva un limite, un freno per il legislatore (la legge si asteneva o almeno esitava ad imporre lealtà in contrasto coi doveri familiari o religiosi).

Sconvolta quella verità, anche l'uccisione del fratello o dell'amico per ordine del partito non è più un episodio eccezionale. Accade però spesso che chi uccide cerchi una giustificazione per il suo gesto, e invece assolva la debolezza e la caduta della vittima, ciò che conferma la perenne validità di sentimenti e di doveri che riaffiorano. Al fratello morto senza sepoltura la Lucia di Lartre dirà: « Non c'è nulla da rimpiangere, sai: nemmeno la vita ha molta importanza. Addio, tu hai fatto ciò che hai potuto. Se ti sei fermato lungo la strada, è perché non avevi ancora forza sufficiente. Nessuno ha il diritto di biasimarti ». Al compagno da eliminare i tre agitatori de *La linea di condotta* di Brecht spiegano che cosa sia il partito (« Noi siamo il partito — tu e io e voi, noi tutti — esso sta nei tuoi abiti, compagno, e pensa nella tua testa. Dove io abito è la sua casa, e dove tu sei stato attaccato — là esso combatte ») e confessano che « è terribile uccidere », ma a loro « non è permesso di non uccidere ». E il coro ripete che « un uomo solo ha due occhi, il partito ha mille occhi. Il partito vede sette Stati, un uomo solo vede una città. Un uomo solo ha la sua ora, ma il partito ha molte ore ». La madre che nei films americani denuncia il figlio per le sue idee sovversive prova una sconsolata pietà per lui ed una terribile paura del proprio gesto, e tuttavia crede di non poter agire altrimenti.

9. Dall'America è venuto negli ultimi anni, ai giuristi, l'invito a rimeditare il tema della lealtà. In un paese in cui si incontrano, come in nessun altro della terra, gruppi etnici di così diversa provenienza e civiltà, il tema della lealtà non è nuovo. Si spiega quindi che in America, al principio del secolo, abbia trovato la sua formulazione a dirittura una filosofia della fedeltà (che era un sistema filosofico piuttosto vago e contraddittorio, un sistema che nella ricerca di cause che giustificassero la lealtà individuale finiva per riconoscere ed esaltare, come fine a se stessa, la fedeltà alla fedeltà).

Il maccartismo e la febbrile attività dei comitati

2881

La società pluralista

senatoriali d'inchiesta sulle attività antiamericane hanno proposto ai giuristi una nuova figura di delitto, il delitto per associazione, nel senso che l'appartenenza a determinati gruppi importerebbe senz'altro l'accusa di sovversivismo e di slealtà. Saremmo di fronte, con la *guilt by association*, ad una responsabilità oggettiva di nuovo genere; la responsabilità del principale per il fatto del commesso, della persona giuridica per il fatto dell'organo, il reato di cospirazione non avrebbero nessun tratto in comune col nuovo delitto.

2882

Bisogna dare atto che una larga parte degli scrittori americani ha reagito con energia alla spiacevole novità. Essa rappresenta un grave attentato ai principi costituzionali, perché attribuisce funzioni giurisdizionali ad un organo legislativo, urta contro il principio di pubblicità delle prove, viola l'irretroattività della legge penale. Inchieste e giuramenti di lealtà incidono in modo negativo sulla reciproca fiducia nelle relazioni sociali, sono anzi un mezzo di educazione allo spionaggio, che finirà per trasferirsi dalla scuola e dagli ambienti di lavoro alla famiglia. La teoria della *guilt by association* rappresenta infine un errore storico e pratico. Errore storico, perché tutta l'evoluzione americana è fondata sull'istituto delle libere associazioni, sull'incontro dei gruppi e delle idee e sulla possibilità di tradire e di sperimentare: si può ripetere con Parker, e come lui senza intenti offensivi, che il tradimento d'una o più lealtà è alla base della storia americana, dalla dichiarazione d'indipendenza ad oggi. Un errore pratico, perché la spinta al sistema, data in un senso, non potrà più arrestarsi.

Il recente film di Daniel Taradash, *Storm Center*, ci ammonisce in proposito con severità ed efficacia. Una coraggiosa bibliotecaria difende in una piccola città di provincia, contro l'ostinazione della buona borghesia, i libri marxisti allineati in uno scaffale. Vana fatica, la sua, e sarà proprio il suo più caro allievo a dar fuoco alla biblioteca. Ma allora le fiamme divoreranno, senza distinzione, imparziali, tutti i libri della biblioteca.

La dottrina del « delitto per associazione » nasconde,

Gruppi sociali e lealtà

in ogni caso, un grave errore morale: la convinzione che convenga mantener profondo il solco che divide i buoni dai cattivi, il grano dalla zizzania, quasi che la zizzania abbia diritto d'allignare solo se è disposta, per usar le parole d'un Padre della Chiesa, a convertirsi in lieto frumento.

La caccia alle idee ed al passato degli uomini, nata « dalla paura e dal sospetto, dall'ignoranza e dal fanatismo, dall'arroganza e dalla vanità » (il linguaggio è duro, ma è di uno scrittore politico americano), ha lasciato ferite sanguinanti nel sistema e nei rapporti tra gli uomini. Chi consulti la filmografia di Elia Kazan e l'opera di Arthur Miller s'accorge che l'una e l'altra son dominate, sono assillate dal problema della lealtà, un problema che li sconvolse e che essi credettero di dover risolvere in modo diverso: Kazan parlando e Miller rifiutandosi di testimoniare. Quello che è stato definito lo « scandalo dell'anima » traspare da *Fronte del porto* e dal *Volto nella folla* di Kazan come da *Uno sguardo dal ponte* e dal *Crogiuolo* di Miller (i temi sono, rispettivamente, la organizzazione illegale contro il sindacato e l'omertà, la moltitudine e i gruppi che la compongono, la solidarietà tra gli immigrati clandestini rispetto alla legge dello Stato, l'intolleranza religiosa). Ma forse i documenti letterari più sofferti dello scandalo e del conflitto restano *Pinky* di Kazan, la storia della negra bianca, e *Focus*, il romanzo di Miller che racconta la vicenda d'un uomo che porta le stigmate di una razza a cui non appartiene e finisce per accettare le umiliazioni e le persecuzioni che non erano destinate a lui e che avrebbe potuto evitare.

10. Il pericolo del conformismo non è tramontato, incombe ancora su ciascuno di noi. È un pericolo che ha indotto gli scrittori americani a ripetere al legislatore che la responsabilità è un fatto strettamente personale, che non si può pagare per le idee di un gruppo, ed a ripeterglielo con la severa ammonizione del Profeta: « In quei giorni non diranno più: i padri hanno man-

2883

La società pluralista

giato un grappolo d'acini amari e ancora ne dolgono i denti dei figli. Ma ognuno morrà per la sua propria iniquità, ed ogni uomo che mangerà il grappolo acre i suoi denti ne dorranno » (Geremia, 31, 29-30).

Antico quanto il lamento del Profeta è il problema della responsabilità e della lealtà. Altri ha ricordato, come momenti del conflitto delle lealtà, Bruto che uccide la dittatura di Cesare, Coriolano ricondotto dall'amore dei figli e della madre e della sposa alla città che sta per tradire (Shakespeare, *Coriolano*, IV, 5), ed Antigone, che pietosa compone nella tomba le spoglie del fratello, perché « è più il tempo che dobbiamo piacere a quelli di laggiù che a questi di quassù » (Sofocle, *Antigone*, 74-75).

Ma il dilemma più tormentoso, la scelta più terribile nel conflitto delle lealtà restano ancora quelli affidati alle prime pagine della Scrittura, là dove si racconta il sacrificio d'Isacco. Perciò, quando ha trasferito nei sonni agitati dei suoi quattro prigionieri gli episodi biblici che riassumono il destino e il tormento dell'uomo, Christopher Fry non poteva mancare Abramo ed Isacco. Il colloquio tra il padre ed il figlio e la preghiera di Abramo, ricostruiti dal poeta inglese, sembrano svolgere tutto il tema della lealtà. « Che cosa dobbiamo fare? — Ciò che c'incombe. — Ci incombe da dove? — Dal punto della fedeltà, e cioè da Dio. Porta questa legna, Isacco, e questo rotolo di corda ». Le ragioni che Abramo dice più avanti per spiegare il gesto che sta per compiere — i « fini del mondo, la volontà di Dio, la gioia dei figli dei figli » — sono le ragioni con cui l'uomo ha cercato sempre di giustificare le sue scelte. E la preghiera conferma come la scelta d'una lealtà imponga verso le altre una freddezza gelida dura insensibile come il rigore della pietra: « Qui è la pietra dove dobbiamo sacrificare. Rendi il mio cuore come questa pietra, perché esso batte ancora, infelice, il tempo degli uomini ».

Ancora più solenne della poesia di Fry è il racconto del Libro della Genesi. La Scrittura ci rivela un Abramo sollecito verso le diverse e contrastanti lealtà: forse ras-

Gruppi sociali e lealtà

segnata accettazione, forse spontanea adesione alle diverse chiamate. C'è infatti una parola che ricorre tre volte nel breve racconto, e dalla quale la sollecitudine tutta traspare. «Dopo queste cose avvenne che Iddio provò Abramo e gli disse: Abramo. Ed egli disse: Eccomi». Poi più avanti, mentre ascendono la collina del sacrificio: «Ed Isacco disse ad Abramo suo padre: Padre mio. Ed egli rispose: Eccomi, figliuol mio». Infine, mentre l'incredibile offerta sta per compiersi: «Ma l'Angelo del Signore gli gridò dal cielo, e disse: Abramo. Ed egli disse: Eccomi». «Eccomi» è la parola della sollecitudine e della prontezza.

Nel racconto biblico è tutta la storia dell'uomo preso del conflitto delle lealtà. Per ogni uomo, per ciascuno di noi, si ripetono i momenti della vicenda terribile che Abramo non conobbe sino in fondo: il dubbio, e quindi le suggestioni — le suggestioni dell'ambiente che ci guarda e le suggestioni della coscienza inquieta che sta a spiare —, e poi l'angoscia del decidere, e infine il muto terrore e la disperazione. Si rinnovano l'incertezza le tentazioni la scelta la paura, ritorna tutta un'esperienza di lotta e di dolore, nell'impossibile attesa dell'Angelo.

2885

N O T A

Più sopra (v. pp. 44 e 51) il problema della lealtà è accennato e vi si compie (pp. 55 ss.) un primo tentativo d'impostazione. Nella nota bibliografica mi limito a ricordare, del dibattito aperto nel 1954 da «*Confluence*» (vol. 3) su «*The Ethics of Loyalty*», solo alcuni interventi. Tutti i contributi apparsi nella rivista americana meritano attenta considerazione. Un gruppo di saggi si riferisce all'esperienza nazista e fascista (Jaspers, *The Fight against Totalitarianism*, p. 251; Agnoletti, *Is Loyalty National or Universal?*, p. 267; Aron, *On Treason*, p. 280; von Salomon, *The Silent Revolt*, p. 295; Rothfels, *Psychological and Moral Problems of the German Opposition to Hitler*, p. 423) ed al problema della collaborazione e della resistenza nei paesi occupati durante l'ultimo conflitto (H. S. Hughes, *The Problem of Limited Collaboration*, p. 172). Ma la maggior parte è dedicata al problema delle attività sovversive e dei comitati d'inchiesta in America (R. K. Carr, *Congress. Investigative Committees and the Control of Subversive*

85

La società pluralista

Activity, p. 330; Kirk, *Conformity and Legislative Committees*, p. 342; Mavrinac, *Congressional Investigation*, p. 463); qualche scrittore sottolinea il diverso, più cauto atteggiamento assunto dagli inglesi (Crossman, *The Ethics of Loyalty*, p. 143), che hanno limitato l'inchiesta e il controllo ad alcuni settori della vita del paese (S. Hook, *Security and Freedom*, p. 155). Gli interventi di Friedrich, W. H. White, Monnerot e Crick rivelano una impostazione più larga, che trascende gli episodi della recente storia americana. Un equilibrato bilancio del dibattito è compiuto da Niebuhr, a pp. 480 ss.; il dibattito era stato aperto da uno scritto, dolente e accorato, di E. Jünger, sotto il titolo suggestivo di *The Retreat into the Forest*, p. 127. Jünger sottolinea il senso di solitudine e di ansietà dell'uomo moderno, «viandante lungo le strade d'un deserto sempre più sterminato», nel quale le «oasi» sono rappresentate dalle società minori, e dalle Chiese in particolare; ma poi, inevitabilmente, le comunità minori incontrate dai *Waldgänger* si rivelano capaci di soddisfare il bisogno di assistenza, e non invece le necessità che riguardano l'esistenza dell'individuo.

La portata dell'art. 54 della Costituzione è rigidamente circoscritta dall'Esposito, *La libertà di manifestazione del pensiero nell'ordinamento italiano*, Milano, 1958, n. 120 a pp. 52 s., preoccupato di conciliare «l'autonomo obbligo di fedeltà... con il principio della certezza degli obblighi giuridici, proprio di ogni Stato di diritto». Questa conciliazione si raggiunge, per l'Esposito, «solo se si ammette che il dovere di fedeltà (come dovere autonomo e non meramente riassuntivo di astratti e certi obblighi legali) entra in considerazione unicamente se l'ordinamento nella sua totalità o il vigore dell'ordinamento divengono incerti; solo se si ammette che esso esplica nelle circostanze straordinarie funzione meramente suppletoria ed integratrice dell'obbligo di obbedienza ai precetti (certi) dell'ordinamento».

Le frasi relative alla dottrina dello sciopero generale nel pensiero di Sorel e l'accostamento del sindacalismo rivoluzionario al primo cristianesimo sono ripresi da J. Kaiser, *Die Repräsentation organisierter Interessen*, Berlin, 1956, pp. 49 s. *Die Tage der Kommune* di Brecht è apparso in Italia, con una prefazione di L. Lucignani, nella coll. «La Giraffa», Milano, 1954; i versi riportati son tratti dal canto che chiude il quadro undicesimo, pp. 152 s., e che s'intitola *Tutti o nessuno* (son le parole che ricorrono alla fine d'ogni strofa e negano la possibilità di una salvezza individuale, fuori delle maglie dell'organizzazione collettiva: «Tutti o nessuno, tutto o nulla. Nessuno da solo si salva»).

Il libro di Kaiser, sotto tanti profili interessante e pregevole, tocca in più punti il nostro problema, ma non ne sente tutta la gravità. Così, nell'intervento delle Chiese sul terreno elettorale, Kaiser vede «un contributo sostanziale alla lealtà del cittadino nello Stato democratico» (p. 146); ciò significa che lo scrittore tedesco si limita a considerare i soli aspetti positivi di quella ingerenza. Il discorso diviene più meditato nelle pagine dedicate ai rapporti di neutralità e di parità tra i diversi gruppi sociali, ma anche stavolta la casistica è assai ridotta. Kaiser si limita a dire che una Chiesa mancherebbe ai suoi compiti se prestasse il sostegno della sua autorità ad un movimento di restaurazione o di reazione sociale, così come un sindacato verrebbe meno alla sua funzione istituzionale se s'impegnasse nelle polemiche

Gruppi sociali e lealtà

relative alla scuola pubblica e privata (pp. 208 s.). Riserve ancora più accentuate impone la pagina di Kaiser sulla « scelta » che l'individuo compie tra le lealtà in conflitto. Nell'esperienza inglese, riassunta con vivacità di linguaggio dal nostro autore a p. 317, « è il singolo a decidere anche gli inevitabili conflitti che nascono dalla pretesa di fedeltà avanzata dai diversi gruppi a cui l'individuo appartiene. Praticamente egli ha solo diritti e non ha doveri, anzi la ribellione è un dovere civile permanente ». Kaiser teme la scelta dell'individuo « asservito e maltrattato » dai gruppi (p. 310) e vede nello Stato il « solo garante della libertà dell'individuo di fronte alle oligarchie intermedie » (p. 320).

Sui gruppi di pressione vedi Jean Meynaud, *Les groupes de pression en France*, Paris, 1958; *Pressure Groups in Britain*, in « Pol. Quart. », 29 (1958), n. 1 (marzo); *Unofficial Government: Pressure Groups and Lobbies*, in « The Annals of the American Academy of Political and Social Science », settembre 1958; e infine il volume, a cura di H. Ehrmann, *Interest Groups on Four Continents*, Univ. of Pittsburgh Press, 1958, che raccoglie relazioni e dibattiti alla tavola rotonda dell'*Inter. Pol. Science Association*, settembre 1957. Il romanzo di Richard Brooks, *The Producer*, è apparso in Italia, ridotto, col titolo *Hollywood nuda*, nella collana dei « Romanzi del Corriere » (numero del 1.º luglio 1956). Il brano citato è tratto dall'edizione italiana, pp. 44 s.

Gli scrittori americani hanno ricordato la vicenda di Edoardo VIII d'Inghilterra. Con commossa dignità d'arte, Henry de Montherlant ha rappresentato nella figura di Pedro il conflitto tra un matrimonio dettato dalla ragione di Stato e un matrimonio d'amore: « Vivre partie avec l'Infante, et partie avec Jnès... vivre déchiré entre une obligation et une affection » (*La reine morte*, I, 3).

La vita di Gustavo Radbruch è raccontata da Fritz von Hippel, nell'introduzione a Radbruch, *Kleines Rechtsbrevier, Sprachbuch für Anselm*, Göttingen, 1954, pp. 6 ss. Il libro di von Hippel su gli ordinamenti « perversi » (*Die Perversion von Rechtsordnungen*, Tübingen, 1955) è una documentazione di tendenze, di istituti, di posizioni culturali che hanno portato, in sistemi giuridici della nostra recente esperienza, a sradicare i valori della verità della fedeltà della devozione (v., ad es., a p. 58, l'accento ai processi instaurati su denuncia di familiari dell'accusato). Di von Hippel vedi anche *Die nationalsoz. Herrschaftsordnung als Warnung und Lehre*, Tübingen, 1946, e da ult., sul costume e la religione nella formazione degli ordinamenti sociali, *Recht, Sittlichkeit und Religion im Aufbau von Sozialordnungen*, Tübingen, 1958.

Sulla fedeltà nella società familiare v. la *Lettera sul matrimonio (Ueber die Ehebriefe an den Grafen Kayserling)*, trad. Chiusano, Milano, 1958, di Thomas Mann. La lettera di Mann presenta una singolare inversione dei momenti: non è il matrimonio a generare il dovere di fedeltà, ma il bisogno di fedeltà è la causa dell'istituto (pp. 19 ss., e spec. p. 27).

Il tentativo di ordinare i concetti della morale sociale accolti nell'ordinamento giuridico è compiuto da Hueck, *Der Treuegedanke im modernen Privatrecht*, in *Sitzungsberichte der Bayer. Akademie der Wissenschaften*, phil. hist. Klasse, H. 7, München, 1947 (sotto il titolo

2887

La società pluralista

L'obbligo di fedeltà nel diritto privato moderno, la « Nuova riv. dir. comm. » 1949, I, p. 57, ne pubblicò una traduzione assai scadente; tra l'altro, il debito « prescritto », *verjährt*, vi diventa il debito « invecchiato » e il buon costume si trasforma nelle « buone usanze ». I risultati della indagine di Hueck son condensati in tre proposizioni (pp. 18 s.): « 1. - Non si può danneggiar nessuno in maniera contraria al buon costume. Nei rapporti coi terzi vale il limite del buon costume. 2. - Nei confronti di persone con cui ci si trova in una particolare relazione giuridica deve osservarsi la condotta richiesta dalla buona fede, con riguardo agli usi del commercio. Ciò vale anche per l'esercizio dei diritti; costituisce abuso del diritto, come tale illegittimo, l'esercizio contrario alla buona fede. 3. - Un obbligo di fedeltà sussiste là dove un vero rapporto comunitario leghi le diverse persone. L'obbligo di fedeltà obbliga ciascuno dei membri che partecipano alla comunità ad omettere ogni azione che danneggi gli interessi della comunità e gli interessi degli altri membri compresi dallo scopo della comunità, e lo obbliga a promuovere questi interessi, nell'ambito della attività condizionata dalla comunità ». Sull'obbligo giuridico di fedeltà v., sempre di Hueck, le pp. 12 ss. Secondo Hueck, il dovere di fedeltà riguarda non solo le comunità di diritto personale, matrimonio e famiglia, ma altresì le comunità di origine contrattuale, e cioè la società commerciale (e specialmente la società di persone, che è « comunità di lavoro, di patrimoni, di responsabilità e di rischio ») ed il rapporto di lavoro (significativa, al riguardo, la posizione del diritto inglese, che costruisce la relazione tra *master* e *servant* come rapporto di diritto personale, contro l'idea romana della *locatio conductio operarum*). Il dovere di fedeltà — è sempre Hueck che parla — non suppone necessariamente, come termini del rapporto, due o più persone fisiche: di *Treuepflicht* si può perciò parlare per l'organo in confronto della persona giuridica e per l'impiegato di fronte allo Stato. Quando invece tra più persone « sussistono concrete relazioni giuridiche, nate attraverso l'esistenza del diritto comune e per le quali è determinante il principio di buona fede, ma non v'è comunità di diritto personale » (p. 14), non si può ravvisare un dovere di fedeltà in senso tecnico. Perciò non v'è *Treuepflicht* nella comunione ereditaria, né nella situazione dell'azionista rispetto alla società per azioni. Naturalmente, l'intensità ed i confini del dovere di fedeltà variano da una comunità all'altra. Per avere un'idea della possibile diversa latitudine dell'obbligo di fedeltà basterà considerare due casi limite: si pensi da un lato alla completa comunione di vita dei coniugi, comunione che abbraccia l'intero ambito di tutti gli interessi immaginabili, dall'altro lato ad una società occasionale per il raggiungimento di uno scopo limitato, per esempio a due persone che decidono di giocare assieme ad una lotteria (p. 16).

La dottrina vede oggi con sospetto il ritorno al dovere giuridico di *fedeltà*, perché il termine, così come i vocaboli *onore* e *comunità*, appartiene alle « pompose parole e alle frasi altisonanti » del vocabolario usato dalla dottrina nazista (Hueck, p. 3). La dottrina nazista era giunta, di fatto, ad un'applicazione così larga ed incontrollata delle nozioni di comunità e di fedeltà, che ne risultavano alterati istituti e schemi tradizionali. Una « comunità » era stata vista persino nel rapporto tra debitore e creditore (Stoll, *Vertrag und Unrecht*, II, Tübin-

gen, 1936, p. 125), anzi la costituzione di ogni rapporto obbligatorio avrebbe dato origine ad una comunità (Würdinger, *Das subjektive Recht im Privatrecht*, in «Deutsche Rechtsw.», I, 1936, pp. 19 s.). La reazione dei nostri scrittori fu immediata. A proposito della comunità nascente dal contratto, si obiettò che, negandosi il conflitto degli interessi che è alla radice del contratto, si disconosceva al diritto la funzione di comporre gli interessi in contrasto (Betti, *Il quarto libro nel progetto del codice civile italiano*, in «Riv. dir. comm.», 1938, I, pp. 566 s.).

Nell'interpretazione dell'art. 2105 c.c. si usò un'apprezzabile prudenza. E perciò agli artt. 2086 e 2094 del codice civile — che sono le norme che usano il termine «collaborazione» per indicare il rapporto che corre tra l'imprenditore ed i dipendenti —, «da queste norme, più direttive che precettive», si vide sì trasparire «quella tendenza a concepire l'impresa come un vivente organismo, che conta per la sua effettiva esistenza», un omaggio «alla concezione germanica, ora dominante, della *Gemeinschaft*, riflesso particolare della *Volksgemeinschaft*, ma si sottolineò che si trattava di «un temperato omaggio, secondo il senso realistico che ci distingue» (Santoro-Passarelli, *L'impresa nel sistema del diritto civile*, in «Riv. dir. comm.», 1942, I, p. 135). Anche Riva Sanseverino, *Obbligo di fedeltà e concorrenza del lavoratore*, in «Jus», 1943, p. 187, non vede nell'art. 2105 un mutamento nella tradizionale concezione del rapporto di lavoro come rapporto di scambio.

L'avversione alla nozione giuridica di «fedeltà», applicata al rapporto di lavoro, conserva questa sua ragione «politica» anche in Mancini, *La responsabilità contrattuale del prestatore di lavoro*, Milano, 1957, spec. pp. 84 ss., pp. 126 ss.; per Mancini «le situazioni passive contenute nell'art. 2105 si risolvono in meri obblighi di correttezza o, volendo ulteriormente specificare, in obblighi diretti alla conservazione della sfera giuridica in cui il lavoratore si trova inserito». La comunità di impresa, col conseguente dovere di fedeltà, potrebbe esser rivelata solo da taluni istituti, ancora irrealizzati nel nostro ordinamento, primo fra tutti il potere di codecisione. La contraria opinione di Nikisch, *Arbeitsrecht*, I, Tübingen, 1955, p. 127, secondo il quale «la comunità d'impresa è il suolo su cui crescono i diritti di codecisione», ma essa resta una comunità anche se non vi alligna l'albero della cogestione, è criticata da Mancini perché è costretta a ricorrere, per mantenersi, «a criteri non più giuridici, ma a volta a volta sociologici o psicologici, quali, appunto, il sentimento della reciproca appartenenza o il c.d. "ordinamento comune di vita"» (*Leggendo l'«Arbeitsrecht» di Arthur Nikisch*, in «Riv. trim. dir. e proc. civ.», 1957, p. 318). Solo l'attuazione dell'art. 46 della Costituzione potrebbe creare, sempre per Mancini (*Personale occupato nell'impresa e commissioni interne*, in «Dir. dell'economia», 1957, p. 1193), la «comunione dell'esercizio» estranea al sistema del codice, ed allora, nel rapporto comunitario, acquisterebbero «specialissima importanza due posizioni reciproche che, caratteristiche del diritto delle persone, e pertanto, in misura più o meno notevole, di qualsiasi situazione comunitaria nei suoi rapporti interni (si pensi al matrimonio o alla famiglia), sono radicalmente ignote alla materia dei contratti con causa di scambio:

La società pluralista

l'obbligo di fedeltà per quanto concerne i lavoratori e l'obbligo di assistenza con riguardo all'imprenditore ».

Sulla concorrenza sleale v. Ascarelli, *Teoria della concorrenza e dei beni immateriali*, Milano, 1956, ed in particolare pp. 122 ss., sul concetto di slealtà (la slealtà deriva in modo autonomo dalla violazione dei principi di correttezza professionale, e riposa sull'illiceità del mezzo usato, indipendentemente dallo sviamento di clientela). Nello stesso libro (pp. 45 ss.), si vedano le pagine sull'obbligo di fedeltà del lavoratore e sul divieto di concorrenza del socio nella società di persone.

Sulla lealtà nel gioco v. Huizinga, *Homo ludens*, Torino, Einaudi, 1949, p. 29 (c'è però, si legge nella pagina, qualcosa che vale più della lealtà, ed è la fede nel gioco, la mancanza di scetticismo; perciò i giocatori perdonano al baro « che in apparenza continua a riconoscere il cerchio magico del gioco », piuttosto che al guastafeste che « infrange il loro mondo stesso »). Sui rapporti tra assicurazione e scommessa v. Viterbo, *Il contratto di assicurazione*, in « Riv. dir. comm. », 1932, 1, p. 40.

Sull'art. 2301 cod. civ. v. Ceccopieri, *Divieto di concorrenza nelle società in nome collettivo*, in « Nuova riv. dir. comm. », 1947-48, II, p. 69. Sugli *interlocking directorates* v. A. B. Levy, *Private Corporations and their Control*, London, 1950, I, pp. 124 ss. Nel recensire in « Riv. delle società », 1958, p. 340, proponendo altri motivi di ricerca, il mio saggio sulle società intermedie, Mignoli ha ricordato (con Schilling, *L'evoluzione del diritto delle società*, ecc., *ivi*, 1957, p. 187) un caso di conflitto di lealtà occorso alla pratica tedesca: la partecipazione allo sciopero di un impiegato, membro dell'*Aufsichtsrat* della società.

Sui contratti parasociali è apparso un volume di Cottino, *Le convenzioni di voto nelle società commerciali*, Milano, 1958; in giurisprudenza, una pronuncia della Cassazione, 5 luglio 1958 (in « Temi », 1958, p. 469), ritiene che il problema della validità vada impostato e risolto in relazione al contenuto del patto. Le convenzioni di voto hanno costituito materia di due progetti di legge, il primo del Centro italiano di studi giuridici (*La disciplina dei sindacati azionari*, Milano, 1955), il secondo di Ascarelli.

Sull'obiezione di coscienza, l'opinione ricordata nel testo è di Capograssi, *Obbedienza e coscienza*, in « Foro it. », 1950, II, c. 47, a commento della sentenza del Trib. militare di Torino 30 agosto 1949 (su cui si v. anche la nota in « Riv. it. dir. pen. », 1949, p. 421, *Il « caso Pinna »: obiezione di coscienza o rifiuto di obbedienza?*).

Sulla posizione del sacerdote cattolico nella società civile v. il breve saggio di J. Lafarge, S. J., *The Loyalty of the Priest*, in R. M. Mac Iver, *Integrity and Compromise, Problems of Public and Private Conscience*, New York, 1957, pp. 9 ss.

Sul caso di Prato v. per tutti Gismondi, *La potestà di magistero degli organi ecclesiastici ed i suoi limiti*, in « Foro it. », 1955, II, c. 75, Giacchi, *Sovranità della Chiesa nel proprio ordine e limiti della giurisd. statale*, in « Riv. del dir. matrim. e dello stato delle persone », 1958, p. 361, e, dagli ambienti di cultura laica, v. Moscon, *Il vescovo, lo Stato e il cittadino*, in « Il Ponte », 1958, p. 67, e C. P., *Guerra di religione*, in « Passato e presente », 1958, p. 336.

Sulla posizione della Chiesa cattolica di fronte ai doveri fiscali del

Gruppi sociali e lealtà

cittadino v. il saggio di P. Bigo, *Faut-il payer ses impôts? Conscience chrétienne et fiscalité*, in «Revue de l'Action populaire», 1958, p. 1068. La giustificazione della frode fiscale e delle dichiarazioni infedeli si appoggia su tre ragioni: 1. - la frode è già prevista dal legislatore e di conseguenza le imposte sono maggiorate; 2. - una legge ingiusta per eccesso o per ineguaglianza di trattamento rende lecite le «compensazioni occulte» del contribuente; 3. - si può violare la legge se un'applicazione rigorosa si risolve in un danno irreparabile alla persona o all'impresa sanamente gestita.

Sulla giustizia amministrata dai gruppi privati v. Meyer-Cording, *Die Vereinsstrafe*, Tübingen, 1957 (in particolare, circa la pretesa delle associazioni d'irrogare sanzioni anche a persone non appartenenti al gruppo, pp. 137 ss.); e sul libro vedi più avanti, p. 122.

Quanto alla letteratura americana, oltre ai contributi apparsi in «Confluence», 1954, sull'etica della lealtà, ricordiamo i volumi di Barth, *The Loyalty of Free Men*, New York, 1951, con pref. di Z. Chafee, di Commager, *Freedom, Loyalty, Dissent*, Oxford Univ. Press, 1954, di Morton Grodzins, *The Loyal and the Disloyal (Social Boundaries of Patriotism and Treason)*, Univ. of Chicago Press, 1956, e di John H. Schaar, *Loyalty in America*, Univ. of California Press, 1957; col titolo *Il pericolo del conformismo*, il libro di Commager è apparso nelle ed. del Mulino nel 1956 (trad. di A. Prandi).

Dal libro di Grodzins (p. 42) ho ripreso le parole del giovane criminale (che è Mark Benney, *Low Company*, New York, 1952, pp. 3 s.) sulla devozione alle regole della società del delitto. Sempre del volume di Grodzins vanno ricordate le pagine sull'obiezione di coscienza (pp. 18, 52, 136), sulla lealtà nella dottrina del primo cristianesimo e nella società medievale (pp. 9 s.), sull'opposizione parlamentare nel sistema britannico (p. 58), su lealtà e conformismo nei regimi dittatoriali (pp. 69 ss.), sui limiti che uno Stato accorto deve rispettare nell'imporre la «lealtà» ai cittadini (p. 215). Il libro contiene esemplificazioni elementari del conflitto di lealtà (pp. 49 s.), richiami letterari (pp. 44, 131, 151), episodi della nostra storia recente. In più punti si affaccia una spiegazione del fenomeno in termini psicanalitici: così quando si dice (p. 67) che i gruppi lottano per ottenere la fedeltà dei cittadini come i bambini per conquistare l'amore dei genitori o si sostiene (p. 216) che la slealtà «comes for the alienated when he joins the crowd behind a new leader... to the socialized where he can no longer successfully juggle his numerous loyalties».

Anche il libro di Schaar ricorre talvolta a spiegazioni psicanalitiche (v., a pp. 115 ss., le pagine su alienazione e bisogno della comunità); altre volte cerca di teorizzare posizioni politiche e culturali dell'America contemporanea (pp. 122 ss.). Per Schaar (p. 40) la vita di un individuo «è la registrazione di lealtà che si vanno allargando, dalla famiglia al vicinato, alla scuola, alla Chiesa, fino alla classe e alla nazione». Strettamente connessa all'appartenenza al gruppo è la possibilità di tradire: *hospes* e *hostis* hanno la stessa radice, l'originario significato di *rivalis*, da *rivus*, è quello di compagno (p. 17). Sempre di Schaar, sull'obiezione di coscienza, v. le pp. 43 s.

Il libro di Commager è legato all'ultima esperienza americana; è di Commager (p. 61) il giudizio che si tratta d'una manifestazione

2891

41

La società pluralista

di « paura e sospetto, ignoranza e superstizione, arroganza e vanità ». Sulla figura della *guilt by association*, e per una valutazione anche giuridica, v. pp. 59 ss. Riprendendo le idee e quasi le parole di Parker sull'importanza del tradimento nella storia d'America, Commager conclude (p. 98) che l'America « was born of revolt, flourished on dissent, became great through experimentation ».

Tanto Commager (p. 68) che Barth (p. 33) sottolineano come il semplice « prestito » del nome ad un'associazione non possa considerarsi in ogni caso come adesione all'ideologia e al programma. Il socio d'una associazione politica si troverebbe spesso in una situazione non diversa da quella dell'azionista di una società anonima, e cioè nell'impossibilità di esercitare influenza o controllo. Il libro di Barth pone in evidenza come l'attività dei comitati d'inchiesta abbia, in generale, colpito i collaboratori ed i fautori del *New Deal* rooseveltiano.

2892

Un esame rigorosamente giuridico della figura della *guilt by association* è compiuto in una nota della « Univ. of Chicago Law Rev. », vol. 17, 1949-50, p. 148 (*Guilt by Association - Three Words in Search of a Meaning*). La conclusione è che « le leggi che puniscono l'associarsi in sé come reato, così come le leggi che puniscono l'associarsi con persone di cattiva condotta, possono offendere le garanzie costituzionali della libertà individuale o, come le leggi che dichiarano responsabili tutti i membri d'un'associazione che persegue un programma illegale, possono violare la regolarità del processo a causa della loro vaga ed incerta applicazione, ma non estendono l'area della responsabilità personale » (p. 157), come non l'allargano i principi della responsabilità del committente per il fatto del commesso e della persona giuridica per il fatto dell'organo. Nella Carta di Norimberga, ritiene l'articolista, non erano previste ipotesi di « delitto per associazione ».

Decisamente critico, e sul piano giuridico, soprattutto per la segretezza della prova (p. 610), e sul piano politico, l'intervento di J. Lord O' Brian, *Loyalty Tests and Guilt by Association*, in 61 «Harvard Law Rev. », 1947-48, p. 592.

Nei contributi sollecitati dalla « Col. Law Rev. », vol. 51, 1951, pp. 545 ss., sul tema *Security and Civil Liberties*, le obiezioni e i pericoli sono avvertiti, ma il giudizio è sostanzialmente favorevole, in Richardson, *Federal Employee Loyalty Program*, p. 546, persino in ordine alla mancata indicazione della fonte dei fatti contestati (anzi, a p. 457, Richardson ammonisce che « il tempo di chiudere la porta del Governo è prima che il cavallo della lealtà sia rubato, non dopo »). Più misurato, come già rilevammo, l'atteggiamento inglese (Boutecou, *The English Policy as to Communists and Fascists in the Civil Service*, p. 564); ma è forse troppo ottimista la convinzione che la pronuncia d'un comitato decida solo « che una certa persona è inadatta per un particolare posto, e non porta con sé... alcuna stigma morale » (p. 579). J. Marshall, *The Defence of Public Education from Subversion*, p. 587, si occupa della libertà accademica e del giuramento dei docenti, e sente il pericolo delle denunce consentite agli allievi nella scuola, come incoraggiamento allo spionaggio (p. 598), ma poi conclude per un incerto e discutibile « dovere della verità » del docente, un dovere che assume anche un contenuto d'ideologia politica (p. 604).

Sulle diverse forme della disobbedienza civile v. David Spitz, *De-*

Gruppi sociali e lealtà

mocracy and the Problem of Civil Disobedience, in 48 « Amer. Pol. Science Rev. », 1954, p. 386 (che s'apre col coro dell'*Antigone* sofoclea; la raccolta di saggi dell'Università di Chicago s'apre col lamento di Geremia). Spitz (p. 389) pone anche un altro grave problema, quello delle conseguenze non legali, e cioè delle conseguenze sociali ed economiche, dell'inchiesta; ma qui forse si passa al problema vastissimo dell'intimità privata aggredita dalle diverse tecniche e dalle pretese della società (R. H. Rovere, *The Invasion of Privacy*, in 27 « The American Scholar », 1958, p. 413, che apre un dibattito sul tema).

Sotto il profilo storico, si è scritto che il problema sembra nuovo, ma è in realtà antichissimo. Lo avrebbe conosciuto e sofferto la società medievale, nel tentativo di conciliare e poi di ridurre ad unità romanità e cristianesimo: Hugh Nibley, *The Unsolved Loyalty Problem: Our Western Heritage*, in 6 « The Western Pol. Quart. », 1953, p. 631.

Degni di nota gli interventi di Archibald Mac Leish, professore ad Harvard, poeta ed autore drammatico: *Poetry and Opinion*, Univ. of Illinois, Urbana, 1950; *Freedom Is the Right to Choose, An Inquiry into the Battle for the American Future*, Boston, The Beacon Press, 1951; *Loyalty and Freedom*, in 22 « The American Scholar », 1953, p. 393; v. anche la lirica *The Treason Crime*, in *Active and Other Poems*, Random House, New York, 1948, p. 55. Mac Leish aveva, nella *Caduta della città*, disegnato il quadro del desolato squallore della dittatura. A suo giudizio, è la sfiducia nell'uomo e nella libertà che ha provocato la politica d'ipocrisia e d'intimidazioni (*Loyalty and Freedom*, cit.); di qui la necessità di tornare « a credere nell'uomo, non solo come vi credono i cristiani, per misericordia, o come vi credono i democratici, per dovere di lealtà, ma anche come vi credevano i Greci, per orgoglio » (*Freedom Is the Right*, p. 152). L'onestà e l'indipendenza di giudizio del nostro A. son confermate dal saggio sulla poesia e la critica, immaginario dialogo in difesa d'un premio letterario toccato ai *Canti pisani* di Ezra Pound: « Qualsiasi tentativo di giudicare la poesia dal di fuori dell'arte, secondo criteri estrinseci di virtù politica o religiosa o economica o patriottica, si risolve soltanto in controllo dall'esterno, e cioè nella censura o, peggio ancora, nel piegare la poesia agli scopi dello Stato o del partito o della Chiesa o del gruppo di pressione più chiassoso » (*Poetry and Opinion*, pp. 34 s.).

La filosofia della fedeltà, formulata da Josiah Royce, ha suscitato frequenti interessi, negli ambienti più diversi: in Francia è uscita nel dopoguerra una nuova edizione curata da J. Morot-Sir (Ed. Mouton, Aubier, Paris, 1946), in Italia il libro di Royce fu tradotto nel 1911 per Laterza e nel 1948 è apparsa la terza ed. degli *Estratti de La filosofia della fedeltà*, a cura di Modugno (*ivi*, a pp. 43 ss., l'esaltazione della fedeltà alla fedeltà, criticata da Kirk, *Conformity and Leg. Committees*, cit.; l'insistenza di Kirk sull'amabilità della causa da servire, come condizione e giustificazione della fedeltà, pecca di altrettanta vaghezza).

Su *Pinky* di E. Kazan v. Noble, *Il negro nel film*, ed. Bocca, Roma, 1956, pp. 226 ss. (ma le pagine citate sono di L. Quaglietti, che ha aggiornato il libro); *Focus* di Arthur Miller è apparso, nel 1958, nella traduzione di B. Tasso, nelle ed. Sugar, Milano. Sullo « scandalo della

2893

43

La società pluralista

anima» v. Aristarco, *La folla in Kazan e Kubrick*, in «Sipario», n. 151, novembre 1958, p. 18.

A Sleep of Prisoners di Christopher Fry è apparso nelle ed. dell'Oxford Univ. Press, London, 1951; i versi riportati nel testo sono alle pp. 29-32. Il contrasto tra Abramo e Isacco s'accentua nel senso che il primo crede alla necessità del sacrificio per realizzare il destino e la libertà dell'uomo («For our better freedom — which makes us living men: for what will be — the heaven on earth, I have to bind you — with cords, and lay you here on the stone's table»), il secondo è convinto, ancora dopo l'intervento dell'Angelo, dell'inutilità del sacrificio («The houses are beginning to come to light. And so it would have been if the knife had killed me »).

2894

Sul «dilemma» di Abramo, alla luce della dottrina di Kierkegaard e del pensiero tomista, v. da ultimo D. A. Goulet, *Kierkegaard, Aquinas, and the Dilemma of Abraham*, in 32 «Thought», 1957, p. 165. A giudizio di Goulet (p. 188), «Soeren Kierkegaard ha messo a nudo la prepotente unicità dell'atto religioso, San Tommaso ha posto in luce la connessione dell'atto unico col mondo dell'universalità»; per il filosofo dell'esistenza si ha la «sospensione», per l'autore della *Summa* si ha la «trascendenza» della legge morale, nella prova terribile a cui Abramo fu chiamato.

FRANCESCA BENATTI

Democrazia e populismo

(a proposito di un saggio di Natalino Irti)

Amartya Sen ha constatato efficacemente come “in qualsiasi età e clima sociale, ci sono alcune convinzioni che comandano rispetto come una sorta di regola generale, come un’impostazione predefinita in un programma di computer. Sono considerate giuste, a meno che la loro validità sia in qualche modo esattamente negata. Mentre la democrazia non è ancora praticata universalmente e non è universalmente accettata, nel clima generale mondiale la governance democratica ha ora raggiunto lo status di essere considerata generalmente giusta”. Tuttavia, una delle difficoltà maggiori si rinviene da sempre nelle incertezze della stessa definizione di “democrazia”. Popper, pur sottolineando che i problemi terminologici non sono mai importanti, chiarisce che “in questo caso, l’uso di un unico termine “democrazia” per indicare sia una certa forma di governo che certi valori sociali e forme di vita sociale ha condotto ad una confusione, detta approssimativamente tra mezzi e fini: mezzi politici e fini sociali individuali. Come conseguenza mezzi politici necessariamente imperfetti vengono difesi ed esaltati come fossero fini in se stessi”. La complessità è poi avvertita con riferimento sia alla discrepanza tra il modello ideale e la sua realizzazione concreta anche per la frequente coesistenza di elementi democratici ed autoritari in numerosi Stati sia con riguardo alla evoluzione che essa ha avuto nei secoli.

Oggi il dibattito si concentra soprattutto sulla crisi della democrazia. Infatti, da un lato si è assistito al fallimento delle ultime ondate di democratizzazione nonché all’affermarsi di democrazie illiberali o regimi, dall’altro il consenso ottenuto dai populismi nelle democrazie consolidate ha suscitato preoccupazioni. Il fenomeno non pare nuovo, ma assume caratteri diversi. Negli anni ’70 del secolo scorso, infatti, consisteva soprattutto in una perdita di “government legitimacy”, mentre rimaneva salda la “regime legitimacy”, cioè il sostegno alla democrazia. Oggi

questo sembra messo in discussione. Dati empirici mostrano una crescente disillusione, soprattutto nelle fasce più giovani o benestanti della popolazione nei confronti della stessa idea di democrazia, considerata non più “the only game in town”, e una progressiva fascinazione per le democrazie illiberali o i regimi guidati da personalità carismatiche. In base a questa teoria si tratterebbe di una fase di crisi non tanto del supporto specifico quanto di quello diffuso nei confronti della democrazia stessa. Le posizioni sono variegata, tuttavia devono essere fatte alcune distinzioni. Sono, infatti, differenti i casi di transizioni democratiche non riuscite o di arresto delle “waves of democratization” dalle tensioni che colpiscono le democrazie mature. I fattori che portano al fallimento di progetti di democratizzazione possono essere interni, relativi cioè alle particolari condizioni economiche, sociali, culturali, politiche o religiose dei paesi, oppure derivanti da interventi esterni, che, pur tentando di favorire certi processi, si fondano su presupposti erronei o forzano situazioni delicate. Si rileva come difficilmente si possa rinvenire un modello unitario di transizione adeguato a tutte le fattispecie o la democrazia si possa instaurare “as we know it” con le stesse caratteristiche in tutti gli Stati. Inoltre nelle democrazie mature si avverte la tendenza a qualificare come “populiste” tutte quelle ideologie o politiche che sembrano distaccarsi da una certa uniformità di pensiero della tecnocrazia al potere come sottolinea Irti con chiarezza. La definizione di questo fenomeno tentata fra gli altri da Canovan, Lachau, Meny e Surel è, infatti, complessa giacché può riguardare ipotesi diversissime fra loro, ma anche specifiche politiche. Oggi il termine sembra ricomprendere “quei movimenti che enfatizzano gli interessi, i tratti culturali, e le emozioni spontanee della gente comune in opposizione alle élites privilegiate. La legittimità deriva dall’appellarsi alla volontà popolare, attraverso incontri di massa referendum o al-



tri strumenti di democrazia diretta senza attenzione ai pesi e contrappesi o ai diritti delle minoranze”.

È stato messo in luce come le criticità attuali derivino “dal dilemma di un mondo che, alla fine del secolo aderisce a un tipo particolare di democrazia politica, ma che nello stesso tempo deve fronteggiare problemi per risolvere i quali l’elezioni di parlamenti o di parlamenti pluripartitici non serve a nulla, quando addirittura complica le soluzioni...È il dilemma di un’epoca in cui il governo può-e alcuni direbbero deve essere “del popolo” e “per il popolo”, ma che in nessun senso operativo può essere esercitato “dal popolo” o neppure dalle assemblee rappresentative elette tra coloro che scendono in lizza per il voto popolare”. Le opzioni sarebbero, dunque, rinvenibili solo in un processo decisionale che si sviluppa al di fuori del contesto politico ed elettorale con una mimetizzazione delle autorità oppure nella affermazione di una democrazia plebiscitaria, che si avvicina al populismo.

La tesi non sembra del tutto condivisibile, seppure inquadra con chiarezza quella che pare essere, secondo la maggioranza della dottrina, la situazione odierna. La democrazia liberale nasce, infatti, come compromesso fra due diverse tendenze: la necessità di


rispettare la volontà della maggioranza e al contempo quella di proteggere i diritti delle minoranze, garantendo la libertà di tutti i cittadini attraverso meccanismi di pesi e contrappesi. Si tratta di un sistema “ibrido”, che può causare insoddisfazioni con riguardo a entrambi gli obiettivi. Il populismo trova, dunque, nelle tensioni della collettività e nella mancata rispondenza della classe politica alle sue richieste una legittimità e sfera operativa. La critica al fenomeno considerato pericoloso argomenta dai rischi che esso comporta, ma incontra dei limiti nel momento in cui postula la rinuncia ad un certo grado di democraticità a favore della tecnocrazia allo scopo di garantire la democrazia stessa. Emerge, dunque, come il problema andrebbe diversamente impostato non sulla base di un conflitto fra élites, populismo, democrazia quanto nella ricerca di un equilibrio effettivo fra di essi e nel riconoscimento della legittimità di opinioni e aspirazioni differenti dall’ideologia dominante.

Mentre, infatti, devono essere evitati gli eccessi della maggioranza come già illustrato da Madison, non possono essere completamente ignorati i suoi bisogni o preferenze, che devono essere accolti per quanto possibile. La difficoltà nel rapportarsi a certe esigenze, reputandole pericolose, da un lato mostra in re ipsa una crisi democratica, trattandosi di una forma di paternalismo oligarchico, dall’altro aggrava proprio questo distacco reale o percepito fra le élites e la collettività. Non si assiste, dunque, ad una crisi della democrazia quale idea in sé, ma il declino del supporto diffuso sembrerebbe coinvolgere “questa democrazia”. Peraltro come è stato chiarito da Bobbio riprendendo anche le parole di Pasternak: «È successo più volte nella storia. Ciò che era stato concepito come nobile e alto, è diventata rozza materia. Così la Grecia è divenuta Roma. Così l’illuminismo russo è divenuto la rivoluzione russa». Così...il pensiero democratico e liberale di un Locke, Rosseau, Tocqueville, di un Bentham e di un John Stuart Mill è divenuto l’azione di ... (metteteci voi il nome che credete non avrete difficoltà a trovarne più d’uno)”. In tal senso, evidenziando come la democrazia risulti più complessa in una società caratterizzata da spinte centrifughe, vengono elencate le sue promesse non mantenute quali la persistenza delle oligarchie, la forza dei gruppi di interesse, la forza dei poteri invisibili, lo spazio limitato, la scarsa preparazione politica con la conseguente apatia del cittadino.

L’erosione del principio della separazione dei poteri e l’incremento delle scelte di policy significative da

parte di istituzioni dalla natura anti-maggioritaria che irrompono in ambiti tradizionalmente riservati al legislatore creano problemi di legittimità e di democrazia. Ciò non deve portare ad una visione idealizzata del potere legislativo quale espressione perfetta della volontà popolare: correttamente si evidenzia come le scelte siano spesso il risultato di compromessi fra diversi gruppi di interesse o di influenze non sempre evidenti e non necessariamente rispondenti alle preferenze della collettività oppure di una non adeguata preparazione. Va però notato come certe scelte di policy che toccano la vita dell'individuo dovrebbero essere decise da coloro che lo rappresentano e non da soggetti terzi che difettano di accountability. Altrettanto problematica è la devoluzione da parte degli Stati di questioni rilevanti a organizzazioni internazionali per la necessità di controllare i mercati e affrontare in modo efficiente questioni ormai di natura transnazionale.

La forza attuale della tecnocrazia non pare più giustificabile con l'argomento che certe questioni per la loro complessità non possono essere decise dall'uomo medio. Se questo è vero, da un lato si constata come il tecnico dovrebbe decidere le modalità, ma non gli obiettivi, dall'altro l'argomento ha minor forza di fronte a risultati non più considerati soddisfacenti. Soprattutto, la rilevanza di autorità, corti, istituzioni non maggioritarie, unitamente ad una realtà soprattutto economica slegata dallo stato nazionale, evidenzia come l'ambito riservato alle scelte prese da istituzioni democratiche maggioritarie sia sempre più evanescente. Se la democrazia non può più essere pura, non è neppure però prospettabile un sistema che non comprenda le ragioni della maggioranza e che si allontani in modo significativo dall'ideale "dal popolo", "del popolo" e "per il popolo", come sembra avvenire nella realtà odierna. Questa osservazione può prestarsi alla medesima obiezione mossa al populismo e cioè l'impossibilità di considerare popolo ed élites come due gruppi omogenei. Tuttavia, la limitata considerazione per una volontà popolare, che seppur non unitaria tende ad emergere, pone il problema della incertezza dell'identità del decisore, dei suoi limiti e dei criteri di riferimento e perciò apre



scenari in cui sfuma la stessa nozione di democrazia. Nell'articolo di Irti il tema del populismo è affrontato con la consueta lucidità, e ne mostra le contraddizioni. Esso si inserisce in un discorso globale affrontato in numerose sue opere come la crisi dell'ideologia e l'affermazione della tecnocrazia e della tecnologia, il rapporto fra stato e mercato, la funzione del diritto in una realtà globalizzata e le sue connessioni con il capitalismo. L'analisi è efficace e penetrante, perché riposa su una profonda conoscenza delle filosofie, delle teorie generali del diritto e dello stato e della sociologia, che gli permette di sfuggire all'uniformità di vedute e ai luoghi comuni tipici della dottrina attuale, superandoli. Irti è un giurista che illumina, perché sa cogliere le tensioni centrali della società e le dinamiche della modernità con una forza e una raffinatezza di pensiero rare nel panorama attuale non solo giuridico.

SHELL
MOTOR OIL

nicoline

Anche
alle temperature
più elevate
i lubrificanti Shell
assicurano la migliore difesa del motore
conservando sempre la viscosità necessaria
per evitare il diretto contatto
fra le superfici metalliche in movimento

FRANCESCO BENATTI

L'“Obbligazione” (un cammino)

49

1. Uno scrittore di grande spessore ci ricorda che “il diritto – che è volontà di dar forma e contenuto all'altrui volontà (questa è l'essenza del comando) – ci giunge per il tramite di parole, e appieno si identifica con il discorso che uomini si rivolgono imperativamente ad altri uomini. Di qui l'essenziale problema del linguaggio giuridico: parole scelte, nessi grammaticali e sintattici, brevità o larghezza della frase”¹. Il diritto è, dunque, parola e da essa si parte per la costruzione giuridica e per l'interpretazione. Il testo, cioè la parole o l'insieme delle parole, vincola l'interprete, non può andare oltre; il che non vuole dire ripiegarsi sulla mera espressione linguistica, ma scegliere, di fronte al caso concreto, quel significato, tra i possibili, racchiusi nella parola. Un suo superamento non è attività di interpretazione, ma creazione di una norma o di un principio.

Le parole con cui si esprimono le norme, risentono dello svolgersi della storia dell'uomo. Vi sono parole che si tramandano dall'antichità e forse hanno una durata per sempre; altre sono affiorate nell'epoca intermedia e nei tempi più recenti; nella modernità vengono utilizzate ancora delle nuove purtroppo anche in un lessico che non è il nostro; forse nel futuro saremo in presenza di un linguaggio che nulla a che vedere con la finezza della tradizione che fino ad oggi ci ha accompagnato.

Le parole possono subire mutamenti nel percorso del tempo che ampliano o restringono l'ambito del loro senso; basta che non predomini vaghezza e imprecisione, misteriosità lessicale, emotiva, demagogica e ideologica, perché così si ridurrebbero al servizio della classe egemone o si assoggetterebbero al decisionismo incontrollato del giudice²: l'atmosfera sarebbe inquinata da soffi di antidemocrazia.

1. IRTI, *I cancelli delle parole*, Napoli, 2015, p. 40.

2. Cfr. IRTI, *op.cit.*, passim.

2. Si deve ai bravi allievi di Carlo Castronovo, Antonio Albanese e Andrea Nicolussi, oggi affermati giuristi, l'invito a dedicare al loro maestro uno scritto su “Le parole del diritto”. L'ispirazione nasce dal clima che hanno respirato fin dall'inizio dei loro studi: in quell'invito scrivono che “Carlo Castronovo ci ha insegnato che gli istituti giuridici vivono nelle parole che li esprimono e che ci permettono di comunicare nell'orizzonte di una cultura generale di cui il diritto è parte. Le parole del diritto sono, del resto, anche i costitutivi della dogmatica, elemento ordinante e garanzia di autonomia della scienza giuridica”.

3. Il passo di Albanese e Nicolussi evoca l'insegnamento di Luigi Mengoni, maestro mio e di Carlo Castronovo, e in sintesi ne riassume l'indirizzo metodologico che noi due (e anche Francesco Realmonte che purtroppo non è più con noi) abbiamo sempre seguito non per ossequioso rispetto, ma perché convinti che fosse l'unica via per intraprendere lo studio del diritto. Mengoni era solito dire: “leggi bene il codice [a quei tempi era il solo libro di norme per il civilista] e troverai la soluzione di ogni problema”. E questo comando merita di essere osservato.

Va, dunque, ripercorso il cammino che fin dall'inizio mi ha indicato Mengoni, non già per una forma di celebrazione di una scuola, ma per un richiamo ad un metodo che dovrebbe essere ripreso con l'abbandono di una moda che sembra affacciarsi in questi tempi con sempre maggiore intensità, la quale al testo e alle parole preferisce criteri sovra-linguistici e sovra-positivi in un fluire scomposto e lacunoso che viene chiamato storia³. Si è alzato il manifesto che è “giunta l'ora di deporre dal trono intangibile il legislatore, sovrano ormai stanco, e di desistere dal con-

3. IRTI, *op.cit.*, p. 64 e 65.

clamare un assolutismo giuridico decisamente fuori tema”⁴.

4. La prima parola su cui Mengoni ha richiamato la mia attenzione è stata: “obbligazione”. Aveva di recente pubblicato nel 1954, sulla “Rivista di diritto commerciale”, l’incomparabile monografia su “Obbligazioni di ‘risultato’ e obbligazioni di mezzi (Studio critico)”⁵ e nel 1957, sempre nella stessa Rivista, una nota sentenza, che Carlo Castronovo ha definito “quasi un trattato”, “Sulla natura della responsabilità precontrattuale”. Ha iniziato con una lezione su quella parola, che sarà al centro di tutta la sua produzione sull’obbligazione, pur se nel divenire del tempo ha apportato ulteriori approfondimenti e specificazioni⁶.

Luigi Mengoni mi ha spiegato che la concezione del passato, da me appresa da Biondo Biondi e Domenico Barbero, che la qualificava come rapporto elementare, incentrato sul dovere di prestazione del debitore cui il creditore ha diritto, in presenza dell’art. 1175 – collocato nelle disposizioni preliminari della parte generale delle obbligazioni insieme all’art. 1173 (sulle fonti) e all’art. 1174 (sui caratteri della prestazione) – si è trasformato in rapporto complesso (chiamato anche rapporto fondamentale o organismo) in cui – all’obbligo primario di prestazione – fanno da cornice una serie di obblighi accessori che trovano la loro fonte nell’art. 1175, i c.d. “doveri di protezione” che hanno carattere di reciprocità, essendo in capo sia al debitore sia al creditore e che sono di varia natura: strumentali, integrativi oppure autonomi, tutti coordinati in un nesso funzionale unitario.

Tra questi si colloca l’obbligo di conservazione volto alla tutela dell’interesse di ciascuna delle parti a non essere danneggiata nella propria persona e nei propri beni. È vero che tale interesse esiste prima ed indipendentemente dall’esistenza di un rapporto obbligatorio ed è protetto dall’art. 2043 c.c., ma queste perplessità sono superate, nel nostro ordinamento, in presenza degli artt. 1681 e 2087 c.c. Poiché in taluni contratti – e qui sono citati quelli di trasporto e di lavoro – il raggiungimento del risultato atteso dai contraenti non può essere conseguito se una parte

4. GROSSI, *Ritorno al diritto*, Bari, 2015, p. 78.

5. Sulla quale v. l’attenta analisi di DE LORENZI, *Diligenza, obbligazioni di mezzi e di risultato*, in *Contr. e impr.*, 2016, p. 456 ss.

6. La più importante produzione di Mengoni sulle obbligazioni è stata raccolta da A. Albanese, A. Nicolussi, C. Castronovo nel volume *Scritti*, II, Milano, 2011.

non tiene una condotta tale da salvaguardare la persona e i beni dell’altra, le indicazioni normative dirette a siffatta “protezione” di un soggetto hanno per oggetto lo stesso interesse di protezione previsto, nel rapporto obbligatorio, dall’art. 1175, il quale – proprio per la sua portata generale – è fonte di un obbligo di conservazione, analogo, per funzione, a quello di avviso, informazione ecc., ove si manifesti, nell’esecuzione del rapporto contrattuale, l’esigenza di tutela dello specifico interesse di salvaguardia. La responsabilità che consegue alla violazione di questo dovere è, dunque, di natura contrattuale⁷.

Venendo ad illustrare la teoria di doveri di protezione, Mengoni accennò al fatto che tali doveri sorgono, per effetto della clausola di buona fede prevista dall’art. 1337, anche nella fase delle trattative e il tema della *culpa in contraendo* mi fu suggerito come studio per un lavoro monografico.

5. Da questa configurazione dell’obbligazione già al tempo dei primi colloqui con Luigi Mengoni sono emersi alcuni aspetti che guideranno la dottrina negli anni successivi.

Luigi Mengoni ha distinto, sulla scia della dottrina tedesca, tra le varie categorie dei doveri di protezione gli obblighi integrativi e strumentali, che non hanno una propria autonomia perché assicurano l’esatto adempimento, da quelli accessori con propria autonomia e una propria vita. In particolare la nullità, l’annullamento e ogni rimedio demolitorio del contratto (ed entro certi limiti anche per le obbligazioni aventi origine da “*variae causarum figurae*”) tolgono di mezzo l’obbligo primario di prestazione, ma non i singoli doveri che restano ancora operanti: si pensi al dovere di segreto, di custodia, di non utilizzare le informazioni acquisite ecc.

6. La teoria dei doveri di protezione è stata sviluppata dai primi allievi di Luigi Mengoni: alludo ad un mio scritto del 1960 sulla “Rivista trimestrale di diritto e procedura civile”, dove viene studiato il loro fondamento ed i limiti con attenzione alle critiche mosse a quel tempo, e ad una successiva voce sul “Digesto italiano” che completava il quadro, tentando di coglierne la disciplina: avendo questi doveri natura di obbligazione, ad essi si devono estendere le norme

7. Per un’accurata esposizione del modello tedesco che ha influenzato la nostra dottrina, v. *L’obbligazione come rapporto complesso*, Torino, 2016, con scritti di H. Stoll, Favale, M. Feola e Procida Mirabelli di Lauro.

regolamentari contenute nella parte generale. In particolare era affrontato il tema dell'applicazione della regola dell'art. 1229 c.c., posto che fin da allora era diffusa l'opinione, ancor oggi da molti condivisa, dell'inderogabilità della norma di buona fede e di conseguenza dei doveri da essa discendenti nella concretizzazione della clausola.

La voce di Carlo Castronovo sull'"Enciclopedia giuridica Treccani" (1990) rappresentava il nuovo punto di riferimento con un'esposizione completa della categoria che, muovendo dalla vecchia dottrina, ne preparava il futuro. Sono esemplari gli studi successivi dei nostri allievi Albanese⁸, Nicolussi⁹ e Venosta¹⁰.

Ormai, la teoria dei doveri di protezione è divenuta una categoria dogmatica e non può essere messa in discussione dai giudici e dagli operatori pratici. Il dibattito scientifico verte su singoli aspetti e su qualche questione, ad esempio sul contenuto del dovere di informazione che – malgrado gli sforzi di esperti autori – rimane ancora su un piano di genericità, forse non colmabile. La ragione è evidente: nei contratti che circolano nel mondo degli affari e nella vita quotidiana, stipulati nelle più distinte circostanze, con parti che hanno profili umani, professionali e conoscenze più disparati, si riesce solo ad individuare i "temi" oggetto dell'informazione e le diverse varianti: chi ha fatto uso dell'analisi economica del diritto – alludo, in particolare, ai lavori di Valeria De Lorenzi¹¹ – è riuscito a dare qualche suggerimento e ad individuare, in via teorica,

8. *Il rapporto obbligatorio: profili strutturali e funzionali*, in *Quaderni del dipartimento di scienze giuridiche*, 8, Piacenza, 2014.

9. *Europa e cosiddetta competizione tra ordinamenti giuridici*, in *Europa e dir. priv.*, 2006, p. 83 ss.;

Il commiato della giurisprudenza dalla distinzione tra obbligazioni di risultato e obbligazioni di mezzi, in *Europa e dir. priv.*, 2006, p. 797 ss.; *Sezioni sempre più unite contro la distinzione tra obbligazioni di risultato e obbligazioni di mezzi. La responsabilità del medico*, in *Danno e resp.*, 2008, p. 871 ss.; *Obblighi familiari di protezione e responsabilità*, *Europa e dir. priv.*, 2008, p. 929 ss.; *L'interesse del creditore e il risultato dell'obbligazione*, in *Obbligatio-obbligazione*, a cura di L. Capograssi Colognesi – M.F. Corsi, Napoli, 2011, p. 109 ss.; *Diritto soggettivo e rapporto giuridico. Cenni di teoria generale tra diritto privato e diritto pubblico*, *Europa e dir. priv.*, 2014, p. 1191 ss.

10. *Profili della disciplina dei doveri di protezione*, in *Riv. dir. civ.*, 2011, I, p. 839 ss.; *Prestazioni non dovute, "contratto sociale" e doveri di protezione "autonomi"*, in *Europa e dir. priv.*, 2014, p. 109 ss.

11. In particolare, *Correttezza e diligenza precontrattuali: il problema economico*, in *Riv. dir. comm.*, 1999, I, p. 565 ss. e *Contratto di assicurazione. Disciplina giuridica e analisi economica*, Padova, 2008, p. 94 ss.

l'ambito generale dell'informazione sotto l'aspetto dei costi, ma altro non ha potuto fare. Si tratterebbe di un dovere, la cui importanza emerge sempre più, come si apprende, ad esempio, dalle norme sul Tuf, da quelle che riguardano i consumatori e così via, la cui specificazione dipende dal pratico e dal giudice e qui si introduce la necessità del controllo della decisione, rispetto alla quale sembra riduttiva l'affermazione corrente della Suprema Corte, che distingue – anche per le clausole generali – tra questioni di merito e quelle di legittimità. Per queste clausole il controllo deve essere diverso e più pregnante e ciò che risulta dalla sentenza è spesso inadeguato: non basta fermarsi al ragionamento del giudice che necessariamente deve essere basato sugli elementi di fatto esposti, e accertare se è corretto o non è corretto rispetto a quegli elementi, oppure lacunoso, vago ed incerto: la Casazione deve, viceversa, ripercorrere per conto suo tutte le circostanze di fatto che portano alla conclusione del ragionamento per scorgere eventuali vizi. Poiché da queste nasce l'obbligo *ex bona fide*, esse sono il presupposto per la nascita del dovere, ma le circostanze devono essere raccolte nella loro "totalità" (e non solo quelle indicate dal giudice del merito), e a questa verifica è tenuta la Corte.

Anche per altri doveri ci sarebbe un onere di specificazione completo e penetrante: ad esempio per quello di segreto, di uso proprio di acquisizioni tecniche e commerciali nel caso di contratto demolito ecc. E anche qui si dovrebbe fare una riflessione identica a quella relativa al dovere di informazione, ma il discorso sarebbe troppo lungo ed esula dallo scopo di questo saggio.

7. Carlo Castronovo ha continuato ad indagare sui doveri di protezione e la sua riflessione lo ha portato ad un allargamento del loro ambito sotto il profilo soggettivo, esternandone l'applicazione a terzi, non legati dal contratto.

Carlo Castronovo ha fatto un primo sforzo di estensione, individuando un'altra categoria di soggetti, distinti dai contraenti, che sono da ritenere ricompresi nella sfera di protezione fondato sul contratto¹². Il caso da cui ha preso le mosse è quello di un alloggio concesso a un capo famiglia per effetto del contratto di lavoro. Essendo umido e malsano, si sono ammalati la moglie e le due figlie, rispetto alle quali non sussisteva alcun vincolo giuridico del datore di lavoro.

12. *Obblighi di protezione e tutela del terzo*, in *Ius*, 1976, p. 123 ss.

Pur tuttavia la Corte ha ritenuto che la stessa tutela data al capo famiglia dovrebbe essere concessa ai congiunti, perché anche questi – pur non essendo destinatari della prestazione – vanno ricompresi nel dovere di protezione che riguardava il capo famiglia.

Gli esempi sono numerosi e sono quelli in cui per le caratteristiche proprie del rapporto contrattuale la necessità della protezione si estende a quei terzi che sono nella stessa possibilità di lesione del loro interesse all'integrità personale e patrimoniale identica a quella di chi è "parte" di quel rapporto.

8. La costruzione dell'obbligazione che sopra si è delineata, ha permesso di fare un passo avanti nella definizione del concetto. Alludo alla teoria dell'"obbligazione senza prestazione" elaborate da noi da Carlo Castronovo, la quale ne rappresenta il più moderno sviluppo¹³.

Il suo pensiero viene qui esposto in forma semplificata, malgrado esso si svolga in modo complesso e articolato, toccando le aree della responsabilità contrattuale ed extracontrattuale e, in conseguenza, aspetti rilevanti della teoria generale del diritto.

Carlo Castronovo parte dalla constatazione che "c'è un'area di turbolenza ai confini tra responsabilità aquiliana e responsabilità contrattuale, nella quale confluiscono una serie di ipotesi di danno connotate da profili che le accostano senza riuscire a rendere persuasivo e soddisfacente l'inquadramento". Vengono indicate, in prima rilevazione, le informazioni erronee o non veritiere date da un professionista, la c.d. *Prospekthaftung*, la responsabilità degli intermediari, il danno causato dal medico nell'adempimento di una prestazione di lavoro in una struttura sanitaria¹⁴, il comportamento del professionista che, nell'adempire l'obbligazione, cagiona danni a soggetti che non gli sono creditori. Sono ipotesi "nelle quali la forma giuridica del testo extra contrattuale appare insufficiente in quanto annega in una troppo generica responsabilità del passante o responsabilità del chiunque, caratterizzata dal mettere in relazione soggetti fino a quel momento estranei", dalla quale sembra sorgere uno specifico obbligo di attenzione e non solo condotte meramente omissive.

13. *Obbligazione senza prestazione ai confini tra contratto e torto*, in *Scritti in onore di Luigi Mengoni*, I, Milano, 1995, p. 147 ss, dal quale sono tratti alcuni passi riportati nel testo. Altri sono ripresi da *Ritorno all'obbligazione senza prestazione*, in *Europa e dir.priv.*, 2009, p. 679 ss.

14. Su questa ipotesi v. la nota n. 18.

Accolta la concezione dell'obbligazione come rapporto complesso, una volta accertato – lo si ripete – che accanto all'obbligo di prestazione si pongono obblighi accessori espressione del principio di buona fede, ci si domanda se si possono concepire tali obblighi anche quando manca la prestazione e la cui violazione possa dare luogo a responsabilità contrattuale.

Lo spunto per la soluzione positiva si trae dalla figura sintomatica che "estrapola determinati soggetti dall'indistinto e dalla distanza ai quali presiede l'alterum non laedere, imponendo loro obblighi di comportamento".

Il riferimento è, ovviamente, all'art. 1337, cioè alla responsabilità precontrattuale che nasce dalla violazione dei doveri in cui si sostanzia la buona fede definiti, oltre che doveri precontrattuali, anche obblighi di protezione, imposti dalla legge a chi si accinge a negoziare, responsabilità che ha natura contrattuale, dato che – come è pacifico -, laddove una relazione sociale è soggetta alla regola di buona fede, ciò è indice sicuro che la relazione si trasforma in un rapporto obbligatorio anche se è sprovvisto dell'obbligo di prestazione. Va ancora precisato, per completezza, che questa trasformazione avviene quando con l'instaurarsi delle trattative nasce un affidamento reciproco delle parti in una condotta leale ed onesta a stregua di una valutazione secondo buona fede.

Il passaggio ulteriore è se lo schema del rapporto precontrattuale come rapporto obbligatorio fonte di doveri di protezione senza la presenza dell'obbligo primario di prestazione possa essere applicato ad altri rapporti, quali ad esempio quelli sopra specificati, indipendentemente dal fatto che quei doveri siano tesi alla stipulazione del contratto.

La risposta positiva nasce dal rilievo che, "benché tra danneggiati e danneggiato non vi sia una relazione precontrattuale volta cioè alla stipulazione di un contratto, analogamente ricorre un contatto sociale che, dando adito ad un affidamento, viene reso rilevante dalla buona fede: pertanto, quando tali obblighi risultino violati, se ne deve inferire il sorgere di una responsabilità negli stessi termini della c.d. *culpa in contrahendo*". "Tutte le situazioni che, come quella delle trattative precontrattuali mettono la sfera giuridica di ciascuna parte alla mercé dell'altra, debbano reputarsi in grado di sviluppare un'analogia carica di protezione nella quale il diritto violato non è protetto in seguito al danno verificatosi, ma prima e mediante obblighi di comportamento che fungono da usbergo, da protezione appunto dei diritti messi a repentaglio".



9. Questa dottrina ha suscitato un vivace ed intenso dibattito e alcune critiche¹⁵. Esse sono, per lo più, il prodotto non già di una sua valutazione e verifica nell'ambito del nostro sistema con attenzione ai dati testuali e alla loro capacità di indicare direttive all'interprete, ma da pre-determinate concezioni della responsabilità contrattuale ed extracontrattuale e del concetto di obbligazione, meglio della sua evoluzione, il che impedisce un suo sereno e obiettivo controllo.

In questo dibattito sono coinvolto, perché, in tempi non vicini, mi sono occupato della *culpa in contrahendo* e, seguendo il pensiero del Maestro, ho tentato una sua ricostruzione sfruttando le elaborazioni tratte dalla dottrina tedesca, all'epoca la più avanzata, certamente inseribili nel nostro ordinamento, avendo lo stesso punto di avvio, da noi l'art. 1337, in Germania il § 242 BGB esteso, con processo interpretativo, anche al momento precontrattuale¹⁶.

15. Le più significative si trovano in MAGGIOLO, *La distinzione concettuale tra garanzia e obbligazione: per una riflessione sull'ibrido teorico dell'obbligazione senza prestazione*, in *Obbligatio-Obbligazione*, cit., p. 87 ss. e A. ZACCARIA, *La natura della responsabilità per culpa in contrahendo secondo il punto di vista del gambero*, in *Riv.dir.civ.*, 2015, I, p. 344 ss.

16. La recente riforma del BGB ha disciplinato la *culpa in contrahendo* con l'introduzione del § 311.

In quella monografia ho presunto di avere dimostrato che la relazione instaurata tra le parti in vista della conclusione del contratto, regolata dall'art. 1337, è fonte ex art. 1173 di doveri precontrattuali in forza dell'affidamento che ciascuna parte nutre nella correttezza dell'altra. Questi doveri sono obbligazioni in senso tecnico, in quanto rivestono il carattere della patrimonialità e tendono a realizzare l'interesse di protezione di ciascuna delle parti. La loro violazione dà luogo a responsabilità contrattuale per una pluralità di argomenti: in particolare perché, oltre ad avere anche natura positiva, sono concretizzazione del più generale dovere di buona fede allo stesso modo dei doveri di protezione che sono accessori all'obbligazione di prestazione nascente dal contratto ex art. 1175. Non avevo messo in luce che i doveri *in contrahendo* ineriscono ad un rapporto obbligatorio in cui manca l'obbligo primario di prestazione, ma questo sviluppo era estraneo all'oggetto della ricerca e soprattutto al clima scientifico dell'epoca. In questo tempo era difficile andare oltre la ricostruzione da me prospettata, perché già sembrava ardita sia per l'orientamento prevalente che riconosceva alla responsabilità precontrattuale natura aquilana, sia perché essa sembrava limitata al recesso ingiustificato delle trattative e all'ipotesi dell'art. 1338. Veniva esclusa, anche se ammessa da Luigi Mengoni e sulla sua scorta da me, la responsabilità precontrattuale da contratto

valido che a quei tempi sembrava quasi un'eresia ed era diffusa una quantificazione restrittiva del c.d. interesse negativo che poteva rendere la *culpa in contrahendo* di modesta rilevanza economica.

Carlo Castronovo ha accolto la ricostruzione di Mengoni e quella mia successiva, ma ha constatato che il contatto sociale tra soggetti determinati e caratterizzati da reciproca fiducia può mettere a repentaglio le reciproche sfere giuridiche e pertanto è fonte di doveri di protezione a carico di ciascuna delle parti indipendentemente dal fatto che sussista un obbligo di prestazione in modo analogo a quanto avviene ai sensi dell'art. 1337.

L'obiezione che gli obblighi precontrattuali sono diretti alla conclusione di un futuro contratto e perciò sarebbe inutilizzabile la struttura del rapporto precontrattuale in altri casi, va incontro al rilievo che la particolare finalità dei quegli obblighi non attiene alla qualificazione (struttura) del rapporto, bensì riguarda il loro contenuto, sicchè – se un rapporto simile si pone in altre fattispecie seppur orientate a scopi diversi -, non c'è alcun impedimento a configurare quei rapporti in modo analogo a quello precontrattuale. Nel disegno del legislatore la struttura del rapporto precontrattuale non sembra limitata solo all'ipotesi delle trattative (*pars pro toto*), ma ha una capacità di estensione fuori della fattispecie dell'art. 1337 nei casi in cui si crea un contatto sociale qualificato alla stregua di quello che si instaura con le trattative, in cui ciascuna delle parti ripone la sua fiducia nel comportamento corretto dell'altra attraverso l'osservanza di reciproci doveri, soprattutto positivi: nelle trattative si tratta di doveri connessi alla conclusione del contratto, nelle altre ipotesi di doveri volti a realizzare l'utilità (risultato) che ciascuna delle parti si aspetta in virtù di quel contatto (*Vertrauen Verhältnis*). Dal testo legislativo si possono ricavare una pluralità di regole. Il decisore deve scegliere, tra i significati ricavabili dal testo, lo "schema" – per dirlo con Kelsen – che più si avvicina alla fattispecie concreta, purché esso entri in quello schema e non si vada oltre¹⁷. I critici dell'"obbligazione senza prestazione" non hanno compiuto questo passaggio.

La critica che viene solitamente mossa si articola, sostanzialmente, su due piani. Il primo è che lo stesso risultato si può ottenere attraverso l'art. 2043 c.c. che – essendo un norma a contenuto elastico – può disciplinare le ipotesi alla quale si riferisce la teoria del-

l'"obbligazione senza prestazione". Il secondo di basa sulla considerazione che il "contatto sociale" è una formula generica che permea gran parte dello svolgimento della nostra vita, sicchè diventa non agevole individuare le ipotesi in cui possa trovare applicazione la teoria criticata. Si cita comunemente il caso dell'autista di un autoveicolo che deve confidare sul rispetto delle regole dei conducenti di tutti gli altri veicoli.

Le due obiezioni sono strettamente connesse. Esse si riferiscono a contatti sociali che accompagnano la nostra esistenza (danno luogo, cioè, ad una "fiducia verso gli altri" quale è quella dell'autista citato). La dottrina in esame si rivolge ad altre situazioni, quando cioè il rapporto non è tra indistinti o indifferenti (Castronovo li chiama "passanti"), ma coinvolge due soggetti tra i quali si instaura una specifica relazione diretta ad uno scopo di cui entrambi sono consapevoli e parti attive, riponendo pertanto fiducia nella correttezza dei reciproci comportamenti, che devono essere ispirati a collaborazione e cooperazione in vista del perseguimento di quello scopo¹⁸.

18. La responsabilità professionale degli esercenti la professione sanitaria in una struttura sanitaria o sociosanitaria sembrerebbe oggi esclusa dalla fattispecie disciplinata dalla regola elaborata nel testo a seguito dell'art. 7 legge n. 24/2017. Per questa norma il medico che esercita un siffatto tipo di professione risponde del suo operato ex art. 2043 c.c., salvo che abbia agito nell'adempimento di un'obbligazione contrattuale assunta con il paziente e il danno asserito è risarcito in base alle tabelle di cui agli artt. 138 e 139 cd. ass. A questa disposizione possono essere mossi i seguenti rilievi. a. Ad una prima lettura, sembra che la responsabilità del medico di una struttura sanitaria risponda della sua attività soltanto ai sensi dell'art. 2043 e dell'art. 1218, in presenza di un contratto stipulato con il cliente. Una simile conclusione va incontro all'obiezione che il contatto sociale qualificato, atto a suscitare un ragionevole e condiviso affidamento dà luogo al sorgere di un rapporto obbligatorio senza prestazione in virtù del principio di buona fede che è norma inderogabile nel nostro ordinamento, e pertanto la sua applicazione, nel nostro caso, non può essere negata. Se la buona fede regola il contatto sociale tra soggetti volto alla conclusione del contratto per la tutela dell'affidamento che ciascuno ripone nell'altro in vista di un determinato risultato, non c'è alcuna ragione per non estendere questo schema normativo a tutti i casi in cui sorge un simile rapporto anche se rivolto ad un diverso risultato. L'art. 1337 non è norma eccezionale, ma regola di un caso specifico che, per la sua configurazione, si propone come modello per altri casi affini. Si potrebbe obiettare che l'art. 7 non riconosce l'operatività della buona fede nel sistema, ma la limita nel caso in esame e ciò non può essere precluso al legislatore. La critica non tiene conto che la costruzione dell'"obbligazione senza prestazione" e la sua estensione

17. IRTI, *op. cit.*, p. 59.

Si tratta di una relazione che esula del 2043 e dai meri contatti sociali, perché si caratterizza per essere un rapporto qualificato che ha stessa struttura di quello precontrattuale perché genera un affidamento “verso un altro”, non “verso gli altri”, come è nella responsabilità del *neminem non laedere*: sono solo diversi i fini, ma lo strumento normativo per raggiungerli è lo stesso¹⁹.

Un’ultima riflessione.

La recente riforma del BGB prevede, nel § 311, obblighi di protezione non solo nell’avvio di una trattativa volta alla conclusione del contratto (n. 1), ma anche in conseguenza di un comportamento genericamente inteso che possa considerarsi avere aperto la via alla costituzione di un qualche rapporto negoziale (n. 2) e infine ad “änliche geschäftliche Kontakte” (n. 3).

Non è chiara nella dottrina tedesca la distinzione tra il n. 2 e il n. 3 del § 311; è discusso anche il significato da attribuirsi al n. 3²⁰. Quest’ultima potrebbe essere la norma che apre all’obbligazione senza prestazione al

all’ipotesi del medico esercente in un ente sanitario non è frutto di un’invenzione di una dottrina ardita, ma deriva da un’indagine sulla portata dell’art. 1337 che ne scruta la sua profondità per la collocazione e funzione nell’ambito dei rapporti tra privati e perciò è espressione del principio di buona fede che deve valere per tutti i casi affini.

b. L’art. 7 restringe il risarcimento del danno causato dal medico in base alle tabelle ai sensi degli artt. 1381 e 1396 cod. ass. Trattandosi di lesione del bene della salute, che è diritto assoluto di ogni soggetto, non è legittimo, neppure per il legislatore, stabilire un plafond per il risarcimento, comunque si qualificano le norme disciplinanti la responsabilità ex art. 2043, per la natura del diritto violato e ciò vale anche per coloro che estendono all’art. 2043 l’art.1229. Se si vuole salvare il comma 4 dell’art. 7 (che potrebbe essere contro la costituzione ex artt. 2 e 32) si può sostenere che gli artt. 138 e 139 sono disposizioni che possono essere una guida per orientare il giudice, ma nulla più. Ogni decisione deve tenere presente che il danno deve essere risarcito integralmente e, perciò, ove si voglia ricorrere agli artt. 138 e 139, si deve specificare che quello liquidato è il danno effettivo, specificazione che non può essere motivata con formula di stile, ma fondata su un accertamento reale.

19. Si veda, da ultimo, C.W. CANARIS, *Il “contratto sociale” nell’ordinamento giuridico tedesco*, in *Riv.dir.civ.*, 2017, I, p. 1 ss., il quale così conclude il suo saggio: “Uno specifico contatto giuridico e un contratto negoziale possono entrambi fondare un rapporto obbligatorio giuridicamente rilevante, un semplice contratto sociale, per contro, no”. Ed infatti l’affidamento generato e colorato dalla buona fede, eleva a giuridicità il contatto sociale così come sopra configurato.

20. Al riguardo, per un’analisi attenta anche se un po’ vivace, cfr. A. ZACCARIA, *Der aufhaltsame Aufstieg des sozialen Kontakts*, in *Riv.dir.civ.*, I, 2013, p. 77 ss.

di là della fattispecie della c.d. *culpa in contrahendo*, cioè nei casi in cui la presenza di un contatto sociale volto ad uno scopo non produce un generico affidamento nelle reciproche condotte (il che – come si è detto – è comune in tutte le vicende della vita), ma si carica di un intenso e condiviso affidamento che proprio per lo specifico rapporto instauratosi tra le parti le porta a confidare nell’osservanza di obblighi di attenzione e di cooperazione, l’adempimento dei quali realizza il risultato utile atteso: si tratta dello stesso affidamento che dà luogo al sorgere dei doveri di protezione precontrattuale in cui ciascuno dei contraenti affida il rispetto della propria sfera giuridica all’altro soggetto. La violazione della fiducia riposta non si può dare luogo a responsabilità aquilana, ma soltanto a quella contrattuale per il principio di buona fede. La tesi di Castronovo può essere soggetta a miglioramenti e sviluppi²¹, ma trova nell’ordinamento la sua fonte e non si abbandona, come i suoi critici, a principi e valori soggettivamente intuiti, ma si muove nell’ambito del diritto positivo. Se deve essere combattuta, dunque, bisogna basarsi sul sistema.

10. La parola “obbligazione” ha, dunque, subito nell’ultimo squarcio di secolo un profondo mutamento: è sempre la stessa – la si usava nel mondo romano, nel periodo intermedio, nelle codificazioni – ma la sua portata è fortemente mutata con incidenza di non poco conto nell’ambito dei diritti patrimoniali e della responsabilità civile. Il metodo con cui si è arrivati a queste modificazioni e innovazioni è fondato sui testi, sulla nostra capacità di capirli e di ascoltare il messaggio che viene dalle parole, in quanto racchiudono in se stessi, se letti nell’insieme dell’ordinamento, gli schemi che possono permettere, da un lato, la soluzione di ogni problema e dall’altro un avanzamento del diritto in coerenza con i tempi, senza bisogno di ricorrere a “valori” che nella loro utilizzazione richiedono un bilanciamento degli interessi e dei conflitti senza che sia prestabilito il criterio del bilanciamento che così viene affidato alla discrezionalità del giudice.

In tal modo la decisione, staccandosi dal testo, si fonda sulla percezione soggettiva del giudice, che così diventa la coscienza autoritativa della società anche in questioni che attengono all’essenza e alla vita stessa dell’uomo.

21. V. l’interessante contributo di PIRAINO, *La natura contrattuale della responsabilità precontrattuale*, in *I contratti*, 2017, p. 35 ss.

JE SERAI GARANT
DU DROIT
ET DES LIBERTÉS

Publicité - art et communication - ENM - 2, rue de la Cour de Cassation - 75001 Paris / contact@enm.fr

DEVENIR MAGISTRAT

  www.enm.justice.fr

 **ENM**
ÉCOLE NATIONALE
de la MAGISTRATURE


Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
MINISTÈRE DE LA JUSTICE

GIOVANNI ALBERTI

La responsabilità nell'agire economico

La responsabilità è la correlazione fra un comportamento ed un risultato.

Il comportamento può essere operativo ed omissivo. Il comportamento operativo è rappresentato dalla decisione di modificare uno stato di fatto precedente mentre il comportamento omissivo è caratterizzato dal non intervenire a modificare una situazione precedente. Nell'attività economica il comportamento è rappresentato dalla scelta di come utilizzare beni economici, cioè rari rispetto ai fabbisogni, al fine di massimizzare l'utilità dei beni economici nel soddisfacimento dei bisogni; l'operatore economico è colui che è investito della decisione su come utilizzare i beni economici al fine del soddisfacimento dei bisogni propri o di unaccollettività.

Le decisioni economiche possono essere singole o correlate fra di loro al fine di raggiungere un risultato mediato rappresentato dal fine di raggiungere una maggiore utilità non dalla singola operazione economica ma del collegamento di una serie di decisioni economiche tra di loro correlate.

Affinché le decisioni siano assunte in modo corretto le stesse non possono prescindere da un processo che si sviluppa in cinque fasi ognuna delle quali condiziona l'intero processo e che sono rappresentate da:

- 1) L'assunzione delle conoscenze.
- 2) L'acquisizione del parere degli esperti.
- 3) La decisione fra più alternative.
- 4) La trasmissione delle decisioni.
- 5) La rilevazione dei risultati.

L'assunzione delle conoscenze comporta che il decisore acquisisca tutti gli elementi necessari per avere un quadro completo della situazione sia interna sia estera dell'impresa. Ciò comporta una conoscenza approfondita delle caratteristiche dell'impresa, del settore in cui la stessa opera, dei vincoli giuridici, tecnici, sociali, ambientali che frappongono limiti dell'attività dell'impresa. È una conoscenza non solo

attuale ma anche storica, relativa agli accadimenti passati e prospettica, relativa alle previsioni che si possono formulare sugli sviluppi futuri della realtà aziendale.

Non necessariamente i fatti passati sono destinati a ripetersi in futuro, soprattutto in situazione di rapido e profondo cambiamento ambientale, ma il passato è comunque una base di determinazione del futuro. È vero che non necessariamente il ripetersi di fatti passati può assicurare la continuità futura degli stessi, ma essi sono la base per la valutazione dei fatti futuri. Naturalmente la prospezione dei fatti passati sul futuro comporta che essi debbano essere modificati in relazione alle previsioni di modifica dell'ambiente interno ed esterno dell'impresa nel futuro.

L'acquisizione del parere degli esperti è una fase non necessaria qualora il decisore abbia un bagaglio di conoscenze tale da poter effettuare la scelta in modo autonomo. Poiché non si può pretendere che una persona sia dotata di conoscenza su ogni ambito dello scibile umano la richiesta di pareri su argomenti specifici che condizionano la scelta diventa un obbligo per colui che deve effettuare la scelta. Tale obbligo è condizionato da una autovalutazione del decisore che deve analizzare il livello della sua conoscenza e valutare se esso sia sufficiente per permettergli una scelta sulle alternative che si presentano. Una aspettativa critica, in tale fase decisionale, è la scelta degli esperti.

Si presuppone, infatti, il vincolo della professionalità e dell'indipendenza.

Dal primo punto di vista il parere dovrà essere chiesto a soggetti che siano dotati di conoscenze sia teoriche che pratiche tali da poter fornire un quadro preciso dei vantaggi e svantaggi delle alternative decisionali.

Dal secondo punto di vista, l'indipendenza, dovranno essere scelti esperti che non siano condizionati in alcun modo, nel loro parere, da vincoli con il soggetto a cui forniscono il loro parere. La frequenza delle ri-

chieste e delle risposte nei confronti di un soggetto, l'esistenza dei rapporti economico sociali con il soggetto a cui il parere è fornito, il rapporto continuo di consulenza sono tutti elementi che inducono a ledere l'indipendenza dell'esperto e che affievoliscono la validità del suo intervento.

In sostanza il parere deve essere chiesto non per avere una conferma di decisione già assunta ma per ottenere una valutazione indipendente delle alternative possibili sia in termini di vantaggi sperati sia in termini di danni possibili.

Deve sottolinearsi, peraltro che il parere degli esperti non solleva i decisori dalle responsabilità per le scelte effettuate, ma permette di attribuire alle stesse la qualificazione di scelte non avventate e rispondenti al principio della corretta gestione.

La decisione fra più alternative è il punto cardine del processo che trova il proprio condizionamento nelle fasi precedenti.

Decisione può essere anche il non decidere e cioè lasciare immutate le condizioni operative dell'impresa. A ben vedere non esiste una diversità di categorie logiche tra decidere e non decidere, ma anche il non decidere è una delle alternative che si pongono a colui che deve effettuare la scelta. Infatti l'impresa è un complesso di operazioni economiche fra di loro coordinate e continuamente mutevoli che si sviluppano in un continuo nel tempo e nello spazio come in un organismo vivente. Quindi la scelta non è mai, puntuale, singola, indipendente, da altre scelte. L'alternativa nell'impresa non è mai: faccio o non faccio. L'alternativa è sempre rappresentata dalle scelte: lascio che l'organismo si sviluppi nella direzione in cui si sta indirizzando o cambio la direzione in cui si sta sviluppando la gestione per porre rimedio a previsione di sviluppo negativo.

In tale ottica si deve evidenziare che la decisione è comunque sviluppata nel futuro.

“Il futuro che si profila innanzi al cammino dell'azienda è ignoto come ignoto è ciò che avverrà domani, ma è precisamente a questo ignoto futuro che l'azienda deve affidare i suoi capitali, i suoi investimenti, il processo economico di produzione o di consumo nel quale trova il suo fine. È da questo futuro che l'azienda di produzione ritrova il suo stesso motivo di essere perché il futuro segue il rischio economico e con il rischio la possibilità di guadagnare, di trarre profitti, “ed ancora” e dunque il futuro che ogni azienda, sia essa di produzione, sia essa di erogazione affida il suo comportamento economico, operando una scelta nell'ordine del

tempo, fra fatti attuali e fatti futuri, così come opera una scelta nella dimensione spaziale, tra questo e quel fatto attuale”.

(Aldo Amaduzzi, 1969)

In tale visione la decisione dell'impresa opera in logica probabilistica di correlazione fra fatti previsti di cui non si conosce la misura, fatti nuovi di cui non si può prevedere il realizzarsi, da una parte, e, dall'altra, risultati dei processi economici il cui fine è tendenzialmente quello di assicurare la sopravvivenza dell'impresa ed il suo sviluppo nella direzione e nella dimensione desiderate.

È il problema del rischio e dell'incertezza e dall'altra parte il problema del risultato desiderato. Il rischio è connotato da quella situazione in cui si conoscono differenti alternative, si conoscono differenti probabilità che le alternative si realizzino ed il problema conseguente è rappresentato dalla scelta delle alternative in funzione dei livelli di rischio che si vogliono sostenere.

La situazione di incertezza è connotata dalla conoscenza delle differenti alternative o, addirittura, non si conoscono tutte le alternative possibili ma comunque non si conoscono le probabilità del loro avveramento.

In ognuna di tali alternative è essenziale che nell'impresa sia strutturata una funzione di previsione che permetta di sviluppare le scelte non nella loro individualità ma nella loro complessiva realizzazione, come comportamenti distinti ma correlati di un organismo in cui non si possono distinguere od isolare fenomeni nel tempo e nello spazio dagli altri fatti e quindi dalle altre decisioni.

In sostanza la funzione di previsione permette di limitare il rischio dell'impresa oltre a incentivarne la razionalizzazione delle attività in quanto può portare a livelli inferiori le facoltà decisionali.

Ciò induce a ritenere essenziale nella correttezza delle decisioni aziendali la funzione di programmazione quale condizione per la limitazione del rischio. La quarta fase attiene al **trasferimento delle decisioni** fra chi assume la decisione e chi deve eseguirla. È una fase che investe l'organizzazione dell'impresa sulla quale gli amministratori hanno una particolare responsabilità in quanto debbono costantemente valutare “l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società” (art. 2381 c.c.).

La struttura organizzativa della società deve essere tale da far pervenire la decisione:

- ai soggettidestinatari;

- in modo chiaro ed univoco;
- in tempi compatibili con la sua esecuzione.

La decisione deve quindi essere trasmessa attraverso una procedura esistente nell'impresa che segue un predefinito iter di comunicazione che non permetta il blocco, ad un certo livello, del flusso di informazioni. Quindi deve essere predeterminato sia il programma di trasmissione sia il modo con cui tale trasmissione deve assicurare che la decisione pervenga per livelli successivi a coloro che debbono eseguirlo.

Dal primo punto di vista, la trasmissione deve essere preordinata, in relazione alle sue caratteristiche, affinché pervenga attraverso i diversi gradi gerarchici e chi la deve eseguire. Deve quindi essere assicurata una struttura organizzativa preordinata e formalizzata.

Deve essere, da un secondo punto di vista, assicurato il funzionamento del predeterminato processo di trasmissione per assicurare che non si creino blocchi nel flusso informativo dovuti a disinteresse, incapacità o ritenzione, per fini personali di potere. Spesso, infatti, quest'ultima motivazione limita la trasmissione delle decisioni sulla base della considerazione che la conoscenza crea potere e che la trasmissione della conoscenza produce riduzione di potere. La quinta ed ultima fase del processo decisionale è rappresentata dalla necessità di **rilevazione dei risultati delle decisioni**. Tale fase non è tanto necessaria in un'ottica storica, in quanto le decisioni sono state assunte e gli effetti delle stesse non possono essere modificati, quanto in un'ottica prospettica in quanto gli effetti delle decisioni passate permettono di valutare l'opportunità di ripetere o modificare gli atteggiamenti già assunti.

La rilevazione dei risultati è, quindi, la base per iniziare i processi decisionali futuri essendo conclusione dei processi decisionali già assunti e acquisizione dei dati inerenti alla prima fase dei processi decisionali successivi.

Da un altro punto di vista, le decisioni future si basano sullo sviluppo dei piani e programmi i quali non possono non trovare la loro base nello stato dell'impresa quale eredità del passato e base del futuro della stessa.

La rilevazione dei risultati che non si può limitare alla stesura dei bilanci, ma che richiede un sistema conoscitivo il quale possa permettere un controllo continuo e adeguato alle caratteristiche dell'impresa è



quindi il cuore del sistema decisionale e la base per la esecuzione corretta delle decisioni. Riprova di ciò è l'enfasi che il legislatore della riforma societaria ha posto sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società laddove impone agli organi delegati di curare l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società, agli organi deleganti di valutare tale adeguatezza ed all'organo di controllo di vigilare su tale adeguatezza.

Ciò comporta che nel valutare la responsabilità degli organi di amministrazione e di controllo più che sulle singole decisioni l'attenzione deve essere posta sulla correttezza dell'assetto organizzativo delle società in quanto se la decisione legittima non può essere imputata, se errata, agli amministratori in quanto necessariamente correlata a fatti che si svilupperanno nel futuro, il fatto che essa sia assunta sulla base di presupposti non realistici, in quanto non derivanti da un coerente assetto amministrativo e contabile della società, comporta comunque la sussistenza della responsabilità personale di coloro che dovevano creare e vigilare sull'assetto amministrativo e contabile della società.



ROBERTO CECCON

L'azione di responsabilità nelle società per azioni

Padova 16 giugno 2017

Mi accingo ad introdurre un tema qual è quello della “azione di responsabilità nella società per azioni” da un angolo visuale un po’ diverso da quello che ci si può aspettare. Non certo quello dell’esegesi delle norme societarie che disciplinano la fattispecie e sulle quali i distinti e valenti relatori vi intratteranno dopo di me. La breve analisi che sto per fare muove infatti da considerazioni riflesse sulla realtà economica che ci circonda e che, come oramai tutti sappiamo, influenza profondamente il mondo del diritto che spesso, anziché anticipare astrattamente delle soluzioni, deve intervenire *ex post* per riparare situazioni talvolta irrecuperabili.

Realtà economica intesa come realtà in cui si snoda la vita delle imprese e si collocano i modelli societari quali strumenti essenziali produttivi del sistema capitalistico. Sistema, questo, inteso non solo come organizzazione della vita economica ma anche come espressione di valori che ne costituiscono il sostrato di riferimento, siano essi giuridici, filosofici o religiosi.

Il XXI secolo ha dato significativi esempi di cosa possa accadere quando il sistema in cui operano le imprese si esprime nella sua capacità distruttrice, superando ogni confine normativo attraverso il perseguimento di interessi particolari volti, essenzialmente, alla massimizzazione del profitto attraverso condotte illecite endogene alle società. Mi riferisco ai casi ENRON, TYCON, World Com, Lehman Brothers, i mutui subprime, i bond argentini, il caso Parmalat, per finire agli scandali bancari che oggi stanno colpendo nel nostro paese migliaia di risparmiatori.

Interessi particolari di pochi che si pongono in conflitto con gli interessi della società amministrata e che ove denunciati consentono di porre in essere rimedi sanzionatori, siano essi di natura civilistica o penalistica.

Il tema principe diventa quindi il conflitto di interes-

si che pervade quotidianamente ogni aspetto della vita economica, diventando quasi istintivamente la spina dorsale su cui poggia la responsabilità di chi amministra l’impresa, ganglio vitale del mercato al cui interno si snoda la dialettica dell’interesse sociale e all’esterno quella con il mercato. E in questa dialettica risiedono i germi delle condotte conflittuali che in modo sempre più evidente alimentano la commistione tra politica, economia ed affari.

L’azione di responsabilità nelle società per azioni è quindi lo strumento che l’ordinamento pone al centro del sistema sanzionatorio civilistico quando il conflitto di interessi invade in modo patologico la c.d. *mission* della società, intesa come perseguimento dell’interesse sociale. Ma cos’è l’interesse sociale? È una categoria a sé stante o rappresenta qualcosa di indefinibile o, per usare un termine finanziario, volatile? Dando uno sguardo alla normativa ante riforma il previgente art. 2391, primo comma, c.c., rubricato come “Conflitto di interessi”, prevedeva: “L’amministratore, che in una determinata operazione ha, per conto proprio o di terzi, **interesse in conflitto con quello della società**, deve darne notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale e deve astenersi dal partecipare alle deliberazioni riguardanti l’operazione stessa.”

Si distingueva quindi tra un interesse personale dell’amministratore ed uno della società, senza però dare alcuna qualificazione né all’uno né all’altro.

Analoga situazione di indeterminatezza del contenuto di interesse sociale quale contrapposto all’interesse personale dell’amministratore si ripropone anche nel novellato art. 2391 c.c., ove però scompare la rubrica “Conflitto di interessi” per essere sostituita con la rubrica “Interessi degli amministratori”.

È evidente che il legislatore non ha voluto addentrarsi in una qualche definizione di “interesse sociale” preferendo lasciare all’interprete il compito di riempire di contenuto la categoria. Scelta certamente cri-

ticabile ma in un certo senso anche comprensibile giacché una definizione porta sempre con sé un effetto sterilizzante e spesso impermeabile alla evoluzione dei contesti in cui deve essere collocata.

Questo comunque non significa che non si debba tener conto dell'ampia elaborazione dottrinale che s'è formata su questo tema specifico, e in particolare della interessante ed esaustiva tripartizione dell'interesse sociale proposta dal Galgano che è utile riproporre in questa sede:

Emerge che alla causa societaria inerisca un triplice ordine di interessi, tutti destinati ad essere realizzati mediante il contratto di società. Lo scopo della società è, sotto un primo aspetto, quello di trasformare la ricchezza conferita dai soci in una efficiente organizzazione imprenditoriale: esso è tanto più intensamente realizzato quanto maggiore è la efficienza produttiva o distributiva dell'impresa. È interesse sociale, sotto questo aspetto, l'interesse alla conquista di nuovi mercati, l'interesse ad accrescere la potenza economica della società.

Sotto il secondo aspetto, l'interesse sociale viene in considerazione come interesse alla massimizzazione del profitto: è l'interesse a che l'impresa sociale produca la più abbondante messe possibile di utili.

Sotto il terzo aspetto, infine, l'interesse sociale si presenta come interesse alla massimizzazione del dividendo: come interesse a che i profitti realizzati vengano il più frequentemente e nella misura più alta possibile distribuiti ai soci.

C'è dunque un interesse sociale preliminare: l'interesse a che il patrimonio sociale, formato con i conferimenti dei soci, sia utilizzato per l'esercizio di una attività economica, della specifica attività economica che forma oggetto della società; c'è poi un interesse sociale intermedio: l'interesse a che l'attività economica sia volta alla realizzazione degli utili; c'è quindi un interesse sociale finale: l'interesse a che gli utili realizzati siano divisi fra i soci.

Da tale pregevole qualificazione dell'interesse sociale è facile comprendere quanto labile sia il confine tra ciò che costituisce conflitto e ciò che non lo è; specialmente se ci riferiamo a tutte quelle situazioni in cui gli amministratori sono espressione della maggioranza azionaria ovvero del gruppo di controllo. Il che significa che il conflitto emergerà non solo quando sia evidente l'interesse personale dell'amministratore ma anche ogniqualvolta la funzione gestio-

nale si ponga in rotta di collisione con la minoranza per preferire gli interessi del socio di cui quell'amministratore è diretta espressione.

L'ordinamento ha cercato in qualche modo di supplire ad una sostanziale limitazione del perimetro del conflitto di interessi introducendo una nuova rubrica e formulazione dell'art. 2391 c.c., prevedendo che l'amministratore deve dare notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale di "ogni interesse" che per conto proprio o di altri, abbia in una determinata operazione della società, precisando la natura, i termini, l'origine e la portata. Sembraerebbe trattarsi quindi non più di un interesse in conflitto con quello della società ma di un qualunque interesse che ha l'amministratore nell'operazione di cui si tratta. Il che costituirebbe un passo avanti nella direzione di attenzionare in modo sempre più invasivo la condotta dell'amministratore, per poi sanzionarla nel momento in cui si infrange contro l'interesse sociale. Tuttavia ancora una volta ci ritroviamo al punto di partenza giacché l'ordinamento si disinteressa di cosa sia questo interesse sociale al quale deve necessariamente riconnettersi una responsabilità sociale dell'amministratore.

Nei limiti in cui l'amministratore disattende tale responsabilità per privilegiare i suoi personali ed esclusivi interessi dovrebbe scattare la sanzione. Ma così non è. Per conseguire questo effetto dovremmo ritornare al Codice di Commercio del 1865 il cui art. 138 prevedeva, sebbene con una limitazione propria del tempo delle figure confliggenti, che *non possono essere amministratori della società il banchiere delle medesima, il costruttore, l'appaltatore ed il subappaltatore di essa. Norma voluta per evitare i conflitti e gli antagonismi di doveri e di interessi che trae seco l'anormalità di quella duplice condizione, la quale basta per scuotere la confidenza ed offendere profondamente il credito della società anche quando ne sia garante la specchiata moralità dell'amministratore.*

Oppure volgersi al divieto assoluto per l'amministratore di società per azioni di compiere operazioni con la società amministrata fissato dal Giudice Field nel *leading case* Wardell c. Union Pacific del 1880, sul presupposto che nel momento in cui l'amministratore dovesse decidere tra il proprio dovere nei confronti della società ed il suo personale interesse, quest'ultimo avrebbe prevalso.

Oggi, invece, l'orientamento del legislatore sembra più vicino ad una sorta di *laissez faire* in quanto rimette all'amministratore la semplice comunicazione dell'esi-

stenza di un interesse personale o di terzi nell'operazione, ma non esclude la sua stessa partecipazione alla delibera che potrebbe essere adottata grazie al suo voto. Tutto quindi è ammesso, impregiudicato il limite del danno arrecato alla società a causa dell'azione od omissione dell'amministratore. Non solo. Lo stesso organo amministrativo è altresì chiamato a dare adeguata motivazione circa le ragioni e la convenienza dell'operazione quasi in termini liberatori.

In sostanza la normativa italiana sulle società per azioni ha sicuramente tolto poteri ai soci ed ha sottratto l'operato dei manager a controlli sia interni che esterni, limitandosi a fissare per il caso di violazione dei loro obblighi delle sanzioni non particolarmente invasive.

In tale quadro la ricerca, forzata ma non per ciò stesso rinunciabile, di individuare dei correttivi ad una impostazione forse eccessivamente riduttiva del profilo di responsabilità degli amministratori ci porta in contatto con la categoria dell'etica nel mondo degli affari, oggi più che mai è invocata da ogni parte.

Etica intesa come guida al ben amministrare; etica come strumento principe per conseguire il giusto profitto; etica come codice di condotta; etica come bussola di orientamento dell'impresa intesa non solo come bene produttivo di profitto ma anche come bene comune.

Vero è che quanto accaduto in questi anni dimostra che di eticità ve ne è stata poca ovvero che l'etica è stata utilizzata come foglia di fico per coprire condotte illecite e fortemente dannose per il mercato ovvero per accreditare formalmente un nuovo tipo di impresa. Ma facciamo alcuni esempi.

Nel 2008 Monte dei Paschi di Siena pubblicava il suo codice etico con i seguenti obbiettivi:

- definire standard di "buona condotta" per l'attuazione di politiche e procedure aziendali
- informare i dipendenti circa i comportamenti attesi
- contribuire ad attuare la politica di responsabilità sociale del Gruppo
- contribuire a rendere compatibili gli obiettivi del Gruppo con gli interessi della società civile.

Ed è sotto gli occhi di tutti che cosa è accaduto.

Anche Banca Popolare di Vicenza pubblicava nel 2012 analogo codice etico soffermandosi in particolare sul concetto di eticità dei comportamenti. In tale codice troviamo scritto:

L'eticità dei comportamenti si fonda sulla convinta adesione da parte di tutti i soggetti coinvolti, a modelli comportamentali ispirati dalla considerazione che,

in generale, ogni attività è svolta anche in favore della collettività e che in particolare, al "credito", al "risparmio" e ai "servizi di investimento" è riconosciuta specifica valenza sociale. Questo obiettivo è più facilmente raggiunto qualora l'azienda indichi principi, linee di indirizzo, strumenti e supporti tecnici e si adoperi per la loro condivisione nei confronti del proprio personale, dei propri dipendenti, collaboratori, management e organi di amministrazione e controllo.

Per non dimenticare, infine, il caso Enron, società che nonostante fosse dotata di un severo e sofisticato sistema di autoregolamentazione, è stata l'artefice del più gigantesco scandalo finanziario degli ultimi tempi.

In tale contesto si inserisce nell'ordinamento italiano la legge 231/2001 sulla responsabilità penale delle società che ha stimolato le società a dotarsi di modelli operativi includenti i codici etici i quali, spesso, restano sul piano organizzativo interno dei puri libri dei sogni.

Tutto questo cosa significa? A mio avviso dimostra l'esistenza di due realtà non sempre conciliabili in cui si separa la disinvolta pratica degli affari finalizzata al guadagno in quanto tale, dalla ricerca continua di un modo di fare impresa diverso da quello cui si è stati abituati. In questo contesto si sente sempre più forte la necessità di una normativa che venga applicata alle condotte degli amministratori finalizzate al perseguimento di propri interessi e indifferenti alle esigenze dell'impresa che, in nessun caso, dovrebbe porsi come opportunità per coloro che amministrano al di fuori di un ben individuato interesse sociale.

Bene quindi la *ratio* che sta alla base dell'art. 2393 bis c.c. che attribuisce alla minoranza il potere di esercitare l'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori; male però averla agganciata alla pur sempre significativa partecipazione del quinto del capitale sociale salvo che lo statuto non preveda una percentuale inferiore (fatto questo più unico che raro).

In questo quadro non può sottacersi l'intrigante coinvolgimento degli amministratori di società per azioni, spesso anche quotate, con le c.d. *stock options*, ovvero la coesistenza di queste con remunerazioni solari, peraltro riconosciute anche nei casi di default della società. Ricordo che nel caso del fallimento di Lehman Brothers, il suo amministratore delegato Dick Fuld, aveva percepito dal 2000 al 2007 trecentocinquanta milioni di dollari oltre a vari benefits e stock options.

Siamo in presenza quindi di un sistema di mercato che come accade ed è accaduto per i codici etici non riesce o non vuole dare risposte effettive per impedire o limitare, in nome di una eticità condivisa, l'avidità del singolo.

Da qui l'esigenza di ripensare il modo di fare impresa, il modo di esercitare la propria professione, il modo di interpretare il mercato, il modo di condividere la ricchezza troppo spesso generata con finalità improntate ad avido egoismo o ad un superficiale edonismo.

In questo tempo si sente sempre più forte l'esigenza di trovare un nuovo equilibrio che dia certezza alle nuove generazioni e speranza di cambiamento positivo nelle relazioni tra individui.

Questa speranza è alimentata dalla ricerca di valori che si sono via via persi nella crescita di una società sempre più globalizzata e che ha posto al centro il bisogno irrinunciabile di conseguire, a qualunque costo, ricchezza, potere e successo. Di particolare interesse in questa prospettiva si pone l'enciclica *Caritas in Veritate* di Benedetto XVI ove si legge:

L'economia e la finanza, in quanto strumenti, possono esser mal utilizzati quando chi li gestisce ha solo riferimenti egoistici. Così si può riuscire a trasformare strumenti di per sé buoni in strumenti dannosi. Ma è la ragione oscurata dell'uomo a produrre queste conseguenze, non lo strumento di per sé stesso. Perciò non è lo strumento a dover essere chiamato in causa ma l'uomo, la sua coscienza e la sua responsabilità personale e sociale.

Si tratta quindi di superare quel naturale e non più sano egoismo per ritornare ad una impostazione che vede nella condivisione l'obiettivo da perseguire. Si tratta di rimettere in funzione quel "muscolo morale" che da troppo tempo si è atrofizzato.

Non più quindi il lavoro e il guadagno come unica missione della vita ma il guadagno come mezzo per soddisfare i bisogni dell'uomo.

Non più l'uomo in funzione dei suoi affari ma viceversa.

(Papa Benedetto XVI - *Enc. Caritas in Veritate*)

Il diritto quindi – espressione di ciò che è giusto nel comune sentire – nella sua capacità generatrice di regole che pervadono la vita quotidiana di tutti noi deve dare adeguata risposta al bisogno di condotte trasparenti e virtuose attraverso il rigore nell'applicazione delle regole e della legge come principale espressione di un'etica rigorosa, per nulla incline al permissivismo o al semplicistico buonismo, ma l'unica in grado di dare punti fermi all'individuo nell'agire quotidiano.

E in fine consentitemi di chiudere questa introduzione con una citazione tratta dal saggio di Guido Rossi "Il conflitto epidemico":

Perché qualcosa possa cambiare, perché il groviglio di conflitti di interesse che minaccia di soffocare le nostre economie allenti la sua presa, deve accadere qualcosa su un piano diverso, che forse in questo senso, sì, è quello dell'etica individuale e collettiva. L'unico auspicio che mi sento di formulare è che, così come da un giorno all'altro le spettacoli di conflitti è sembrato a vasta parte dell'opinione pubblica un fatto forse poco elegante, ma in fondo normale, da un giorno all'altro torni ad apparire inaccettabile. A quel punto le buone leggi e le regole efficaci, come le salmerie di un tempo, seguiranno.

Bibliografia

- G. Bianchi, Gli amministratori di società, CEDAM, pp. 386 e ss.
- F. Bonelli, Gli amministratori di S.p.a., Giuffrè, pp. 145 -164
- C. Conforti, Le responsabilità civile degli amministratori di società, Giuffrè
- G. Cottino, Dal "vecchio" al "nuovo" diritto azionario: con qualche avviso ai naviganti, in G. Comm., 13,I, 5 e ss.
- Ferri, in Tratt. Dir. Civ., Le Società, UTET
- L. Solimena, Il conflitto di interessi dell'amministratore di società per azioni nelle operazioni con la società amministrata, Annali della facoltà di Giurisprudenza di Genova, Giuffrè, pag. 84
- G. Rossi, Il conflitto epidemico, Adelphi, 2003
- Enc. Caritas in Veritate, Benedetto XVI

DAVIDE PACHERA

Gli obblighi di cooperazione degli Amministratori Straordinari nel perseguimento dell'interesse privato dell'impresa

65

Nel precedente numero di Questa rivista, abbiamo esaminato alcuni riflessi pratici e interpretativi delle misure di straordinaria gestione dell'impresa, disposte a fini anticorruzione.

Si tratta della misura prevista dall'art. 32, comma 1, lett. b), d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, il quale prevede che, il Prefetto su proposta dell'ANAC provveda: *“[...] alla nomina di uno o più amministratori, in numero comunque non superiore a tre, in possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità di cui al regolamento adottato ai sensi dell'articolo 39, comma 1, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270. [...] Per la durata della straordinaria e temporanea gestione dell'impresa, sono attribuiti agli amministratori tutti i poteri e le funzioni degli organi di amministrazione dell'impresa ed è sospeso l'esercizio dei poteri di disposizione e gestione dei titolari dell'impresa. Nel caso di impresa costituita in forma societaria, i poteri dell'assemblea sono sospesi per l'intera durata della misura. [...] L'attività di temporanea e straordinaria gestione dell'impresa è considerata di pubblica utilità ad ogni effetto e gli amministratori rispondono delle eventuali diseconomie dei risultati solo nei casi di dolo o colpa grave.”*

In applicazione di tale disciplina, i provvedimenti prefettizi interdittivi prevedono espressamente che:

- (i) *“gli amministratori sostituiranno i titolari degli organi dotati di omologhi poteri soltanto per ciò che concerne la gestione delle attività d'impresa connesse all'esecuzione dell'appalto da cui trae origine la misura”*
- (ii) *“ferma restando la responsabilità per ciascun appalto affidato, gli amministratori avranno l'obbligo di coordinarsi tra loro per la miglior esecuzione dei contratti, tenuto conto che gli stessi fanno capo ad una medesima impresa e rientrano nello stesso ambito di attività”.*

All'interno della società si genera, dunque, una divisione drastica e apparentemente marcata, tra ciò che appartiene alla competenza dell'amministratore straordinario e ciò che appartiene alla competenza dell'amministratore ordinario.

Tuttavia, se ciò può sembrare semplice a livello teorico, risulta complicatissimo all'atto pratico, non solo o non tanto perché non può mai realizzarsi una dicotomia totale tra due o più affari, facenti capo alla medesima impresa, ma per gli effetti negativi, solitamente repentini, che tale misura provoca sull'immagine commerciale e finanziaria dell'impresa.

Si assiste, quindi, ad una generale diffidenza, da parte degli istituti di credito e dei *partener* industriali e finanziari, a garantire una prosecuzione fisiologica dei rapporti commerciali o finanziari.

Diventa, quindi, particolarmente importante per l'impresa, che sia correttamente interpretato il ruolo dell'Amministratore Straordinario nella *governance* societaria e che, in funzione di tale interpretazione, sia anche esercitato tale ruolo.

Come esplicitano anche i provvedimenti prefettizi che, sino ad oggi, hanno fatto applicazione dell'art. 32 D.L. 90/2014, la gestione dei singoli appalti deve essere *“coordinata”* con l'attività aziendale complessivamente considerata.

L'appalto oggetto di commissariamento s'inserisce, infatti, in un'impresa unitaria, ovvero fa capo al medesimo soggetto economico-giuridico e risponde ai profili di economicità ed efficienza industriale, che trascendono la dimensione atomistica del singolo affare.

Ciò significa che la gestione dei “profili di contatto”, tra tutto ciò che riguarda il singolo appalto e la struttura aziendale complessivamente considerata, dovranno essere, necessariamente, affrontati e condivisi con

il *management* della società, laddove fuoriescano dai “limiti” della competenza affidata agli Amministratori Straordinari.

In tali ambiti non c'è spazio per l'esercizio di un potere autoritario, ma solo per una cooperazione leale e professionale.

Non adottare tale misure, significherebbe esporre l'intera azienda al rischio, concreto ed inevitabile, di trovarsi in una situazione di blocco finanziario e amministrativo, con effetti anche sulle *performance* del singolo appalto, nonché sull'efficace ed efficiente gestione delle risorse aziendali.

In tal modo, la misura interdittiva, nata per garantire la realizzazione di interessi pubblici di primaria rilevanza, si tradurrebbe, non solo in uno strumento di lesione della libera iniziativa economica, ma in una misura a detrimento del diritto al lavoro che mira, invece, a tutelare.

In una nota recentissima dell'Anac (14.12.2016 – Prot. 0185192), sono stati confermati sia i concetti interpretativi del ruolo dell'Amministratore Straordinario nell'ambito della *governance* societaria, sopra delineati, sia l'esigenza di cooperazione tra l'ufficio dell'amministrazione straordinaria e quello dell'amministrazione privata della società, la cui linea di confine disegna una fascia di competenza condivisa, in cui non accede il potere autoritativo dello Stato, ma dove trovare corso esclusivamente una leale e costante collaborazione tra organi societari aventi pari dignità.

Nella nota citata si legge quanto segue: “L'attività gestionale posta sotto l'egida degli amministratori straordinari di nomina prefettizia, relativamente al segmento contrattuale in esecuzione, risponde ad una duplice esigenza di controllo pubblico e di prevenzione ed è espressamente considerata “di pubblica utilità ad ogni effetto” ai sensi dell'art. 32, comma 4, del d.l. 90/2014, in quanto innesta un presidio di legalità a fondamentale garanzia della corretta prosecuzione e completamento del contratto d'appalto.

Proprio la finalità di vigilanza e salvaguardia di quel determinato rapporto negoziale sottoposto a commissariamento giustifica la misura – senz'altro più incisiva sotto il profilo della compressione della libertà di iniziativa economica – della straordinaria e temporanea amministrazione dell'impresa e legittima, su quel segmento contrattuale, l'attivazione di una gestione commissariale separata dell'impresa, in sostituzione di quella ordinaria. Con conseguente attrazione nella sfera pubblicistica della rimanente fase esecutiva del rapporto contrattuale cui sovrintendono gli amministratori nominati dal Prefetto. Tale forma di “gestione vigilata” consente, dunque, un

controllo continuo e strategico di carattere pubblicistico, a tutela della corretta conduzione del singolo contratto d'appalto.

Nella pratica, tuttavia, nalgrado la suddetta finalità di garanzia insita nella misura straordinaria e temporanea gestione, spesso accade che la società “commissariata” venga sin dall'inizio esposta a provvedimenti pregiudizievoli sotto il profilo economico e finanziario, assunti dagli istituti di credito o da altri enti finanziatori a motivo della misura amministrativa prefettizia. Ciò in quanto, paradossalmente, la gestione commissariale è considerata dai soggetti terzi come fattore di diffidenza e sfiducia piuttosto che come elemento dirimente di serietà e garanzia, posto a sostegno del buon esito dell'attività imprenditoriale finalizzata all'esecuzione dell'appalto.

Occorre, pertanto, valutare l'opportunità di attivare ogni utile iniziativa al fine di scongiurare tale fraintendimento ed evitare che all'applicazione della misura di straordinaria gestione consegua il rischio di sospensione, se non addirittura d'interruzione, delle linee di credito, delle anticipazioni, dei prestiti o di ulteriori forme di finanziamento nei confronti dell'impresa, con gravissimo nocuo per la continuità aziendale e con il rischio concreto di compromissione e paralisi dell'attività anche relativamente alla prosecuzione del contratto d'appalto “commissariato”.

In tal senso, appare indispensabile che gli amministratori straordinari si adoperino presso gli istituti di credito, le società di factoring e/o gli altri enti finanziatori, con cui l'impresa “commissariata” già intrattiene rapporti di affidamento creditizio, e pongano in essere ogni azione utile e necessaria per evitare interruzioni nell'erogazione dei finanziamenti o altre conseguenze pregiudizievoli da un punto di vista economico. Se, infatti, in relazione al segmento contrattuale commissariato e per la durata della misura, gli amministratori straordinari esercitano tutte le funzioni e i poteri di disposizione e gestione che ordinariamente spettano ai titolari degli organi sociali dell'impresa, sostituendosi interamente ad essi, a maggior ragione il loro intervento nei rapporti con gli enti finanziatori della società diventa essenziale, subentrando in commissari anche nella titolarità dei conti correnti dedicati, sui quali far confluire tutte le rimesse provenienti dalla stazione appaltante a decorrere dalla data di adozione della misura straordinaria e temporanea gestione e dai quali attingere per i pagamenti relativi a costi e oneri strettamente afferenti il contratto di appalto in corso.

Inoltre, poiché la misura del commissariamento interviene a presidio di legalità nella prosecuzione e completamento di commesse pubbliche già in fase di esecuzione, la visione necessariamente unitaria e indivisibile dell'ap-



palto nel suo complesso impone un approccio altrettanto unitario, che consenta agli amministratori di nomina prefettizia di gestire pienamente e concretamente l'intero segmento connesso al singolo contratto commissariato, ivi compresi tutti i rapporti obbligatori maturati in precedenza e ad esso riconducibili."

L'Anac conferma, quindi, qualcosa di particolarmente importante, che arricchisce notevolmente, lo scarno dettato normativo dell'art. 32 D.L. 90/2014.

Gli Amministratori Straordinari non hanno un semplice obbligo di gestire l'affare commissariato, esercitando una competenza limitata al medesimo, ma hanno l'obbligo di valutare, prevenire e coordinare gli effetti che tale gestione potrà avere sull'impresa, unitariamente intesa.

L'assolvimento di tale obbligo deve essere particolarmente serio e scrupoloso, poiché, come segnala l'Anac, *occorre evitare che all'applicazione della misura di straordinaria gestione consegua il rischio di sospensione, se non addirittura d'interruzione, delle linee di credito, delle anticipazioni, dei prestiti o di ulteriori forme di finanziamento nei confronti dell'impresa, con gravissimo*

nocumento per la continuità aziendale e con il rischio concreto di compromissione e paralisi dell'attività.

Gli amministratori straordinari hanno, quindi, un obbligo ben preciso: adottare una *"visione necessariamente unitaria e indivisibile dell'appalto nel suo complesso"*, che *"impone [agli amministratori straordinari] un approccio altrettanto unitario"* dell'azienda e degli interessi generali perseguiti dall'impresa.

Ciò si traduce nell'esercizio di un potere gestorio (i) secondo modalità di costante e diretta collaborazione con il *management* della società, soggetta alle misure interdittive, e (ii) in funzione della salvaguardia dell'interesse generale dell'impresa, che costituisce condizione essenziale affinché l'interesse pubblico, annesso all'appalto commissariato, possa trovare pieno compimento.

Si delinea, quindi, una sfera di competenza cosiddetta *"condivisa"* o di *"cooperazione"*, tra un potere di matrice pubblica e uno di natura privata, il cui scopo essenziale è quello di perseguire l'interesse economico e commerciale dell'impresa privata, onde consentire la piena realizzazione dell'interesse sotteso all'appalto pubblico oggetto di commissariamento.

LAMBERTO LAMBERTINI

***SONO NATA
A PROCIDA***

memoria impossibile di
CONCETTA BARRA



COLONNESE EDITORE

La post-verità da Platone fino a Trump

Quando i governanti diventano popolari sfruttando il pregiudizio e l'ignoranza

di Adriana Cavarero

Gli Oxford Dictionaries hanno eletto «post-verità» parola internazionale dell'anno 2016, a seguito del controverso referendum sulla «Brexit» e dell'elezione presidenziale americana egualmente contestata, che hanno contribuito a diffondere questo termine tanto nei mass media che nel gergo politico. Il dizionario definisce «post-verità» come «in rapporto o contestuale a circostanze in cui i fatti oggettivi sono meno influenti nel plasmare l'opinione pubblica rispetto alla leva esercitata sulle emozioni e sulle credenze personali». Il prefisso «post», in questo caso, non significa «successivo», ma anzi denota un'atmosfera in cui la verità è irrilevante e prevalgono le credenze radicate nelle emozioni.

Ci si chiede se una politica che fonda la sua agenda sul principio della verità, scartando il regno emotivo di sentimenti e credenze, sia mai esistita nell'intera tradizione politica dell'Occidente.

A dire il vero è esistita, ma solo nel registro astratto della teoria: nella fervida immaginazione politica di Platone.

Nella Repubblica, Platone esamina l'antagonismo tra una politica costruita sulla verità, che corrisponde alla sua concezione della polis ideale, e una politica costruita invece sulle emozioni, ovvero sul pathos, la patologia di quella entità politica collettiva che egli chiama «i molti» — ho i polli

Realtà e impulsi

L'antagonismo tra una «polis» ideale e una politica costruita sulle emozioni, sul «pathos»

— e che descrive in modo allegorico come «un grosso animale».

Il contesto in cui questa celebre e ignobile immagine emerge è un discorso di Socrate sulla natura del vero filosofo, che si distingue dalla natura di altri esperti di logos nell'Atene contemporanea, i sofisti. Nello sviluppare una speciale tecnica di linguaggio che riesce ad emozionare «i molti», i sofisti si prestano a pagamento a istruire i futuri leader politici su un discorso che mira a manipolare il pubblico e, tecnicamente, a conquistarsi i voti degli elettori. Platone paragona il sofista a qualcuno che «avesse compreso gli impulsi e i desideri di un animale da lui allevato grande e forte e capesse come bisogna avvicinarsi a lui e quando e per quali motivi diventa più inascoltabile o più mite, quali suoni è solito emettere a seconda delle circostanze, e quali, se preferiti da altri, lo ammammoscano e lo irritano; e tutte queste conoscenze, apprese grazie a una lunga domestichezza, le chiamasse sapienza e si volgesse a insegnarle quasi avesse istituito un'arte... tutto in base alle opinioni di quel grosso animale».

È risaputo che le teorie antidemocratiche di Platone sono state storicamente copiate dalla tradizione reazionaria e dall'estrema destra, persino dalle ideologie naziste. Eppure vale la pena riflettere sulla sua critica della democrazia. Platone sostiene che la democrazia si trasforma inevitabilmente in demagogia, un regime politico che provoca la corruzione del popolo tramite la manipola-

La teoria

● A Platone risale la prima formulazione della verità quale caratteristica del discorso che «dice gli enti come sono»

● Per lui la verità è una realtà perfetta e immutabile, che può essere affermata solo dal pensiero: il mondo intelligibile

● Tale realtà esiste perché l'uomo ha in sé quel sapere immutabile e perfetto (la matematica e la filosofia)

● La realtà è assoluta (Cratilo), immutabile (Fedro), essere in senso pieno (Repubblica): il mondo sensibile e materiale è invece realtà imperfetta e relativa, ombra e copia delle idee (il mito della caverna)

Chi è



● Adriana Cavarero è docente di Filosofia politica all'università di Verona e visiting professor alla New York University. Insieme a Luisa Murano è stata tra le fondatrici della Libreria delle Donne di Milano e della comunità filosofica «Dioniso» da cui si discinse nel 1990



● Una illustrazione di L.A. Sackness pubblicata nel 1910 da una rivista umoristica e intitolata «The Yellow Press» mostra Willem Randolph Hearst, padre del giornalismo scandalistico americano, nei panni di un giullare che distribuisce giornali pieni di articoli falsi



● «Liar in Chief» (figurato in capo) è una copertina della rivista americana «Time» diffusa nei giorni scorsi su Twitter, dove è stata condivisa da molti utenti solo in un secondo momento si sono resi conto che era un falso

● La copertina (vera) della rivista «Economist» dello scorso settembre dedicata all'«Arte della menzogna». Sottotitolo: «La politica della post-verità nell'era dei social media». Da allora questi temi sono al centro del dibattito nel media

zione dell'opinione pubblica e crea governanti che accrescono la loro popolarità sfruttando il pregiudizio e l'ignoranza di molti, rinfocolando le loro emozioni e contrastando le decisioni ragionate. Questi leader si specializzano nel coltivare, incrementare, riprodurre e riformulare gli impulsi del grosso animale, allo scopo di stabilire e affermare un siste-

ma di potere fondato sul pathos, una forma di «politica patologica». In questo senso, la polis ideale di Platone è all'opposto: come governanti, i filosofi sono in realtà guidati dalla verità del logos, ovvero dalla capacità della ragione di controllare e reprimere gli impulsi delle parti più basse e viscerali. I filosofi, sostiene Platone, devono essere educati ad

amare la verità e provare vergogna nel mentire.

Al contrario, dato che i politici educati dai sofisti guardano al logos non come una struttura che racchiude l'ordine della verità, ma piuttosto come uno strumento di azione per manipolare le emozioni della gente, essi menzono. La verità è irrilevante in questo contesto patologico. Talmente irrilevante che qualunque cosa il grosso animale creda o sia persuaso a credere, ciò corrisponde al vero. Il concetto della post-verità applicata alla politica, come suggerisce il dizionario di Oxford e come Platone sembra presagire, non liquida la verità, bensì la rende

● «Liar in Chief» (figurato in capo) è una copertina della rivista americana «Time» diffusa nei giorni scorsi su Twitter, dove è stata condivisa da molti utenti solo in un secondo momento si sono resi conto che era un falso

● La copertina (vera) della rivista «Economist» dello scorso settembre dedicata all'«Arte della menzogna». Sottotitolo: «La politica della post-verità nell'era dei social media». Da allora questi temi sono al centro del dibattito nel media

non è questo il mio scopo. In questo momento, mi appassiono alla descrizione della fenomenologia della politica patologica, nel suo annoverare anacronistico e altamente polemico di una serie di caratteristiche e preoccupazioni riguardanti un certo pathos politico, i cui profili sembrano convergere nell'attuale definizione di post-verità.

Se Platone insistendo sulle emozioni del «molti» dava consistenza e giustificazione alla bugia, Hannah Arendt ci aiuta a comprendere lo specifico della menzogna politica moderna come «bugia fabbricata» e fittizia. La presa sulle emozioni è in questo caso aggravata da una comunicazione che, lungi dall'essere manipolazione acrobatica del discorso, mira ad accattivarsi il pubblico attraverso frasi tanto efficaci quanto sconnesse: in pratica sembrano vere in quanto prodotte non dalla ragione ma da impulsi. Improvvisato e privo di coerenza tecnica il discorso politico dell'attuale potere spinge in noi il senso del reale, sostituendo la nostra presa sulla realtà con fatti «alternativi», fake theory, bugie rese «reali» dai social media. Nell'era della post verità il potere si esprime con stile improvvisato. Quello che twitter trasforma in realtà. Il rapporto tra verità e politica è definitivamente collassato?

Traduzione Rita Baldassarre
© IPERDOTTORE PUBBLICITÀ



Gli opposti il filosofo Platone e il presidente americano Donald Trump

Il convegno in Gran Bretagna

Tre giorni di incontri a Brighton dedicati alla filosofa italiana

«Living life to politics: the work of Adriana Cavarero» è il titolo del convegno internazionale dedicato al pensiero della filosofa italiana, docente di Filosofia politica all'università di Verona. Il Cappe (Centro di Filosofia applicata, Politica & Etica) dell'università di Brighton ospiterà tre giorni di discussioni, da oggi al 24 giugno, e una cinquantina di relazioni per affrontare il contemporaneo attraverso i lavori che hanno caratterizzato il lavoro della filosofa: dalla teoria politica alla fenomenologia della voce, dal pensiero della differenza sessuale all'etica altmodica (che Cavarero ha tradotto in *Involuzioni: critica della retroradice*, edito da Raffaello Cortina). Comune a tutto il pensiero di Cavarero è la preoccupazione per l'unicità, l'insistenza sulla vulnerabilità della condizione umana e un'attenta critica della metafisica occidentale. La svolta populista e il fenomeno del terrorismo sono tra le questioni su cui si confrontarono studiosi e studiosi provenienti dalle università di tutto il mondo e da diverse discipline. A introdurre i lavori la filosofa americana Judith Butler.



ALESSIA MAZZUCCHETTI

L'equity crowdfunding: the best is yet to come

La rilevanza delle piccole e medie imprese in Europa risulta evidente sol che si consideri che le stesse costituiscono il 99,8% del totale delle imprese attive sul territorio e che, ad esse, va attribuito – almeno secondo i più recenti dati Eurostat – l'impiego del 67,1% della forza lavoro.

E tuttavia, nonostante l'indiscutibile peso che le stesse hanno avuto – ed hanno – in seno all'economia comunitaria, proprio le PMI sono state, tra tutte, le imprese maggiormente colpite dal fenomeno della crisi. Ed infatti, tale fenomeno – di per sé già assai incisivo – s'è sommato ad una delle principali criticità che tipicamente angustiano l'operatività delle PMI: sprovviste di quel potere contrattuale che di norma le grandi imprese hanno, le PMI difettano infatti di quelle garanzie che gli istituti di credito normalmente pongono come prerequisiti per l'accesso al credito.

Ed è proprio in questo particolare contesto, che s'è fatto strada, peraltro con alterne fortune, lo strumento del *crowdfunding*. Come il nome stesso suggerisce, il *crowdfunding* rappresenta una forma di finanziamento proveniente da una "folla", da un pubblico di investitori molto spesso non professionali – singoli cittadini o enti privati – i quali si mostrino interessati, anche attraverso il conferimento di piccole somme di denaro, a partecipare attivamente alla realizzazione di un nuovo progetto o, addirittura, di un'intera iniziativa imprenditoriale. Caratteristica peculiare di tale strumento è, poi, la possibilità che tali somme vengano offerte attraverso l'utilizzo di portali telematici autorizzati, vere e proprie vetrine attraverso le quali l'imprenditore ha la possibilità di esporre e proporre al pubblico i propri nuovi progetti. Differenti sono i tipi di *crowdfunding*, a seconda del rapporto instaurato tra il soggetto finanziatore e colui che richiede il finanziamento, oltre che in considerazione della forma di remunerazione prevista. Tra i principali modelli si ricordano quello della *donation based*, del *reward based*, del *lending based* e, ultimo ma non ultimo, dell'*equity based*.

E tuttavia, benché le origini di tale fenomeno siano tutt'altro che recenti, è interessante notare come solo in tempi relativamente vicini si sia ampiamente – ma, come inizialmente ricordato, non omogeneamente – diffuso. Il Regno Unito, ad esempio, è probabilmente uno di quei paesi in cui il *crowdfunding* ha registrato i maggiori successi, annoverando il maggior numero di piattaforme online attive e di offerte sottoscritte e giunte a buon esito. Viceversa l'Italia, si colloca tra i paesi nei quali tale strumento stenta ancora a prendere piede, nonostante si registri, a partire dall'inizio del 2017, un crescente numero di progetti di *equity crowdfunding* andati a buon fine.

L'equity crowdfunding in Italia. Ambito applicativo e interferenze normative

Investire in una società attraverso l'*equity crowdfunding* significa acquistare un vero e proprio titolo di partecipazione all'interno della società e la ricompensa risiede nell'acquisizione di quel complesso di diritti amministrativi e patrimoniali che discendono dalla partecipazione al capitale. Da evidenziare è che, nella maggior parte dei Paesi in cui questo tipo di finanziamento opera, non esiste alcun tipo di regolamento dedicato ed il *crowdfunding* viene di norma fatto confluire all'interno di normative già esistenti. Diversamente accade in Italia, che è stata il primo Paese in Europa, ed uno dei primi al mondo, ad essersi dotata di una normativa specifica, seppur limitatamente al solo *equity crowdfunding*.

Si è già detto di come le piccole e medie imprese – soprattutto quando si trovano nella fase di *start-up* – incontrino non poche difficoltà ad accedere ai finanziamenti di banche e istituti di credito autorizzati. Ed è proprio in considerazione di tale situazione che il nostro legislatore, con il decreto legge 179/2012 – il così detto "Decreto Crescita 2.0" – in occasione della tipizzazione delle *start-up* innovative – considerando l'*equity crowdfunding* come una possibile forma di finanzia-

mento proprio per tale tipo di imprese – ha incaricato la CONSOB di regolamentare tale strumento, individuandone principi e criteri e, soprattutto, facendo in modo che lo stesso destasse quanta più fiducia possibile negli investitori. In risposta a tale esortazione, la CONSOB, con delibera n. 18592, il 26 giugno 2016 ha adottato il “Regolamento sulla raccolta di capitali di rischio tramite portali on-line” e ha quindi modificato il Testo Unico sulla Finanza (TUF).

L'utilizzo di tale innovativa forma di finanziamento era inizialmente destinato alle sole *start-up* innovative. Solo in un secondo momento, il decreto legge 3/2015 ha allargato il novero dei beneficiari, tanto da ricomprendervi, oltre alla nuova categoria di imprese da esso introdotta, *i.e.* la PMI innovativa, anche gli organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) e le società di capitali che investono prevalentemente in *start-up* innovative e in PMI innovative.

Preme poi riportare che l'utilizzo di tale strumento di investimento, dopo aver mosso i primi passi tramite un'applicazione di nicchia, è stato recentissimamente esteso, con il decreto legge n. 50 del 24 aprile 2017, a tutte le PMI (articolo 57), a prescindere dalla loro data di costituzione, dal loro carattere innovativo e dalla loro forma giuridica.

Tale estensione nei confronti di tutte le PMI, siano esse in forma di S.p.A. o S.r.l., comporta tuttavia la necessità di compiere, in merito alle ultime, almeno una considerazione. È noto come l'articolo 2468, comma 1, del codice civile preveda che “*le partecipazioni dei soci non possono essere rappresentate da azioni né costituire oggetto di offerta al pubblico dei prodotti finanziari*”. Al fine di poter rendere fruibile l'opportunità di reperire capitale *online* mediante lo strumento dell'*equity crowdfunding*, così come era avvenuto per le *start-up* innovative e le PMI innovative costituite in forma di S.r.l., il legislatore è allora intervenuto estendendo la deroga alla norma poc'anzi citata, di cui all'articolo 26, comma 5, del decreto legge 179/2012 – a queste esclusivamente destinata –, tramite una modifica dello stesso, a tutte le PMI, S.r.l. comprese. In presenza di una norma che vieta espressamente che le partecipazioni dei soci di S.r.l. formino oggetto di offerte al pubblico di prodotti finanziari, infatti, l'utilizzo delle piattaforme di *equity crowdfunding* non sarebbe altrimenti stato possibile.

Le piattaforme on-line

Sotto una prospettiva squisitamente pratica, il portale di *equity crowdfunding* diviene – come inizialmente ricordato – lo strumento attraverso il quale la domanda

di finanziamento da parte delle imprese incontra l'offerta degli investitori.

A garantire il corretto funzionamento del portale, lo svolgimento delle offerte e l'interazione fra gli emittenti e gli investitori, è preposto il gestore del portale, il quale deve essere autorizzato ed iscritto al Registro dei gestori di portali. Tale registro consta di due sezioni, una ordinaria ed una speciale. Nella prima, sono iscritti i gestori di portali che sono autorizzati dalla CONSOB in seguito a positiva verifica dei requisiti richiesti dal TUF e dal Regolamento adottato dalla CONSOB nel 2013. Nella seconda, sono annotate le banche e le imprese di investimento autorizzate alla prestazione dei relativi servizi di investimento, le quali devono avere comunicato alla CONSOB, prima dell'avvio della loro operatività, lo svolgimento dell'attività di gestione che intendono compiere. Le differenze che intercorrono tra queste due tipologie di gestori si ripercuotono, inevitabilmente, sul loro regime giuridico. È infatti disposto che i gestori dei portali iscritti nei registri della CONSOB possono godere dell'applicazione di una disciplina più “leggera” rispetto a quella dettata per gli intermediari tradizionali. Essi beneficiano, infatti, di una specifica esenzione in relazione alle regole di condotta in materia di prestazione dei servizi di investimento (artt. 21-25-*bis* TUF) e di collocamento a distanza di servizi ed attività di investimento (art. 32 TUF). Tale alleggerimento è, tuttavia, controbilanciato attraverso la previsione secondo la quale è fatto divieto ai gestori di detenere somme di denaro o strumenti finanziari di pertinenza di terzi. Fino alla riforma dell'articolo 100-*ter* del TUF, inoltre, i gestori autorizzati dalla CONSOB dovevano trasmettere gli ordini di sottoscrizione e compravendita a banche e imprese di investimento, al fine di portare a compimento la trattativa. Ciò comportava, sul piano sostanziale, un'esenzione soltanto nella fase delle trattative, poiché nel momento in cui banche o altre imprese di investimento intervenivano, entravano obbligatoriamente in gioco tutti i principi garantistici di derivazione MIFID.

Segue: la riforma dell'articolo 100-*ter* del D.lgs. 58/1998 (TUF)

Con il preciso scopo di contrastare il disincentivo all'investimento mediante portali *online*, causato dai costi dell'atto di vendita delle quote – molto spesso sproporzionati rispetto alle esigue cifre investite – l'articolo 4 del decreto legge 3/2015 ha apportato una modifica all'articolo 100-*ter* del TUF. Al fine di consentire tale obiettivo, sono stati ad esso aggiunti quattro



commi, i quali permettono che le quote acquistate o sottoscritte mediante le piattaforme di *equity crowdfunding* possono essere intestate ad un intermediario finanziario che risulti essere socio in nome proprio e per conto degli investitori. L'effetto che si realizza attraverso questo espediente è quello di una sorta di "dematerializzazione" delle quote stesse, simile – ma non uguale – a quanto avviene per le azioni delle società quotate. Una differenza lampante risiede nel fatto che, al contrario di quanto avviene in queste ultime, le quote possono essere intestate ad un intermediario, il cui nome soltanto comparirà nel

Registro delle Imprese. Non apparirà invece il nome dell'effettivo acquirente, che risulterà in questo caso soltanto dai registri privati tenuti dall'intermediario. È tuttavia fatta salva, in ogni momento, la possibilità per i sottoscrittori e gli acquirenti di richiedere l'intestazione diretta a se stessi delle quote di loro pertinenza, così come la facoltà di alienarle, e ciò, mediante una semplice annotazione del trasferimento nei registri tenuti dall'intermediario. Non ve n'è pertanto alcuna traccia nel Registro delle imprese, dove l'unico nome a figurare è quello di quest'ultimo. È infatti disposto che *“la scritturazione ed il trasferimento non*

comportano costi o oneri né per l'acquirente né per l'alienante" (articolo 100-ter, comma 2-bis, lett. c), TUF); tali costi sono quindi posti interamente a carico dell'intermediario. Ed è altresì previsto che "ogni corrispettivo, spesa o onere gravante sul sottoscrittore, acquirente o alienante deve essere indicato nel portale dell'offerta, con separata e chiara evidenziazione delle condizioni praticate da ciascuno degli intermediari coinvolti, nonché in apposita sezione del sito internet di ciascun intermediario. In difetto, nulla è dovuto agli intermediari" (articolo 100-ter, comma 2-quater, TUF).

Ai sensi dell'articolo 100-ter, comma 2-bis, lett. b), n. 2), del TUF il sottoscrittore o l'acquirente effettivo hanno la facoltà di richiedere il rilascio di un attestato di conferma comprovante la titolarità delle quote, il quale funge da titolo legittimante l'esercizio dei diritti sociali. La certificazione rilasciata dall'intermediario sostituisce ed esaurisce quelle formalità che sono di norma richieste dall'articolo 2470, comma 2, del codice civile, le quali riguardano il trasferimento effettuato mediante atto pubblico o atto telematico con firma digitale, comportando, pertanto, quella riduzione dei costi ed oneri che fondano questo intervento legislativo. La titolarità "sostanziale" della quota legittima, senza ombra di dubbio, l'esercizio dei diritti sociali come se la proprietà risultasse direttamente dal Registro delle imprese.

Resta tuttavia di difficile interpretazione la questione sulla alienazione della quota effettuata susseguentemente a più persone. In materia di S.r.l. ordinaria, vale la regola secondo la quale "se la quota è alienata con successivi contratti a più persone, quella tra esse che per prima ha effettuato in buona fede l'iscrizione nel registro delle imprese è preferita alle altre, anche se il suo titolo è di data posteriore" (articolo 2470, comma 3, c.c.). Tale disposizione non può essere applicata nel trasferimento secondo il sistema alternativo, per la peculiarità che esso presenta. Questa tesi è suffragata anche da quanto previsto dal TUF ove si specifica che "l'esecuzione di sottoscrizioni, acquisti e alienazioni di strumenti finanziari emessi da start-up innovative e da PMI innovative ovvero di quote rappresentative del capitale delle medesime [...] non necessita della stipulazione di un contratto scritto a norma dell'articolo 23, comma 1" (articolo 100-ter, comma 2-quater, TUF). Non essendo disposta alcuna annotazione dei singoli trasferimenti all'interno del Registro delle imprese, si ritiene, per analogia, che debba prevalere quel trasferimento che prima è stato registrato all'interno del registro privato di ciascun intermediario.

Come disposto dall'articolo 100-ter, comma 2-bis, lett.

b), n. 2, TUF, l'attestato certificante la titolarità sostanziale della quota non è trasferibile nemmeno temporaneamente a terzi e "non costituisce valido strumento per il trasferimento della proprietà delle quote". Peraltro, la non trasferibilità, nemmeno temporanea, dell'attestato comporta delle conseguenze che risultano di difficile applicazione. Verrebbe meno in generale la possibilità di un conferimento di deleghe mediante la consegna dell'attestazione e, nello specifico, risulterebbe in concreto impossibile al socio farsi rappresentare in assemblea nel caso in cui egli non potesse essere presente. Un possibile *escamotage*, adottato per cercare di porre rimedio a tali scomode implicazioni, è quello di intendere la norma come se il legislatore *minus dixit quam voluit*. Avvantaggiandosi di tale prospettiva, è infatti possibile prospettare la possibilità per il socio di farsi rappresentare in assemblea a fronte di una specifica richiesta di emissione di una certificazione per l'assemblea in oggetto, la quale deve essere nominalmente intestata al rappresentante designato.

Nel caso in cui i sottoscrittori o gli acquirenti "sostanziali" esercitino la facoltà a loro attribuita dall'articolo 100-ter, comma 2-bis, lett. 4), che prevede la possibilità di richiedere, in ogni momento, l'intestazione diretta delle quote, sarà necessario provvedere alla relativa iscrizione nel Registro delle imprese, all'interno del quale figurerà da tale momento il nome del sottoscrittore effettivo e non più quello dell'intermediario.

Qualora si tratti di una *start-up* innovativa il comma 2-quinquies dell'articolo 100-ter del TUF dispone che, trascorsi due anni dalla cessazione di tale *status* per decorso del termine quinquennale previsto dal "Decreto Crescita 2.0", gli intermediari devono provvedere ad intestare le quote detenute per conto dei sottoscrittori e degli acquirenti direttamente agli stessi. Tale intestazione – soggetta al pagamento dei diritti di segreteria a carico dell'intermediario – avviene tramite una comunicazione dell'elenco dei titolari "sostanziali" delle partecipazioni al Registro delle imprese, la quale sostituisce ed esaurisce le formalità previste dall'articolo 2470 del codice civile.

È importante specificare che non risulta compromessa la funzione pubblicitaria del Registro delle imprese quale "strumento di conoscibilità degli assetti proprietari" nei confronti dei terzi. Il nuovo sistema alternativo di rappresentazione delle quote mediante portale assicura, infatti, il dovere dell'intermediario di fornire le informazioni riguardanti l'effettiva titolarità del titolo nei confronti di coloro, come i creditori particola-

ri del socio o il fisco, che potrebbero avere normalmente accesso al Registro delle imprese. Benché questa possibilità di nuova introduzione comporti conseguenze tutt'altro che irrilevanti in termini di attrazione dei possibili investitori, consentendo di abbattere quei costi che molto spesso fungono da deterrente nei confronti dell'investimento, è auspicabile che il legislatore intervenga a chiarire alcuni tratti, come quelli sopra elencati, dove permangono caratteri di incertezza. Allo stato dei fatti, però, si assiste ad una schiacciante maggioranza di *start-up* e PMI innovative in forma di s.r.l., pertanto, questa possibilità di usufruire di un sistema alternativo di rappresentazione delle quote funge da validissima opportunità al fine di incentivare l'investimento anche da parte dei piccoli investitori. In tal modo viene meno quello scoraggiamento che affliggeva quei soggetti che, intenzionati ad investire somme esigue, rinunciavano a causa degli sproporzionati costi relativi alle formalità previste per l'acquisto e la sottoscrizione.

È importante rilevare come con la recentissima estensione dell'ambito di applicazione *dell'equity crowdfunding* a tutte le PMI, il legislatore abbia contestualmente omissivo di modificare quanto disposto dal TUF nell'articolo in oggetto. È chiaro come una tale "dimenticanza" non possa fare a meno di comportare un evidente contrasto con l'originario obiettivo del legislatore, pertanto è auspicabile che egli provveda ad "aggiustare il tiro" in sede di conversione del decreto in legge. Tuttavia, laddove tale aggiustamento non dovesse essere effettuato, si ritiene ragionevole – in linea con lo spirito della norma – estendere quanto previsto dall'articolo 100-ter a tutte le PMI.

La delibera n. 19520 del 24 febbraio 2016 della CONSOB

Secondo quanto disposto dal Regolamento del 2013, una volta che l'investitore avesse deciso di investire in un determinato prodotto, il gestore del portale doveva obbligatoriamente trasmettere l'ordine di adesione ad una banca o ad un'impresa di investimento, che svolgevano l'attività di perfezionamento della sottoscrizione degli strumenti finanziari e di raccolta le somme corrispondenti. Si prevedeva l'obbligo di compilazione del questionario MIFID al fine di verificare l'appropriatezza dell'investimento per l'investitore. Tale onere subentrava qualora l'importo investito fosse superiore ai cinquecento euro o a cinque mila euro, rispettivamente nei casi in cui si trattasse di persona fisica o di persona giuridica. Per poter applicare l'esenzione era necessario che gli investitori dichiarasse-

ro di non aver superato le soglie. Questo macchinoso procedimento sconsigliava quanti potevano essere effettivamente interessati ad offrire capitale, poiché sussisteva la necessità di abbandonare il procedimento *online* e recarsi presso una banca per assolvere gli oneri inerenti agli obblighi informativi e per sottoscrivere fisicamente il questionario MIFID. Tale processo, ricorrendo ad intermediari dei quali era necessario assorbire il costo, comportava delle spese che, commisurate alla portata degli investimenti solitamente non ingenti, scoraggiavano ulteriormente i potenziali investitori. È chiaro come un *iter* di questo genere entrasse in conflitto con l'idea di partenza che mirava, attraverso internet, a semplificare la raccolta di capitale. A questo proposito è intervenuta la CONSOB, la quale, con la delibera n. 19520 del 24 febbraio 2016, ha introdotto la facoltà – esercitabile a discrezione dello stesso portale – che siano i gestori dei portali stessi ad occuparsi personalmente delle verifiche di appropriatezza dell'investimento, così che l'intera procedura possa essere esplicitata *online*.

La delibera in esame è inoltre intervenuta sul Regolamento del 2013 con l'obiettivo di mitigare un'altra delle disposizioni in esso contenuta. È infatti previsto che affinché una campagna di *equity crowdfunding* possa dirsi correttamente conclusa è necessario che almeno il 5% del capitale sia stato sottoscritto da investitori professionali, ovvero banche, imprese di investimento, fondi o grosse società. La *ratio* di questa previsione voleva essere quella di fornire una maggior sicurezza in termini di affidabilità di un progetto agli occhi di un investitore non professionale, nel caso in cui fosse stato positivamente valutato da un investitore professionale, più qualificato per l'analisi di rischi ed opportunità. A livello pratico, tuttavia, tale previsione si è dimostrata un limite, piuttosto che un incentivo all'investimento. Pertanto la CONSOB, ha cercato di porre rimedio al carattere stringente della categoria degli investitori professionali, allargandone le maglie attraverso l'ammissione di due nuove categorie, identificabili – in specie – negli "*investitori professionali su richiesta*", individuati sulla base della disciplina europea MIFID sulla prestazione dei servizi di investimento, e negli "*investitori a supporto dell'innovazione aventi un valore del portafoglio di strumenti finanziari, inclusi i depositi in contante, superiore a cinquecento mila euro*". La stessa delibera, ha inoltre affiancato ai requisiti di onorabilità – riferiti ai suddetti investitori – di cui all'articolo 8, comma 1 del Regolamento CONSOB del 2013, altri due requisiti, dei quali si richiede il soddisfacimento alternativo (art. 24, comma 2). Il primo si

riferisce alla necessità che l'investitore abbia "effettuato nell'ultimo biennio almeno tre investimenti nel capitale sociale o a titolo di finanziamento soci in start-up innovative o PMI innovative, ciascuno dei quali per un importo almeno pari a quindici mila euro". Il secondo considera necessario l' "aver ricoperto, per almeno dodici mesi, la carica di amministratore esecutivo in una start-up innovativa o PMI innovativa, diversa dalla società offerente". Posta la non particolare ristrettezza di tali prerogative, la categoria degli investitori risulta parecchio ampliata, con la possibilità di aprire la strada anche ai *business angels*, i quali hanno grande familiarità con questo tipo di investimento.

È fondamentale notare come tale percentuale del 5% si ponga come condizione sospensiva al fine del buon esito dell'investimento. Ed è proprio per tale ragione che la qualità di socio non viene immediatamente assunta a seguito del pagamento della quota mediante procedura *online*, ma solo alla scadenza fissata per l'offerta, momento nel quale – dopo la verifica del raggiungimento di tale soglia – si procede alla delibera di aumento del capitale sociale presso il Registro delle Imprese.

Per concludere...

A fronte delle modifiche sino ad oggi apportate alla disciplina dedicata all'*equity crowdfunding*, appare chiaro come il nostro legislatore abbia voluto spianare il terreno ad una sua più vasta diffusione. E lo ha fat-

to, non solo espandendo la platea dei beneficiari dei finanziamenti e degli investitori professionali, ma anche cercando di rendere meno macchinoso – oltre che dispendioso – dal lato pratico, il processo di investimento. Ed è proprio grazie all'insieme di tali interventi che è possibile, oggi, osservare un'implementazione del fenomeno tutt'altro che irrilevante. I dati più recenti, infatti, mostrano come il primo trimestre del 2017 abbia registrato una crescita da record – con un numero di investitori ben maggiore a quelli dell'intero 2016 – anche se, a confronto con altri paesi europei, il cammino verso il podio è ancora lungo ed impervio.

Vero è, però, che la novella – meritevole di aver esteso tale innovativa ed alternativa possibilità di accesso al credito a tutte le PMI, senza differenze di sorta – risale solo a qualche settimana fa. È quindi ragionevole aspettarsi che, già nell'imminente futuro, i numeri dell'*equity crowdfunding* cresceranno in maniera esponenziale, complice, non solo l'aumento di coloro che ne possono beneficiare ma, anche, il positivo approccio che gli investitori stanno dimostrando, vincendo la sfiducia – che storicamente ha caratterizzato il fenomeno, soprattutto in Italia – nei confronti della possibilità di investire *online*. A questo risultato, è peraltro innegabile che abbia contribuito – insieme alla progressiva informatizzazione del quotidiano – un graduale cambiamento culturale e, soprattutto, la acquisita consapevolezza che ad ogni cambiamento segue – molto spesso – un miglioramento.

Ordine degli Avvocati e Procuratori di Verona

**PROCESSO CIVILE:
RIFORMARE LA RIFORMA?**

Sabato 9 novembre 1996 • ore 9,15

Sala della Cariverona Banca S.p.A. - Via Garibaldi n. 1, Verona

Prof. GIUSEPPE TRISORIO LIUZZI - Prof. MODESTINO ACONE - Prof. BRUNO SASSANI - Avv. ANTONIO LEONARDI
Dott. FRANCESCO ABATE - Prof. CLAUDIO CONSOLO - Avv. LAMBERTO LAMBERTINI

CARIVERONA
BANCA SPA

TOMMASO DALLA MASSARA

L'Avvocatura veronese e il suo rapporto con la Facoltà giuridica

L'intervento riproduce, nella sostanza come pure nel tono colloquiale, le considerazioni svolte "a mano libera" il 31 gennaio 2017, per il cortese invito dei Colleghi Claudio Cacereri de Prati e Davide Rossi, in occasione della presentazione dei DVD dedicati a "Esperienze dell'Avvocatura veronese del Novecento", a cura della Commissione per la Storia e l'identità professionale dell'Ordine degli Avvocati di Verona, presso l'Accademia di Agricoltura, Scienze e Lettere.

In un contesto fatto di ricordi professionali intrecciati a quelli personali – com'è normale che sia quando si tocca la vita vissuta di una *communitas* – sui protagonisti e sulla storia dell'Avvocatura veronese, finirei per scivolare in un "fuor d'opera" se proponessi una testimonianza tutta pensata all'interno di questa prospettiva: troppo modesta è la profondità cronologica del mio sguardo – raggiunge al più l'arco di una ventina d'anni – e inoltre, come subito dirò, risente di un punto di vista quantomai peculiare.

In effetti, arrivai nel 1998 da praticante al numero 12 di via Leoncino, dove aveva studio Claudio Consolo. Riuscii a entrare "a bottega" sostenendo un pendolarismo tra Padova e Verona piuttosto intenso eppure straordinariamente formativo: a Padova avevo vinto da poco un dottorato di ricerca e a Verona mi immergevo in questioni appassionanti quanto complesse.

Degli anni di via Leoncino – circa una quindicina – mi sembra ancora oggi di ricordare tutto per filo e per segno, tale l'intensità con cui mi feci assorbire da quell'esperienza. Però devo dire che la frequentazione dell'ambiente forense veronese era assai limitata; pochi i rapporti con i Colleghi e rare le puntate, fugacissime, in Tribunale.

Se invece qualche impressione, molto "in soggettiva", sento di raccontare sull'Avvocatura veronese, è specificamente sulle relazioni che essa ha avuto e ancora mantiene, nel corso degli anni, con la (giovane) Facoltà giuridica.

L'opportunità di spostarmi accademicamente da Padova a Verona per un concorso di associato mi era stata indicata alla metà degli anni Duemila da Maurizio Pedrazza Gorlero, allora Preside e vero artefice – quasi *pater*, vorrei dire – di una Facoltà cresciuta rapidamente e, via via nel tempo, sempre più apprezzata su scala nazionale e internazionale.

Fu proprio la lucida capacità di visione di Pedrazza a disegnare le linee fondamentali su cui avrebbe poggiato il rapporto virtuoso tra Accademia e avvocatura; un rapporto che a Verona divenne subito più stretto che altrove, se solo si pensi per confronto a un certo allentamento della capacità di connessione con il tessuto cittadino che frattanto andava mostrandosi a Padova o, per molti versi, anche a Milano.

Diversamente andavano le cose a Verona.

In quegli anni almeno un nome merita di essere ricordato, ed è quello di Giovanni Tantini; in lui, senza dubbio, non si fatica a vedere il profilo esemplare dell'accademico stimato, eppure così presente e incisivo nella vita professionale ed economica della città: il suo era un *commitment* colto, garbato e al tempo stesso fermo. Eppure va sempre ricordato che Giurisprudenza a Verona era sorta appena nel 1995, con il concorso di padri nobili accademici di tante sedi, tra cui Padova e Bologna (l'occasione è qui anche per ricordare, tra molti, Burdese e Galgano), e il lavoro di tessitura con l'ambiente forense era davvero tutto da inventare.

Certo, i tempi erano cambiati rispetto agli anni Cinquanta e Sessanta, quando era quasi normale che alcune figure di riferimento si ergessero a incarnare l'immagine stessa del buon giurista municipale, quello che tutti – anche ben al di fuori del mondo delle professioni – avrebbero definito 'principe del foro'; per intendersi, si può pensare a un Trabucchi a Padova o a un Guarino a Napoli; in anni più recenti – aggiungo sapendo di fare cosa gradita a Lamberto Lambertini – lo stesso si sarebbe potuto dire di un Giovanni Gabrielli nella sua Trieste.

Insomma, la Facoltà di Giurisprudenza veronese era nata troppo tardi per respirare ancora quella fascinosa aria d'altri tempi, tuttavia si creò il contesto giusto perché i suoi professori fossero percepiti come rappresentativi di ciò che la città di meglio sapeva esprimere.

Ricordiamo che lo stesso Claudio Consolo tenne per affidamento il corso veronese di diritto processuale civile per alcuni anni. E se i rapporti con Verona non c'erano già da prima, quella Facoltà ben sapeva andarseli a costruire *ex novo*, come nel caso di Alessio Zaccaria, incardinato a Verona dalla nascita della Facoltà e oggi impegnato al Consiglio Superiore della Magistratura.

Così la comunità accademica dei giuristi in riva all'Adige cresceva piuttosto rapidamente, sempre mantenendo questo stretto collegamento con il foro cittadino: anche l'esperienza legata alla creazione della Scuola per le Professioni Legali fu un'occasione preziosa per corroborare una relazione intensa con il ceto forense cittadino.

Ma, a ben vedere, i ponti con le professioni non si limitavano all'avvocatura, se pensiamo – ancora per esemplificare – al lungo impegno nella Facoltà giuridica di Giovanni Alberti, lui sempre così rappresentativo dell'ambiente cittadino dei dottori commercialisti.

Insomma, credo si possa dire che da più di vent'anni quello veronese è un ambiente privilegiato.

Il dialogo tra Università e Foro è solido e comprende i magistrati: penso, per esempio, all'esperienza dei Pro-

toccolli Valore-Prassi in cui magistrati, avvocati e professori hanno spesso lavorato fianco a fianco; vorrei ricordare almeno il Protocollo sulla c.d. nuova "lite temeraria", scaturita dalla riforma del codice di rito del 2009, Protocollo che diede vita a un bel libro pubblicato a cura dell'Ordine degli Avvocati.

Un cammino ricco di molte soddisfazioni, dunque.

In tutto ciò, quale auspicio per il futuro? È che coloro che, laureati a Verona, si sono accostati alla professione legale negli anni recenti possano mantenere forte la relazione con l'Accademia: quest'ultima non potrà che giovare del confronto continuo con la prassi e la prassi dovrebbe cogliere quanto di più positivo si può ricavare da un'interlocuzione intensa con l'Università. Da tempo cerco di sostenere un'iniziativa che dia vita a un'associazione di "Alumni" veronesi, nella quale siano quindi raccolti gli ex studenti di Giurisprudenza, cosicché – come in altre e più blasonate sedi – la cinghia di trasmissione possa mantenersi salda, efficace e, per così dire, naturale.

Spero si possano vedere a breve i frutti di questo sforzo.

Il vero obiettivo è quello di immaginare un futuro in cui quell'associazione sia in grado di reggersi sulle forze di tanti "Alumni" non veronesi per origine (magari essendo invece di luoghi d'Italia che già oggi regalano ottimi studenti alla nostra Sede: penso alla Sardegna o all'Alto Adige), ma divenuti veronesi d'adozione per scelta di studi, per questo forse più liberi di pensiero e pienamente consapevoli del bello che questa relazione tra Università e Foro può offrire.

Aldo Zenari: l'avvocato delle cause importanti, la gioia dei ristoratori

In altre pagine di questo numero de Lambaradan riportiamo l'articolo che Claudio Magris ha dedicato a Giovanni Gabrielli, professore, avvocato e amico, ricordando che la nostra "Trattoria Al Pompiere" gli ha dedicato un piatto. La pasta e fagioli "alla Giovanni Gabrielli" è un classico di questo ristorante a dieta persa e ricorda un grande giurista che la riteneva la miglior pasta e fagioli del mondo.

Se Giovanni ha una ricetta a lui dedicata, Aldo Zenari dovrebbe avere un intero menù.

Avvocato eccelso era sicuramente uno dei più gaudenti mangiatori.

Come avvocato che raccoglieva la più importante clientela veronese (dalla Cassa di Risparmio alla Perlini, due realtà allora di primissimo piano a Verona; da Sanson con i suoi gelati ed il suo gusto per il ciclismo, a Dante Ferroli) non vi era operatore economico rilevante che, in un modo o nell'altro, non si riferisse ad Aldo Zenari.

Molto stimato (e temuto) dai magistrati, a volte persino sostituito in udienza dalla propria segretaria (la Nella compariva dinanzi al giudice per affermare l'assenza dell'avvocato, occupato a Venezia e per "imporre" un rinvio della causa), lavoratore indefesso (alla domenica d'estate in studio, armato di canottiera e mutande e di una ceneriera gigantesca per le sue mille Muratti), conviveva con la sua gotta.

Aldo era infatti anche la fortuna dei ristoratori veronesi. Natalino (il miglior salumiere del Veneto) ricorda ancora le viglie di Natale a panini con la bondola e lo champagne, quale aperitivo robusto, prima della cena della vigilia.



Bepi Ciosoto acquistava il pesce secondo i gusti di un cliente così generoso da aggiungere mance regali al conto già elevato.

Il papà dell'avv. Scala, con la sua trattoria dietro l'Arena, Ciccarelli di Madonna di Dossobuono, il vecchio Maffei erano i luoghi in cui una serata tra amici avvocati risolveva dalla pena del giorno.

Aldo, in autunno, partiva alle quattro del pomeriggio con la sua Jaguar, per andare a mangiare il tartufo ad Alba, all'eccellente locanda "La Morra", ritornando nella notte e presenziando alle udienze del giorno dopo.

Ma Aldo era anche l'avvocato attento a chi giovane, o meglio giovanissimo, gli faceva da contraddittore, dedicandogli la stessa attenzione che avrebbe speso se si fosse trattato di un avvocato esperto. E ciò nella giusta considerazione che anche un giovane che conosca bene le carte può battere una vecchia volpe d'udienza, magari in un processo sottovalutato.

Ci sarebbe ancora molto da dire su questa singolare figura di un modo di intendere la professione di avvocato ormai scomparsa: bisognerebbe metterla in collegamento con gli avvocati ed i professionisti dell'epoca (per questo in queste pagine trovate il ricordo di Paolo Maruzzo e Alfonso Sonato), bisognerebbe raccogliere i mille aneddoti che trasformano un nome in una persona viva, bisognerebbe capire che l'amore per la cucina non era per Aldo una fuga dalla realtà, ma una giusta ricompensa per un lavoro giornaliero stressante ed usurante.

Ma già è costato fatica trovare una sua foto. Figuratevi ricostruire un periodo storico.

Aldo, che quando De Luca gli ha chiesto se potevo fare la pratica nello studio, non ha detto né sì né no ed ha borbottato qualcosa sul fatto che non aveva tempo da perdere.

Aldo che mi chiamava “professor” perché gli spiegavo come tutto potesse essere interpretato come condotta antisindacale (lo Statuto dei Lavoratori era ancora un oggetto misterioso), e perché l’esagerato riconoscimento era un modo per canzonare la mia totale inesperienza.

Aldo che se mi diceva di aspettarlo (e poi se ne dimenticava) mi trovava ancora ad attenderlo a mezzanotte.

Aldo che mi proponeva: “un pescetto o una foia de insalata?”, e se era un “pescetto” era Gino Malnig, se era “una foia de insalata” era la Madonna di Dossobuono.

Aldo che mi ha portato in Sicilia (partendo alle dieci di sera perché prima aveva avuto da fare) e siccome a Firenze non c’era posto al Motel dell’autostrada, ha pensato bene di farsi dare la suite del Baglioni.

Aldo che quando mi descriveva la bellezza di Punta Ala (mare azzurro, tasso barbasso e mirto a profusione) a me che gli chiedevo perché le masse non andassero lì invece che a Rimini, rispondeva: “perché se una famigliola ci va, e dopo il bagno i bambini chiedono un gelato, il papà va al baracchino dove due gelati costano cinquantamila lire: il papà sviene e a Punta Ala non ci va più”.

Aldo che a me (nato e cresciuto in condizioni di grave disagio) ha insegnato che lo champagne (che lui chiamava “gasosin”) non era affatto equivalente a quel buonissimo spumante che i “semi” si gloriavano di aver scoperto dal loro contadino.

Aldo che si mostrava grandemente contrariato per il conto di Gino (un mese di cene equivaleva a cinque volte il mio stipendio) ed a me, che lo avevo visto sempre pagare cifre considerevoli senza battere ciglio, spiegava che, facendosi pagare così poco, Gino si sarebbe ridotto in miseria e lui Aldo sarebbe dovuto andarlo a trovare all’ospizio dei poveri, rompendosi i coglioni.

Aldo che, avendo deciso di stare a dieta, aveva detto a mia mamma di voler accettare soltanto una fettina di focaccia, che aveva accompagnato con un bottiglione di tredicino (la terribile grappa trentina fatta con tredici erbe).

Aldo che scriveva con una biro Aurora fatta a matita da falegname, e riempiva fogli su fogli di carta da minuta che Onestinghel vendeva solo a lui.

Aldo che una volta mi ha accompagnato da Coin, e si è meravigliato che ci fosse un negozio dove le cose si potevano prendere direttamente (non era mai stato in grande magazzino).

Aldo che aveva sempre le maniche delle giacche esageratamente lunghe, perché i vestiti glieli comprava la Nella (lui non aveva tempo).

Aldo che se era contento intonava (sull’aria di “Questa o quella per me pari sono”) la delicata canzoncina: “Ieri sera è morto me nono: el m’è lasado una vecia velada. Alora mi me la son misurada e, vaca diose, ghe mancava un boton.”.

Aldo che doveva chiudere degli importantissimi accordi per due suoi importantissimi clienti, e girava con in tasca assegni per centinaia di milioni: se lo avessero rapito, avrebbe sicuramente invitato i rapitori a far presto, chiedendo se avessero il resto da dargli.

Aldo, che quando stava già molto male, ha sorriso perché ero riuscito a trovare l’allora introvabile whisky che sapeva di fango, catrame e asfalto.

Paolo Maruzzo

Caro Lamberto,

premettendoTi che il povero Aldo è stato per me maestro di professione e di vita in un momento molto difficile della mia vita avendo all'epoca perso entrambi i genitori in 25 giorni.

Lo avevo conosciuto in un'importante vicenda societaria nel 1986, che ha costituito giurisprudenza. Ti riporto alcuni episodi ed aneddoti delle parecchie ore passate insieme.

“Aldo che al mio primo incontro con un ben noto Principe del Foro alla fine dello stesso sorseggiando in Piazza Brà un campari ghiacciato mi ha detto: “ricordati Alfonso che con questo avvocato devi confrontarti con il sedere girato verso l'angolo anche se molto sorridente ed amichevole”. Dopo poco tempo ho capito che aveva perfettamente ragione.

Aldo che mi diceva: “appuntamento a qualsiasi ora tutti i giorni tranne il mercoledì sera perché devo andare da Carolina. Parla pure con la Nella” che poi puntualmente veniva sgridata perché fissava troppi incontri.

Aldo che incontravo frequentemente nelle notti alla “kappa” dopo una lunga giornata di lavoro con il prof. Albino Bricolo, il Cav. Galtarossa ed altri. Si finiva sempre con selezione di Whisky e Rum da lui ritenuti coadiuvanti del sonno.

Aldo che organizzava lo spuntino da Ciccarelli a base di cotechino bollente, rosetina calda e magnum di champagne ghiacciato presente l'Avv. De Luca Senior che scendeva dal Cadore con la Fiat Uno Turbo.

Aldo che durante una trasferta ad Alessandria, molto difficile per presenza di neve abbondante, arrivati in ritardo all'assemblea, senza la cortesia del Socio di maggioranza di attenderci, ha ritenuto di rilassarsi comunque davanti ad una verticale di Barolo ed arrosti vari imprecando contro l'avvocato avversario.

Aldo, che mi aveva posto la fiducia quale suo consulente e che ogni anno, già sul finire del mese di aprile, impartiva istruzioni ai suoi collaboratori di far rinviare i pagamenti dei clienti perché il suo fatturato era già troppo alto. Nulla è mai valso a convincerlo che non cambiava nulla ai fini della tassazione in quanto rinviava redditi al futuro.

Aldo che con ricorrenza mensile mi sottoponeva un prospettino scritto di suo pugno con i suoi risparmi ed investimenti ed io a rassicurarlo che poteva pure stare tranquillo se succedeva qualsiasi qualcosa.

Aldo che pensava esclusivamente ai suoi clienti per i quali ha sacrificato la sua vita privata.

Aldo che correggeva personalmente qualsiasi documento uscisse a sua firma dallo studio con doti di sintesi di rappresentazione e chiarezza uniche.

Aldo che dopo quattro anni di conoscenza su ogni pratica societaria mi diceva: “Alfonso fai te che comunque va bene” fatto che mi ha caricato di responsabilità ma anche mi ha costretto ad approfondire ogni dettaglio come lui era abituato a fare e per ciò gli sarò sempre riconoscente.

Aldo, infine, mi ha insegnato la trasparenza, la durezza nelle vertenze ma anche la capacità di decidere quando è il momento di sedersi ad un tavolo per ricercare una transazione con disponibilità di abbandonare il cliente se la stessa non era raggiungibile più per presa di posizione dello stesso che per il buon senso.”

Alfonso Sonato

STUDIO LEGALE MUSIO - BOCCHINI - MARINI

Avv. Lamberto Marini

Verona, 20 settembre 2017

Via mail a:
lambertini@studiolambertini.it

Egr. Sig.
avv. Lamberto Lambertini
Corso Cavour, 44
37121 VERONA

Caro Lamberth,

guarda che cosa ha trovato un cliente tra le vecchie carte di casa dimenticate in un baule in soffitta!

Volgi anche Tu uno sguardo su l'infelice Roma....

Nell'augurio che possa esserTi utile per un futuro "Lambaradan", sappimi dire se nel caso avessi bisogno dell'originale.

Ciao

Lamberto


Allegato: c.s.



ABITANTI DEL REGNO LOMBARDO-VENETO!

Avea sperato che una pronta pace sarebbe seguita alla mia vittoria, ma quello stesso nemico che già una volta infrangeva proditoriamente la pace, preso da folle delirio minaccia ora di nuovo i confini della Monarchia. Non è la vostra felicità, non il bene vostro che lo guidi, sibbene ambizione di regno, brama di conquista. Io m'accingo a sostenere questo nuovo attacco, ed a portare la guerra sul territorio stesso del nemico, risparmiando così a voi i pericoli, le devastazioni e gli orrori tutti, che sarebbero inevitabili se venisse fatto al nemico di trasportare il teatro della guerra nel vostro bel paese, sulle fertili vostre pianure.

Abitanti della Lombardia e Venezia! Io so che havvi tra voi un perverso partito che aspetta il riapimento delle ostilità per suscitare nuovi disordini. Diffidate di tali uomini, respingete i loro consigli; immensa, indicibile miseria, la rovina per molti anni del paese sarebbero la conseguenza di un nuovo tentativo d'insurrezione. Voi vedeste la mia moderazione nella vittoria, non mi costringete a mostrarvi la mia forza. Rapida come folgore piomberà la punizione su ogni provincia, ogni città, ogni comune, che osasse recar molestia alle spalle della mia Armata, e con sollevarsi compromettere la sicurezza de' miei soldati.

Abitanti della Lombardia e Venezia! Il vostro Imperatore e Re con generoso obbligo del passato v'offre le più liberali istituzioni, che guarentiscono tutto quanto un popolo possa ragionevolmente desiderare; non respingetele acciecati da fanatismo; troppo tardi vi pentireste di aver creduli prestato l'orecchio alle inorpelle e seducenti parole di un'orda d'agitatori. Volgete uno sguardo su l'infelice Roma, sulla sventurata Toscana, ed avrete dinanzi a voi l'esempio della condizione che attendono ad apprestarvi i vostri emigrati. Voi poi non avete come quelli a fare con due deboli Governi; voi avreste a combattere contro la potenza d'un grande Impero.--Riflettete, e voi stessi conoscerete le funeste conseguenze di una nuova rivoluzione.

Milano, il 17 marzo 1849.

**RADEZKY,
FELD-MARESCIALLO.**

Dall'Imperiale Regia Stamperia.

 Stampa | Stampa senza immagine | Chiudi

IN MEMORIA DEL GIURISTA

Pasta e fagioli e gloria...

Lo scrittore triestino ricorda l'amico avvocato e maestro di diritto civile scomparso nel 2013 e racconta l'omaggio originale nel menu di un ristorante di Verona

CLAUDIO MAGRIS



Annibale Carracci, *Il mangiatofagioli* (1584-1585)

Se i galloni di caporale conquistati sul campo di battaglia valgono più di quelli di un generale acquisiti per scatti di anzianità, un menu può essere un attestato di gloria più di una targa all'angolo di una via o del diploma di un'onorificenza. Qualche mese fa ho ricevuto, da una persona conosciuta in treno, un regalo che mi ha toccato il cuore. È il menu di un

ristorante di Verona, *Al pompiere*. La riga iniziale della lista dei primi piatti dice: «Zuppa di pasta e fagioli Giovanni Gabrielli».

Maestro di diritto civile e grande avvocato, autore di 140 contributi tra i quali testi fondamentali sul contratto preliminare, su vincolo contrattuale e recesso unilaterale, sulla pubblicità immobiliare e su molti altri temi, presidente di consigli arbitrali in cui erano in gioco grandi fortune, a lungo vicepresidente del Lloyd Adriatico e poi di Allianz, Giovanni Gabrielli si sarebbe rallegrato di questo omaggio non certo meno che di una laurea *honoris causa* e ne sono altrettanto lieto e fiero anch'io, perché abbiamo attraversato la vita in una fraterna, gagliarda e inventiva amicizia ininterrotta per sessantacinque anni.

Come ho già ricordato quando è mancato il 23 ottobre 2013, era geniale già al liceo, traduceva Tucidide a prima vista, eccelleva in tutte le materie e ancor più nell'invenzione di incredibili e avventurosi scherzi nutriti di quella sublime e ironica inutilità degli studi classici che aiutano come nessun'altra formazione a capire gli

3/6/2017

Libri, Arte e Cultura: ultime notizie - Corriere della Sera

uomini e il mondo, a non prendere troppo sul serio e ad amare l'assurdità della vita. Ha giovato ad entrambi essere spesso redarguiti, puniti e premiati in tandem — lui un po' di più, ma io lo tallonavo in ognuno di quei campi.

Convinto che l'ordine del mondo dovesse essere, seppur con riserva, assecondato, mi prendeva in giro perché io avrei voluto invece cambiarlo. In politica era molto più conservatore di me, ma io lo ero forse di più nella vita e rideva della mia riluttanza ad ogni cambiamento nel quotidiano, perfino a provare per una volta una birra diversa da quella che prendevo quasi ogni sera insieme a lui. Se ne è andato dopo lunghe sofferenze sopportate con classica oggettività e rifiutandosi di dare un'eccessiva, centrale importanza alla morte. Abbiamo parlato e anche riso insieme sino a poche ore prima della sua fine. Mi dispiace per lui, ma, egoisticamente, ancora di più per me.

Quella zuppa di pasta e fagioli è degna della sua liberalità non sdegnosa di onesti piaceri e non certo della buona tavola, rovescio di medaglia della sua temuta ma sempre rispettata e scrupolosa severità di professore. Whisky e gloria, diceva un vecchio film. In questo caso, pasta e fagioli e gloria. Deve averla amata molto, quella minestra, quando si recava spesso a Verona per i suoi impegni professionali. I due, lui e la zuppa, si danno gloria a vicenda. Forse — spero di no — quel menu durerà meno delle targhe corrose delle strade. Ma intanto....

CLAUDIO MAGRIS
2 giugno 2017 | 21:33
© RIPRODUZIONE RISERVATA

2/2

Studio L|A

Da: Rossella Pacor <rpacor@yahoo.it>
Inviato: martedì 22 novembre 2016 16:27
A: studiolambertini@studiolambertini.it
Oggetto: da: Claudio Magris

Caro dott. Lambertini,
quell'incarto di ieri in treno è stato un piccolo miracolo come nelle storie chassidiche. Quello che lei mi ha detto, il menù che mi ha mandato con le foto di Gianni mi ha toccato profondamente; sì, è uno dei più bei segni, veri, di quel tanto di immortalità che ci è concessa e che è concessa soprattutto all'amicizia. Grazie. Spero che ci ritroveremo presto davanti a quella zuppa. Un caro saluto, Claudio Magris




IL PIÙ SICURO ALLEATO
DELLE VOSTRE GITE

SHELL MOTOR OIL

IL LUBRIFICANTE DI ASSOLUTA FIDUCIA

M. 425/35





ABBACCHIO E RIGATONI

Bastava varcare la soglia di quella trattoria e dare uno sguardo alle persone che occupavano i vari tavoli, per capire subito che fra essi esisteva una tacita intesa e che tutti appartenevano ad una ben determinata categoria. A differenza degli altri ristoranti dove la gente si reca per passare la serata, per vedere gli altri e per farsi vedere, per assaporare il colore locale ascoltando le canzoni dei posteggiatori, quella era una trattoria dove tutti andavano unicamente per mangiare molto. Le altre attrattive — ambiente, canzoni, pubblico — passavano in seconda linea, non esistevano. I clienti, uomini e donne, non si guardavano nemmeno fra di loro, non alzavano neanche gli occhi dal piatto.

Le due sale affollatissime erano velate da un denso fumo di frittura entro il quale i volti dei mangiatori affioravano appena. Tutti i tavoli erano occupati da persone che, a causa della loro grassezza si toccavano coi gomiti; alcuni sfioravano quelli dei tavoli vicini. Certi avventori straripavano dalle sedie, troppo piccole per accoglierli e stavano seduti su una sola na-

tica tenendo l'altra sospesa nel vuoto. Ma non mostravano di dolersi di queste posizioni scomode occupati come erano a mangiare colossali pezzi di abbacchio, montagnole di fritto, folti piatti di rigatoni. Mangiavano lentamente curvando i loro grandi visi sui piatti. Le loro guance formavano due cuscinetti gonfi di carne che nascondevano le orecchie, gli occhi erano quasi sommersi, le dita atticciate erano disposte attorno alle mani come i raggi di una stella marina, tenute discoste dal grasso. I colletti erano scomparsi sotto le pappagorgie.

Le signore gareggiavano con gli uomini con i loro petti vasti e gonfi, le loro braccia grandi come cosce, i loro volti marezziati da piccole onde di grasso sui quali si ergevano minuscoli cappelli in forma di nidi di rondine che andavano su e giù nella furia della masticazione. Le signore allungavano sotto i tavoli gambe massicce costrette entro scarpe piccole dalle quali la carne del piede schizzava gonfia e tesa come un cuscino appuntaspilli. Quasi tutti i colli degli avventori, visti di dietro, sembravano camere d'aria di motocicletta gonfie e sovrapposte.

Al banco piazzato come un Buddha, stava il proprietario, rinomato inventore e grande consumatore lui stesso, di piatti succulenti. Dalle sue spalle imbottite si alzava un collo enorme saldato alle guance come un bastione. Quella terrificante massa di carne si andava restringendo verso l'alto in forma di piramide

e culminava in una piccolissima fronte ricoperta da corti capelli bianchi all'Umberto.

Nessuno mostrava di avere fretta. Intanto che gli avventori discutevano coi camerieri sul pranzo che avrebbero ordinato si facevano portare grandi piatti di antipasti ove il prosciutto, il salame, la lonza, la finocchiona si accavallavano fra di loro come un mare in tempesta; e su quel mare rosseggiante erano sparsi, come relitti, grosse schegge di tonno. Questi piatti non avevano alcuna importanza, non facevano neanche parte del pranzo. Venivano mangiati per ingannare il tempo, in attesa delle vere e proprie pietanze. I litri dai colli svasati a trombone, erano piegati e prosciugati da mani inesorabili. I camerieri non facevano in tempo a portarne dei nuovi, sollecitati da voci gutturali e impazienti.

Ad un tratto la porta si aprì per lasciar passare una comitiva composta da quattro uomini e una donna: tutti romaneschi, sui cento chili. Coi loro cappotti imbottiti tamponarono il passaggio fra una sala e l'altra creando come un ingorgo di carne. Finalmente sbarazzatisi di cappotti e sciarpe circondarono un tavolo facendolo quasi sparire fra i loro petti traboccanti.

Sui loro volti non c'era allegria ma preoccupazione. Mentre guardavano la lista una certa irrequietezza era nei loro occhi, e anche un poco di sofferenza. Non riuscivano a scegliere perché avrebbero voluto man-

giare tutte le pietanze elencate. La signora strappò di mano la lista al suo vicino e si mise a leggere, un po' angosciata; a mano a mano che andava avanti nella lettura sul suo volto aumentava la sofferenza. Le varie pietanze evocavano in lei immagini e sapori che la turbavano; non sapeva decidersi a rinunciare a qualche pietanza in favore di un'altra. Scoraggiata lasciò cadere la carta e guardò in giro cercando una decisione nei volti dei suoi amici. Ma non riuscì ad orientarsi perché i suoi quattro uomini erano sprofondati nell'esame di altre due liste che scrutavano, buttandosi l'uno addosso all'altro per leggere.

Infine uno alzò il capo e propose: — Facciamo portare un po' di quegli antipasti e intanto ordiniamo i rigatoni con la pagliata. Poi decideremo.

Gli altri approvarono. Ma non si sentivano perfettamente tranquilli e lanciavano in giro occhiate incerte come se temessero di essersi dimenticati qualche cosa.

Mangiarono gli antipasti con aria assente, scambiando qualche parola e guardando preoccupati verso la porta della cucina. Al passaggio dei piatti diretti agli altri tavoli si sollevavano un poco sulle sedie per vedere quello che c'era dentro, talvolta fermavano i camerieri per osservare bene le pietanze destinate agli altri.

All'apparire dei rigatoni con la pagliata la signora apparve trasfigurata. Spinse col gomito il suo vicino

per sistemarsi meglio e si indugiò a mettere molto formaggio nel piatto. Agiva come in trance. Alle prime forchettate il suo volto non si riconosceva più; era diventato crudele.

Un silenzio perfetto era piombato sul tavolo assieme ai rigatoni. I commensali si ignoravano a vicenda, non si guardavano nemmeno.

La stessa scena accadde all'arrivo dell'abbacchio, poi a quello del fritto di pesce. Del fritto, come era già avvenuto con l'abbacchio, vennero ordinate due porzioni supplementari che furono divise in parti uguali fra tutti. Poi venne il piatto dei formaggi, una grossa ciotola di insalata con alici, grandi fette di torta con la crema; quindi frutta secca, banane, pere. Di tanto in tanto la signora tirava profondi sospiri.


I cinque mangiavano con lenta potenza, facendo una straordinaria economia di parole. Quello a capo tavola sembrava che stesse per scoppiare da un momento all'altro talmente le sue guance erano tese, il suo petto gonfio, le sue cosce turgide e divaricate. Il suo cervello sospinto dal grasso che montava dal basso, era premuto nell'angusto spazio della testa, quasi schizzava fuori dagli occhi e dal naso.

Il proprietario uscì dal banco e, camminando a gambe larghe, venne a rendere omaggio al gruppo. Appoggiando entrambe le mani al tavolo, si intrattene a parlare di nuovi potentissimi piatti che avrebbe preparato per il giovedì seguente. Così piegato in

avanti mostrava alla sala il suo sedere vasto come una ruota di carro che nascondeva alla vista un intero lato del tavolo. Poi sedette anche lui con gli avventori e offrì due bottiglie di vino spumante insieme ad un cestino di biscotti salati e di tarallucci cui tutti fecero onore.



Auto



GEMELLI 21 maggio 21 giugno

Spigliati. Spediti. Disinvolti. Siete una Fiat 500 Abarth. Quando date quel colpo di pedale secco e aggressivo al semaforo, non lo fate perché siete cattivi o perché volete provocare. Lo fate per giocare, per vedere chi scatta meglio e ha i riflessi più reattivi. Siete tipi scanzonati, brillanti, briosi, prendete le curve dell'esistenza a tutta velocità e con la vostra tecnica non vi ribaltate, anche se,



negli ultimi due anni con Saturno contro, qualche volta ci siete andati vicino. Ora siete più gioiosi, di nuovo pronti a partire come fulmini. Tornate a essere socievoli, colorati, con la striscia o senza striscia, accelerando e frenando in un baleno. Divertenti. Sdrammatizzanti. Il trigono di Giove vi alleggerisce, vi fa vedere le cose sotto un'angolazione positiva. L'immagine torna a essere giovanile, date l'impressione di poter arrivare ovunque. Siete l'homo ludens che non ha nessuna voglia di essere pesante e austero. Nessuno potrà mai dire che siete goffi o impacciati, insicuri o noiosi. Avrete per tutto il prossimo anno una gran voglia di giocare, di sfidare il mondo intero con ripresa eccezionale al semaforo, solo per vedere chi arriva per primo a quello successivo.

RENÈ GOURMAND

Le tavole del sud

Immaginate di avere un amico molto caro, uno di quelli con cui siete in perfetta sintonia umana e culturale, anche se non vi vedete spesso.

Immaginate che questo amico abbia deciso di godersi la vita, smettendo di salire e scendere le scale dei tribunali emiliani e veneti (ma non solo), ritirandosi (si fa per dire) nella sua casa che domina il golfo di Salerno, circondata da un giardino mediterraneo meraviglioso e da un mare splendente, con una biblioteca ricca e sapiente.

Immaginate di passare almeno una settimana all'anno sfruttando la grande ospitalità di Beniamino (che è superiore anche a quella offerta dal raffinato Belmonte di Castellabate) e di portare in vacanza la vostra curiosità per la cucina italiana. Già sapete che ad Acciaroli ha vissuto cent'anni quel singolare inglese che denominò mediterranea la dieta che spontaneamente praticava nelle mense dei pescatori e dei contadini cilentani.

E così ha vissuto a lungo felice, mangiando verdura, pesce e due fichi secchi ogni sera.

In casa di Beniamino si mangiano molte buone cose, tra cui gli scialatielli alle vongole (2 chili di conchigliacei per tre persone!) e le inarrivabili mozzarelle di quello straordinario territorio italiano. Quando era ancora viva la sua tata si mangiava un gateau perfetto (per l'avv. Borella solo cocuzze!).

E adesso immaginate che, in un pomeriggio di agosto, mentre osservate il pigro trascorrere di nubi, cirri e nuvole sul golfo, vi sia capitato di leggere di una vecchia trattoria a Marina di Pisciotta, che ha una buona parte del menù dedicato ai vecchi piatti degli anni '50,

quelli preparati per i pescatori e gli operai del porto. E così partite per andare da **Angelina**, costeggiando per qualche decina di chilometri la costa ancora preservata, arrivando in un paese che ha ancora il mare del dopoguerra, con i frangiflutti, un'unica strada sulla spiaggia, un turismo senza affettazioni.

Il ristorante si trova in un cortile ombroso ed il menù tradizionale, offerto e servito con professionalità autentica, offre il cauraro (zuppa primaverile di verdure ed alici, basato sulle famose alici di menaica presidio slow food da decenni e che trovate al nord anche nel veronese **Oste Scuro**, presso il sapiente Simone).

Il cauraro che unisce le alici alle cipolle, alle patate novelle, alle cicorie di campo alle fave fresche, al finocchio selvatico è l'esempio di una cucina antica, in cui il pesce azzurro la fa da padrone (si consigliano vivamente le alici inchiappate, farcite con formaggio caprino, uova, aglio e prezzemolo) o quelle infarinate fritte e cotte nella salsa di pomodoro, magari con un'imbottitura di mollica di pane bagnato e strizzato, aromatizzato a formare le alici ammollicate.

E poi le patate ripiene, come le melanzane, sino ad arrivare ai dolci, semplici ma golosi.

Se non risparmierete sul vino, riuscirete a mangiare spendendo poco più di trenta euro a testa.

Alzandovi da tavola, soddisfatti, ma non appesantiti, vi godrete la luna sul mare e vi consoliderete nell'idea che il nostro sud sia veramente meraviglioso.

Peralto al ritorno vedrete in distanza la buffa torre del **Mediterraneo**, altro ristorante spettacolare, di cui abbiamo parlato un anno fa, per la dimensione dei suoi piatti e la loro sapida bontà di mare.

Angiolina
ristorante di mare

di Merola Rinaldo
Via Passariello, 2 - 84066 Pisciotta (SA)
Tel. 0974 973188 - Cell. 333 1693993
C.F.: MRLRLDS1H11G707F - Partita IVA: 02483410656

DIRETTORE GENERALE DEL CLIENTE

COODICE FISCALE _____ PARTITA IVA _____

XAI
582149 /16

QUANTITA	NATURA E QUALITÀ DEI BENI O DEI SERVIZI	IMPORTI
	Coperti	
	Vino - Birra	34,00
	Acqua minerale	2,00
	Pizza	
	Antipasti	41,00
	Primi piatti	29,00
	Secondi piatti	
	Contorni	
	Formaggi	
	Frutta	3,00
	Dolci - Dessert	
	Caffè - Liquori	
	Menù a prezzo fisso	

Repubblica srl - Via Cesare del Fabrono, 15 - 00148 Roma
 Autinat. Minut. n. 308751 del 3-11-1979

CONTEGGIO IVA _____ %	Corrispettivo pagato
IMPOBILE _____	Corrispettivo non pagato
IMPOSTA _____	Totale € 109,00

6240F100P


TOTALE _____ DATA **13/08/2016** NUM. PROGRESSIVO **1949**

RICEVUTA FISCALE
 FATTURA (RICEVUTA FISCALE)
 LEGGE 30.12.1991 N. 413 - D.M. 30.03.1992 - D.P.R. 21.12.1996 N. 698

Studio LJA

Da: Oste Scuro srl <ostescurosrl@yahoo.it>
Inviato: lunedì 22 maggio 2017 14:14
A: 'Studio LJA'
Oggetto: R: Alla c.a. signor Simone

Buongiorno Avvocato,

ecco le ricette.

Spero siano perfette per lei.

Baccalà dissalato su purea di cavolfiore, salsa alle acciughe di menaica e tartufo nero di Norcia

Ricetta per 4 persone

Ingredienti

480 g di baccalà dissalato
 160 g di acciughe di menaica
 40 g di capperi
 200 g di porri
 300 g cavolfiore
 30 g tartufo nero di Norcia
 1 l olio d'oliva extravergine

Procedimento

Per la salsa alle acciughe: frullare le acciughe di Menaica con capperi di Pantelleria aggiungendo 20 g di olio evo (extra vergine d'oliva). Per la purea di cavolfiore: bollire il cavolfiore cuocendolo molto bene, quindi frullarlo con un filo di olio extravergine in modo da ottenere una purea liscia e vellutata aggiungendo se necessario un po' di acqua di cottura se risultasse troppo densa. In poco olio di semi friggere i porri tagliati a julienne media. Farli asciugare su carta da cucina assorbente e lasciarli seccare un paio d'ore a temperatura ambiente.

Cuocere i 4 pezzi di baccalà dissalato, nel mio caso è il cuore del filetto chiamato *lomo especial*. Cuocerli in olio cottura in olio evo per 8/10 minuti a 60/65 gradi. Una volta pronti levarli dall'olio, asciugarli bene con carta assorbente e sistemarli sopra la purea di cavolfiore calda. Guarnire con delle gocce di salsa acciughe, lamelle di tartufo nero di Norcia e porri fritti.

Spaghetti alle alici di menaica, capperi e origano di pantelleria

Ingredienti per 4 persone:

320 gr di spaghetti preferibilmente di un buon artigiano

16 alici di menaica

40 capperi di Pantelleria sotto sale

Origano di Pantelleria a piacere

Olio extravergine

Procedimento

Pulire le acciughe di menaica dalla lisca centrale e dal sale in eccesso e lasciarle a bagno in abbondante acqua per un'ora e mezzo. Passato il tempo porre tutte le acciughe su un foglio di carta assorbente per asciugarle, quindi poi in un contenitore coprirle con del buon olio extra vergine di oliva.

Sciacquare i capperi dal sale in eccesso e lasciarli in bagno un'ora , quindi scolarli.

Cuocere gli spaghetti in abbondante acqua salata tenendoli indietro di cottura circa 2 minuti. Versarli in una padella dove aggiungeremo un goccio di acqua di cottura, poco fumetto di pesce (brodo di pesce preparato con lische di pesce carote cipolla e sedano) e un filo di olio extra vergine, quindi portali a cottura tenendoli sempre mescolati.

Quasi a cottura ultimata unire le acciughe che si scioglieranno saltando gli spaghetti in padella. Terminare con circa 10 capperi a testa, olio extravergine profumato al peperoncino. Porre gli spaghetti in un piatto di portata e spolverare di origano di Pantelleria.

Cordiali saluti

Simone

L'oste scuro srl

Vicolo san silvestro 10 37122 verona

p.iva e cod. fiscale 02823020231

www.ristoranteostescuro.tv

045 592650 - 349 6907050

Chiuso domenica tutto il giorno e lunedì a pranzo

Dati rilevati dagli Enti certificatori o autocertificati
Tiratura: n.d.
Diffusione 12/2013: 6.870
Lettori Ed. I 2015: 38.000
 Quotidiano - Ed. Verona

CORRIERE DI VERONA

Dir. Resp.: Alessandro Russello

10-FEB-2017
 da pag. 5
 foglio 1 / 2
 www.datastampa.it

La crisi della lirica Il piano presentato a enti e istituzioni. Obiettivo festival estivo 2018. Tosi prende tempo: «Valuterò»

«Arena spa, Fiera come garante»

I promotori: «Così si tutela il territorio». Il presidente Danese: «Decidano i soci»

VERONA È stato presentato ieri a ente e istituzioni il progetto Arena Lirica Spa redatto dagli avvocati Lambertini e Maccagnani e dall'imprenditore Manni. L'obiettivo è realizzare il Festival lirico estivo del 2018. La novità è la richiesta avanza-

ta a Veronafiere da fungere da ente garante dell'operazione «a tutela del territorio». Il sindaco Tosi ha preso tempo: «Valuterò». Il presidente della Fiera Danese: «Decidano i soci». a pagina 5 **Spadaccino**

«Arena spa, Festival estivo dal 2018 Fiera ente di garanzia del territorio»

Presentato il progetto. I tre promotori: «Bisogna puntare su giovani, marketing e qualità degli spettacoli»

Il programma

«Due gli obiettivi: il marchio Arena e gli utili, da devolvere alla Fondazione»

VERONA La triade formata dagli avvocati **Lamberto Lambertini** e **Giovanni Maccagnani** e dall'imprenditore **Giuseppe Manni** ha «partorito» il progetto Arena Lirica Spa. Nell'elegante studio legale di Lambertini l'idea ha preso forma ed è stata presentata ai rappresentanti di enti e istituzioni, riuniti attorno a un tavolo e guidati nel percorso da apposite slide, con un colpo di scena finale: la richiesta che a recitare da protagonista nella nuova Spa sia Veronafiere, rappresentata al tavolo dal presidente **Maurizio Danese** e dal direttore generale **Giovanni Mantovani**.

Le motivazioni

L'imprenditore Manni ha snocciolato i motivi che lo hanno spinto, assieme a Lambertini e Maccagnani, a redarre questo progetto. «La storia di questi ultimi anni di Fondazione Arena - ha detto - ci racconta di situazioni tristi che ci portano a pensare a un declino irreversibile. Siamo ai giorni nostri e ricordiamoci degli sforzi che sono stati fatti per aggiustare il bilancio 2016. Ecco quindi la necessità di cercare una soluzione alternativa, per superare questo destino, fermo restando che se ciò che stiamo presentando sarà recepito i tempi di realizza-

zione non potranno che essere tarati sul 2018». L'idea parte quindi da alcuni punti fermi: coinvolgimento dei giovani, ricerca e marketing internazionale, qualità dell'offerta operistica («Stop alle solite opere, a cast non all'altezza, a regie e scenografie vecchie e proprio per questo poco attrattive. Senza dimenticare che sulla Fondazione Arena pende la spada di Damocle delle molte cause legali del personale. Quanto al Fus, ci potremmo accedere aderendo al Teatro della Tradizione»), sentenza Manni.

Solo d'estate

L'avvocato Lambertini ha poi illustrato il progetto, partendo dall'affermazione che «il tutto è riconducibile al solo Festival estivo», con l'aggiunta di una critica pepata all'attuale gestione del Teatro Filarmonico dove «assistere a una rappresentazione costa meno di andare a mangiare una pizza: un bene dal punto di vista sociale, un male da quello meramente economico».

I punti cardine

Partiamo dalla tempistica: «Arena Lirica Spa - spiega Lambertini - dovrebbe durare dai tre ai cinque anni, con una stretta e oculata gestione manageriale. Non solo. Serve un'orchestra preparata e predisposta per il periodo estivo, con un direttore stabile della stessa. Il personale? Può anche essere preso dalla Fondazione Arena,

ma solo se motivato e all'altezza». Due gli obiettivi iniziali: «Il primo è il marchio Arena (ce ne sono 21 depositati) con un corrispettivo da versare alla Fondazione previa valutazione di terzi. Il secondo, la certezza che gli utili derivati dalla stagione vengano devoluti all'Arena per ripianare il debito che, a tutt'oggi, non è ancora ben quantificato». Infine, la stagione vera e propria che deve essere «di grande qualità, previa contrattualizzazione, anche pluriennale, di artisti di fama e riduzione del programma per concentrare le presenze».

Spunta Veronafiere

All'avvocato Maccagnani l'onere di indicare la via che potrebbe essere intrapresa per rendere attuabile il progetto. «Siccome - dice - siamo stati oggetto di forti critiche per una presunta visione privatistica quando lanciammo l'idea di Arena Lirica Spa, oggi proponiamo che a occuparsi del progetto sia una Spa a vocazione privata ma con forte connotazione pubblica nei soci: Veronafiere». Stupore in sala, specie



Dati rilevati dagli Istituti certificatori o autocertificati
Tiratura: n.d.
Diffusione 12/2013: 6.870
Lettori Ed. I 2015: 38.000
Quotidiano - Ed. Verona

CORRIERE DI VERONA

Dir. Resp.: Alessandro Russello

10-FEB-2017
 da pag. 5
 foglio 1
www.datastampa.it

Il sindaco: «Valuterò la fattibilità» Riello: «Sì, siamo disponibili» Mazzucco: «Noi sponsorizzeremo»

VERONA Le reazioni alla proposta degli avvocati **Lamberto Lambertini** e Giovanni Macagnani e dell'imprenditore Giuseppe Manni sono arrivate in diretta. Attorno al tavolo, infatti, c'erano il rettore Nicola Sartor, il presidente di Fondazione Cariverona Alessandro Mazzucco, quello della Camera di Commercio Giuseppe Riello, il sindaco Flavio Tosi, gli ex componenti del Consiglio di Indirizzo della Fondazione Arena Alberto Mion, Massimo Ferro e Guidalberto di Canossa. Oltre naturalmente al presidente di Veronafiere Maurizio Danese, accompagnato dal dg Giovanni Mantovani. «Come Camera di Commercio - dice Riello - siamo a disposizione. Ci hanno tagliato i fondi, ma abbiamo ancora un discreto patrimonio. Sono attento a questa proposta, anche perché sono stanco - e mi rode parecchio - di dare soldi alla Fondazione Arena solo per tappare buchi di bilancio. E come se si continuasse a chiudere le buche nelle strade senza pensare a una riasfaltatura in grado di sistemare definitivamente il problema».

Essendo il primo ad aver pensato alla soluzione Veronafiere, non può che essere favorevole al progetto anche il presidente di Cariverona. «Premesso che non è nelle nostre regole statutarie occuparci delle fondazioni teatrali - dice Mazzucco - se c'è da investire in questo progetto lo faremo. Ad esempio, ho sentito parlare

di sponsorizzazioni legate a un'opera e io mi sento già di dire che potremmo garantire l'intero pacchetto di una rappresentazione».

Prende tempo invece il sindaco Tosi. «Per quel che riguarda lo stato della Fondazione Arena - dice - mi rifaccio a quella che era stata l'ultima decisione del Consiglio di Indirizzo che, assumendosi le proprie responsabilità, aveva chiesto di mettere in liquidazione l'ente. Decisione, ci tengo a sottolinearlo, presa dal Consiglio di Indirizzo, ovvero da chi rappresentava il Comune ma anche la Camera di Commercio e il ministero. Poi c'è stata un'esasperante sindacalizzazione (ieri alcuni esponenti delle sigle erano davanti a Palazzo Canossa ndr) che ha portato a una decisione irrazionale. È chiaro che così non si potrà andare avanti all'infinito».

Un attimo di pausa e poi Tosi prosegue: «Venendo al progetto appena presentato, devo dire che il Comune ha le responsabilità maggiori, in quanto proprietario del monumento, primo socio della Fiera e rappresentante della città. Pertanto mi riservo di valutare attentamente il progetto, specie per cercare di capire se è compatibile con la normativa vigente».

Il rettore Sartor guarda avanti e indica percorsi da seguire per cercare di riuscire a calamitare su Verona il maggior numero di turisti in ottica

Festival estivo. «Chiunque sia il soggetto preposto a gestire questo progetto - dice - sarà importante partire da un dettagliato piano industriale che a sua volta non può prescindere da una visione internazionale che si concentri sui possibili flussi da attrarre. In questo progetto andrebbe coinvolto anche l'Aeroporto, che può svolgere un ruolo significativo. E soprattutto, si deve scegliere una persona ad hoc, profondo conoscitore del mercato culturale, che possa aiutarci a inquadrare il Festival estivo in questo nuovo contesto».

Chiude Guidalberto di Canossa, che senza entrare nel merito della proposta (lui è anche vicepresidente di Veronafiere) parla di una sua idea che «non si discostava dalla Fondazione Arena di adesso, con una nuova Fondazione con struttura pubblica e soci privati». Aggiungendo poi che «anche adesso, se fosse gestita in maniera più elastica, la Fondazione produrrebbe utili per sostenere la stagione invernale».

A.S.



102

Dati rilevati dagli Enti certificatori o autocertificati

Tiratura: n.d.
Diffusione 12/2013: 6.870
Lettori Ed. I 2015: 38.000
Quotidiano - Ed. Verona

CORRIERE DI VERONA

Dir. Resp.: Alessandro Russello

10-FEB-2017
 da pag. 5
 foglio 2 / 2
www.datastampa.it

tra i rappresentanti dell'ente di viale del Lavoro: «Mi avete attirato in trappola?», chiede il presidente Danese. Ma il sindaco Flavio Tosi contrattacca: «No, il trappolone è stato teso ai soci di Veronafiere che sono seduti attorno a questo tavolo». Macca-gnani se la ride e prosegue: «In questo caso, Veronafiere va intesa come ente di garanzia del territorio veronese. Devo dire che la paternità dell'idea è del presidente di Fondazione Cariverona, il professor Alessandro Mazzucco. Ma ragionandoci assieme ci siamo accorti che c'è una sostanziale identità tra i soci della Fiera e quelli della Fondazione Arena. La Fiera, poi, ha una vocazione alla programmazione e alla gestione degli eventi e durante l'estate non è molto impegnata. Altra peculiarità che non va dimenticata è la mission internazionale di Veronafiere, da poco diventata Spa e impegnata in un piano industriale che va sostenuto dalla città anche attraverso un aumento di capitale. La Fiera, a mio avviso, potrebbe trarre vantaggio anche dal mettersi in gioco in altri comparti».

La risposta di Danese

Il presidente Danese, di fatto, recepisce la proposta e commenta: «Spetta ai soci decidere e se loro diranno di sì noi ci occuperemo anche del Festival lirico. A una condizione però: che tutto si mantenga e non ci siano perdite. Il progetto è di ampio respiro e da qui al 2018 c'è tempo per organizzarsi. Anche perché, servirebbe creare un'apposita struttura».

Il progetto	<p>UNA SPA - BENEFIT</p> <p>Arena Lirica dovrebbe avere una forma giuridica di Spa - benefit, recentemente introdotta nell'ordinamento italiano (legge di stabilità 2016). Deve cioè perseguire lo scopo benefico e la società deve ricevere l'accreditamento in relazione allo scopo benefico.</p>	<p>I SOGGETTI INTERESSATI</p> <p>Nell'ipotesi dei proponenti i soggetti interessati ad Arena Lirica Spa dovrebbero essere Comune di Verona, Regione e Camera di Commercio quali soci fondatori della Fondazione; Cariverona, Cattolica e Calzedonia; fondi di investimento, mecenati, altre istituzioni e azionariato aperto</p>	<p>IL PIANO PER IL 2018</p> <p>Serviranno altri 30 mesi per capire se Lirica Spa diverrà operativo. L'idea, infatti, è quella di entrare in azione per il festival lirico dell'estate 2018. Da valutare anche la posizione di Veronafiere, indicata ieri come soggetto che potrebbe gestire il festival, ovviamente previo rimborso della sua struttura.</p>
--------------------	--	---	---



QUOTIDIANO | Categorie: Fatti

"Questioni attuali in tema di contratti del commercio internazionale"

Di Comunicati Stampa | |



Il polo scientifico-didattico Studi sull'impresa e il Tribunale di Vicenza propongono, il 10 e il 24 marzo, due conferenze aperte alla cittadinanza su temi legati ai contratti del commercio internazionale e all'amministrazione di sostegno. Gli appuntamenti rientrano, stando a quanto riporta il comunicato, nell'ambito della convenzione siglata tra le due istituzioni, lo scorso dicembre, per la realizzazione di iniziative comuni in ambito di didattica e ricerca su temi di interessi per il territorio. Si parte venerdì 10 con il convegno "Questioni

attuali in tema di contratti del commercio internazionale" in programma dalle 14 alle 17 nella sede universitaria di viale Margherita 87, a Vicenza. Interverrà **Alessio Zaccaria**, docente di diritto privato di ateneo e componente del Csm, Consiglio superiore della magistratura.

Tra i relatori anche **Gaetano Campo**, presidente della prima Sezione Civile del Tribunale di Vicenza, **Paolo Doria**, direttore della Scuola forense di Vicenza, **Giovanni Aquaro**, dottore di ricerca in Diritto privato europeo e **Mauro Tescaro**, professore aggregato di Diritto privato del polo scientifico didattico studi sull'impresa. Parteciperanno, tra gli altri, due esperti, **Stefano Porcelli** e **Andrea Marighetto**, rispettivamente di Cina e Brasile, in considerazione del fatto che molte imprese vicentine operano all'estero e in particolare nei Brics,

Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica. Il 24 marzo, invece, si terrà la conferenza "L'amministrazione di sostegno: il modello vicentino". *"Nella mia duplice veste di componente del Consiglio superiore della magistratura e di docente dell'università di Verona, - dichiara Zaccaria - non posso che rallegrarmi per i risultati che la convenzione tra Tribunale e polo scientifico-didattico Studi sull'impresa, recentemente siglata, sta già propiziando, ora anche con riguardo allo svolgimento di Incontri di studio e conferenze. Grazie a questa collaborazione, si stanno rapidamente instaurando in sede accademica significative buone prassi che vanno ad affiancarsi a quelle che il Tribunale di Vicenza sta sperimentando con successo in sede giudiziaria".* *"Le due conferenze organizzate nel mese di marzo sono un importante risultato pratico della collaborazione recentemente avviata tra i due enti. - aggiunge Riccardo Fiorentini,*

direttore del polo didattico vicentino - i temi che verranno discussi nei due incontri sono di rilevante interesse e per il livello dei relatori sono certo che i due eventi forniranno elementi di conoscenza utili sia alle famiglie che alle imprese vicentine". *"Questa convenzione - chiosa Alberto Rizzo, presidente del Tribunale di Vicenza - costituisce indubbiamente un progetto innovativo e multitasking. Dopo le oramai collaudate positive iniziative relative all'ufficio comunicazione, costituito da studenti stagisti con il compito della gestione e del miglioramento del flusso informativo in entrata e in uscita e del mantenimento delle relazioni con gli organi di informazione del territorio, e la realizzazione di gruppi di studio di ausilio scientifico all'attività giurisdizionale, con il prossimo convegno prende l'avvio un percorso di condivisione dei saperi che si svilupperà attraverso molteplici iniziative formative varlamamente strutturate".*



PADOVA
Galleria Borromeo 4, 35137

L|A
LAMBERTINI & ASSOCIATI
Studio Legale

MILANO
Via Fatebenefratelli 10, 20121

ROMA
Palazzo delle Assicurazioni Generali di Venezia
Piazza Venezia 11, 00187

VERONA
Palazzo Canossa, Corso Cavour 44, 37121

VICENZA
Palazzo Festa, Contrà Porti 21, 36100

www.studiolambertini.it - info@studiolambertini.it



L|A
LAMBERTINI & ASSOCIATI
Studio Legale



L|A
LAMBERTINI & ASSOCIATI
Studio Legale

**L'AZIONE DI RESPONSABILITÀ
NELLE SOCIETÀ DI CAPITALI,
PROFILI COMPARATIVI,
L'ESONERO, LE RINUNCE, I PATTI DI MANLEVA**

**Venerdì 16 giugno 2017
ore 15.00 - 19.00**

CENTRO CULTURALE ALTINATE – SAN GAETANO
VIA ALTINATE 71
PADOVA

SALUTI

SERGIO FUSARO
Presidente del Tribunale di Padova

MATTEO STUCCILLI
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Padova

FRANCESCO ROSSI
Presidente Ordine degli Avvocati di Padova

DANTE CAROLO
Presidente Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Padova

INTRODUZIONE

ROBERTO CECCON
Avvocato
Università degli Studi di Trento

INTERVENGO

MAURIZIO DE ACUTIS
Avvocato
Università degli Studi di Padova

SILVANA DALLA BONTÀ
Università degli Studi di Trento

STEFANO TROIANO
Avvocato
Università degli Studi di Verona

DEBORA CREMASCO
Avvocato

RICCARDO BONIVENTO
Dottore Commercialista

Q&A

CONCLUDE
LAMBERTO LAMBERTINI
Avvocato

Dati rilevati dagli Enti certificatori o autocertificati

Tiratura: n.d.

Diffusione: n.d.

Lettori Ed. II 2016: 458.000

Quotidiano - Ed. Padova - Treviso - Venezia

Nuova Venezia-Mattino di Padova-Tribuna di Treviso

Dir. Resp.: Paolo Possamai

11-GIU-2017

da pag. 13

foglio 1 / 2

www.datastampa.it

Causa civile Zonin-Bpvi altro groviglio giudiziario

Procedimento aperto in sordina a Venezia e subito rinviato a ottobre
Si va verso l'unificazione con il procedimento promosso dall'istituto di credito

di Sabrina Tomè

VENEZIA

È stata prima udienza di quella che si preannuncia come una lunga serie di processi che vedono contrapposti vecchi e nuovi vertici delle ex Popolari. Un'udienza che si è aperta in sordina: lo scorso 24 maggio in tribunale civile a Venezia si è aperta la causa avviata dall'ex "numero uno" della Bpvi Gianni Zonin contro la banca, "in prevenzione"; a dicembre l'imprenditore aveva depositato un atto di citazione per l'accertamento della correttezza della sua attività di presidente dal 1996 fino al 2015.

Rinvio a ottobre. L'udienza, che le parti hanno cercato di tenere riservata, è stata rinviata ad ottobre. Non a una data qualsiasi, ma alla stessa di un'altra azione civile: quella di responsabilità promossa dalla Popolare di Vicenza contro Zonin, la direzione, l'ex Cda e i sindaci. Una scelta, quella delle date, che appare non casuale: l'idea del tribunale è probabilmente quella di arrivare all'unificazione dei procedimenti. Ma una cosa è certa fin d'ora: per le sentenze si profilano tempi molto lunghi. Neppure fra quattro mesi, infatti, si entrerà nel vivo della materia: in quella sede infatti ci sarà l'eventuale chiamata in causa

di altre parti, a cominciare dalle compagnie di assicurazione che potrebbero essere citate da Zonin. Occorrerà attendere pertanto un'udienza successiva, che verrà probabilmente fissata nel 2018, per i primi sviluppi giudiziari vere e propri.

Giustizia-spezzatino. L'intrico giudiziario che interessa le ex Popolari si arricchisce dunque di un nuovo capitolo in sede civile dove peraltro sono avviate, nei diversi tribunali d'Italia, le cause promosse dai risparmiatori. Gli altri capitoli sono quelli del penale: i 150 fascicoli di Veneto Banca aperti per il reato di truffa che hanno fatto il viaggio di andata e ritorno Treviso-Roma-Treviso e quello per ostacolo alla vigilanza della Procura di Vicenza che dopo il pronunciamento del gip berico ha preso la via di Milano. E Milano si è dichiarata a sua volta incompetente inviando il tutto alla Cassazione che dovrà ora decidere in merito. Un groviglio giudiziario che sicuramente non aiuta i tempi della giustizia.

Prima udienza. Lo scorso 24 maggio, dunque, davanti al giudice Luca Bocconi del tribunale di Venezia si è tenuta la prima udienza della causa promossa da Zonin (rappresentato dall'avvocato Lan-

berto Lambertini) contro Bpvi (avvocato Giovanni Minelli); in aula anche il legale dell'ex direttore generale Samuele Sorato (Ludovico Fabris che ha il mandato insieme al collega Francesco Rossi). L'ex presidente Bpvi, che ha chiamato in causa l'ex direttore generale e il suo braccio destro Emanuele Giustini, ha chiesto ai magistrati di «essere giudicato per la propria attività di presidente di Bpvi in un unico processo civile, che comprenda tutte le contestazioni e le difese proposte dinanzi alla autorità regolatrice». Ancora: «In particolare, l'atto si propone di dimostrare che il deterioramento economico della Banca Popolare di Vicenza ha tre origini concomitanti: la grave crisi finanziaria ed economica del nostro Paese; l'impatto negativo della straordinaria normativa europea applicata alle banche italiane; una gestione scorretta da parte della direzione della banca, posta in essere con modalità tali da non poter essere accertata dal Cda». Zonin ha ricordato come nel periodo successivo alle dimissioni, avvenute nel novembre 2015, i due diversi consigli di amministrazione che si sono succeduti hanno ridotto il valore di un'azione della banca da 48 euro a 6,30 euro e successivamente a 0,10 euro.



Dati rilevati dagli Enti certificatori o autocertificati
 Tiratura: n.d.
 Diffusione 12/2014: 6.293
 Lettori Ed. I 2016: 34.000
 Quotidiano - Ed. Verona

CORRIERE DI VERONA

30-LUG-2017
 da pag. 9
 foglio 1
 www.datastampa.it

Dir. Resp.: Alessandro Russello

L'Intervento

Il computer non potrà mai sostituire l'avvocato

di **Lamberto Lambertini**

Sull'onda di una brillante pubblicazione statunitense, peraltro non recente (R. Susskind, *The End of the lawyers?*), si è cominciato a discutere anche nel nostro paese sulla possibilità di ripensare alla natura dei servizi legali e di individuare la tecnologia sufficiente per sostituire l'avvocato con un bel computer. Certo, chi non ha ricevuto un servizio legale adeguato e ha dovuto pagarlo in modo eccessivo può accarezzare l'ipotesi che una macchina sostituisca un esperto giurista.

Se infatti da qualche anno il campione del mondo di scacchi è battuto da un programma, perché non posso ottenere da quel programma un buon contratto o un buon atto di citazione in giudizio o una buona denuncia-querela?

Se quel programma conterrà tutte le cinquantamila sentenze che ogni anno la Cassazione emette e i circa cinquantamila contributi giuridici che si leggono nelle riviste specializzate e nelle agenzie online, non si otterrà un computer superiore all'esperienza di qualunque giurista, anche il più preparato?

La risposta è no! E non è una risposta di difesa corporativa della professione. Basti pensare che il contratto di leasing è stato inventato in uno studio nel Minnesota 50 anni fa, da legali attenti alle esigenze concrete della comunità economica. Basti pensare che quelli che oggi chiamiamo obbligazioni *échangeable* sono nate da un team legale in collaborazione con Mediobanca alla fine degli anni '60, chiamandole obbligazioni convertibili indirette e modificandole a seconda delle diverse situazioni. Questi e molti altri esempi dimostrano che nessuna macchina può offrire un prodotto che esula dalle previsioni normative e che non a caso forma quelli che si chiamano «contratti atipici». Inoltre, se le cause dei risparmiatori veneti possono essere duplicate facilmente (ma occorre sempre un'idea alla base dell'iniziativa giudiziaria),

come potrà una macchina prevedere le tante sfumature necessarie per affrontare un processo? Sfumature che non riguardano solo i precedenti giurisprudenziali di casi simili (e ogni caso è, almeno in parte, diverso dagli altri), ma che debbono tener conto della specifica qualità dell'autorità giudiziaria a cui ci si rivolge, non solo delle precedenti sentenze, ma anche del particolare contesto in cui si opera. Il cittadino che voglia affermare un proprio diritto con un'autorità oppressiva, troverà una macchina in grado di costituire validamente la sua difesa in giudizio?

Queste e molte altre sono le considerazioni per cui il consulente legale (che è avvocato e giurista insieme) rimane una figura centrale della nostra convivenza civile, insostituibile tutte le volte in cui vi sia necessità di contribuire a formare un equo processo, un giusto contratto, un equilibrio tra diversi interessi. Le discussioni in corso però hanno un fondamento, quando pretendono un servizio realmente personalizzato, con una capacità di prevedere ragionevolmente l'esito di una controversia, con la forza di dissuadere le parti dall'intraprendere cause inutili e perdenti in partenza. E così via dicendo, riconoscendo il diritto del cittadino e delle persone giuridiche a lui riferite di ottenere un servizio competente, efficiente al giusto prezzo. In un Tribunale come quello di Verona, nel quale avvocati e magistrati sono preparati, disponibili e affidabili, non si sente proprio la necessità di una macchina che amministri una giustizia disumana.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

data stampa
 dal 1980 monitoraggio media



PADOVANEWS

IL PRIMO QUOTIDIANO ONLINE DI PADOVA

Festival delle Basse 2017

Cultura, Spettacolo, Musica ed Enogastronomia a Este (PD) dal 2 al 4 giugno

[Scopri di più](#)

NEWS LOCALI NEWS VENETO NEWS NAZIONALI SPECIALI VIDEO RUBRICHE

ULTIMORA

16 MAGGIO 2017 | ESTE- PASSAGGIO DELLA MILLE MIGLIA 2017 AD ESTE

CERCA ...

HOME

NEWS VENETO

TAX AND LEGAL



Europe Capital Partners VI acquisisce l'80% della vicentina Industria Alimentare Ferraro

POSTED BY: REDAZIONE WEB 16 MAGGIO 2017



I soci di Industria Alimentare Ferraro S.r.l. hanno ceduto una loro partecipazione nella società, pari all'80%, a Europe Capital Partners VI.

Nata come azienda artigianale nel 1952 ad opera del cavaliere Pietro Ferraro, Industria Alimentare Ferraro, ha chiuso il 2016 con un fatturato di circa 30 milioni di euro basata a Mussolente (VI) e un Ebitdal pari al 12%, è diventata una delle maggiori produttrici di pasta all'uovo e piatti pronti in Italia e all'estero.

Il gruppo opera anche attraverso un brand proprio, Pasta Montegrappa, molto conosciuto all'estero, in particolare in Germania e in generale esporta oltre l'85% della produzione negli anni, principalmente verso i Paesi Europei, in particolare Germania, Francia, Spagna e UK. La gamma prodotti include lasagne e tagliatelle - storici best seller della Società - nonché pasta ripiena secca, piatti pronti surgelati e pasta ambient.

La società produce principalmente come Co-Packer delle più grandi multinazionali del settore agroalimentare come Unilever ed Ebro, e Private Label della Grande Distribuzione italiana ed estera.

Lo studio legale Lambertini e Associati, con l'avvocato Debora Cremasco, ha assistito i soci di Industria Alimentare Ferraro nella cessione.

Europe Capital Partners VI è stata assistita nell'operazione da Andrea Giardino, dello studio Gatti Pavesi Bianchi e da Antonio Zecca, dello studio Spada & Partners.

Scopri tutti gli incarichi: Debora Cremasco - Lambertini & Associati; Andrea Giardino - Gatti Pavesi Bianchi; Antonio Zecca - Spada Partners;

VENETONEWS
INFORMAZIONE LOCALE DEL VENETO



16 MAGGIO 2017
CONFERENZA STAMPA - Confindustria Padova e Università di Padova insieme per l'innovazione e il trasferimento tecnologico...



16 MAGGIO 2017
Canoni Penitenziali a cura di Gianandrea Di Donna, presbitero patavino



16 MAGGIO 2017
E' tornato "Sagre&Feste" con tutti gli appuntamenti delle pro loco padovane!

16 MAGGIO 2017

Dati rilevati dagli Enti certificatori o autocertificati
 Tiratura 12/2016: 45.243
 Diffusione 12/2016: 36.282
 Lettori Ed. II 2016: 244.000
 Quotidiano - Ed. Verona

L'Arena

Dir. Resp.: Maurizio Cattaneo

11-MAG-2017
 da pag. 12
 foglio 1
 www.datastampa.it

L'APPELLO. In una lettera aperta ai candidati sindaco, una delle più antiche istituzioni veronesi lancia un confronto

Letteraria: «Cultura valore centrale»

Ne parleranno in un dibattito il 22 maggio i protagonisti in corsa per Palazzo Barbieri

La cultura come valore centrale di una città d'arte che è patrimonio Unesco e punta sul turismo per rafforzare la propria economia. Con questa convinzione la Società Letteraria, una delle più antiche istituzioni culturali veronesi e contemporaneamente una delle più attive in città (oltre cento manifestazioni nel 2016 fra dibattiti, presentazioni di libri ed autori, rappresentazioni musicali e teatrali) ha lanciato una «lettera aperta» ai candidati sindaci e ha organizzato per la sera del 22 maggio un confronto pubblico al quale parteciperanno tutti i protagonisti in corsa.

«Verona ha ricevuto dalla natura e dalla storia un patrimonio artistico e paesaggistico unico e raro, consentendo ai suoi cittadini di vivere in una delle città più belle del mondo, esprimendo oggi, come in passato, rappresentanti di rilievo nel mondo culturale, non solo italiano», scrivono la presidente Daniela Brunelli e il presidente dell'assemblea dei soci **Lamberto Lambertini**.

«Oggi è in corso l'importante contesa elettorale per il governo della città e, come cittadini e come soci della Letteraria, ci chiediamo quali siano i programmi delle candidate e dei candidati sindaci sui temi della cultura e come trasmettere loro qualche ulteriore idea e qualche concreto contributo. Siamo convinti infatti che i candidati abbiano maturato progetti culturali innovativi e che il confronto pubblico su questo tema possa essere molto utile a chi, nei prossimi anni, garantirà il governo cittadino, oltre che il coordinamento e la gestione del patrimonio culturale co-

mune».

La prima richiesta è un assessorato dedicato alla Cultura; «inoltre, accanto ai grandi eventi, che però a volte rimangono estranei al territorio e alla città, si auspica la trasformazione di Verona in una "piazza del sapere". Il che significa sviluppare una piattaforma innovativa che leghi insieme la città storica, i musei, le istituzioni culturali, le scuole, l'Università, la lirica e le rappresentazioni musicali, le rappresentazioni teatrali e letterarie, coinvolgendo tutto il territorio urbano, comprese le periferie che, per nostra fortuna, in questa città non sono degradate. Ma forse sono oggi un po' dimenticate e richiedono un'attenzione nuova anche a chi promuove cultura».

C'è poi anche l'esigenza di entrare in una «rete territoriale che sviluppi sinergie con istituzioni prestigiose e vicine quali il Mart di Rovereto, il Museo della Scienza di Trento, la Fiera del Libro di Mantova, il Festival della Filosofia di Modena e quello di Sarzana, per rimanere in Italia».

In questa lettera aperta, concludono Brunelli e Lambertini «abbiamo solo abbozzato ipotesi ed idee per valorizzare la nostra città, che avremo il piacere di condividere con le candidate e i candidati sindaco. Anticiperemo loro alcune domande per poter approfondire i temi e interloquire con loro pubblicamente in un incontro nella nostra sede in piazzetta Scalette Rubiani n. 1, la sera di lunedì 22 maggio alle 20.30».

Iscrizione obbligatoria scrivendo a segreteria@societaletteraria.it oppure telefonando al n° 045-595949. •



Lamberto Lambertini



Daniela Brunelli



Dati rilevati dagli Enti certificatori o autocertificati
Tiratura: n.d.
Diffusione 12/2014: 6.293
Lettori Ed. I 2016: 34.000
Quotidiano - Ed. Verona

CORRIERE DI VERONA

24-SET-2017
 da pag. 19
 foglio 1
 www.datastampa.it

Dir. Resp.: Alessandro Russello

L'intervento

Aziende di famiglia e banche di territorio: eutanasia di un rapporto

di **Lamberto Lambertini**

Il sistema imprenditoriale italiano, nonostante decenni di critiche e suggerimenti da parte di economisti, consulenti e operatori vari, insiste nel mantenere una struttura societaria molto concentrata, con un controllo prevalentemente riservato alla famiglia che detiene la proprietà dell'azienda. Questa forma di controllo è resa stabile dalla coalizione di soggetti portatori di interessi condivisi, a volte con formalizzazione di clausole statutarie vere e proprie o di patti parasociali più o meno adeguati alla bisogna. Tale situazione determina una difficile contendibilità del governo dell'impresa e una relativa opacità delle informazioni essenziali sull'andamento dell'azienda.

In questo quadro, il finanziamento dell'impresa trova oggettive difficoltà e ha determinato un particolare rapporto tra banca ed impresa, poco formalizzato, basato sulle relazioni personali e non su di un'analisi di indicatori patrimoniali e finanziari. Il rischio di credito è limitato da informazioni soggettive o di prossimità territoriale, dalla durata del rapporto nel tempo ed è attenuato dalle garanzie personali dell'imprenditore, che rinuncia alla limitazione di responsabilità caratteristica della forma societaria. Così si è consentita una pericolosa commistione tra ricchezza personale e capitale produttivo. A ciò si aggiunge la consolidata ritrosia dell'imprenditore a investire i propri guadagni nell'azienda, ricorrendo al debito bancario con diversi istituti e cercando di segregare un fondo familiare utile per i tempi bui.

Per lunghi periodi, questo particolare sistema di finanziamento ha tenuto, dimostrandosi flessibile di fronte alle fluttuazioni cicliche e sviluppando quelle banche di territorio, quasi sempre a base cooperativistica, che l'imprenditore ha sentito partecipi alla propria azienda. E il Veneto è stato un eccellente laboratorio di questo mutuo scambio tra aziende di famiglia e banche di territorio. A lungo andare però, questo sistema ha limitato lo sviluppo del mercato mobiliare e ha compromesso la capacità allocativa e selettiva delle banche.

Il ricorso al debito bancario a breve termine ha squilibrato la struttura finanziaria, con attività immobilizzate e finanziate da passività a breve termine. Queste strutture hanno limitato il mercato finanziario, scoraggiando crescita e innovazione e creando nei fatti un particolare tipo di banca locale, che predilige la continuità e uno sviluppo tradizionale, senza mutamenti, anche a costo di sostenere la crisi di impresa.

Le valutazioni del rischio, basate sui rapporti personali, sono un formidabile collante dell'immobilismo, perché quei rapporti sono l'unica fonte di conoscenza e rappresentano l'unico vantaggio competitivo delle banche di prossimità.

Il banchiere locale conosce bene la sua clientela, ne interpreta il bisogno e le specificità, anche se difficilmente è in grado di analizzare nel merito le proposte imprenditoriali, di valutarne le potenzialità, di verificarne i risultati.

Queste criticità sono esplose con la turbolenza finanziaria che, originata nel 2008 in Usa, ha flagellato l'Italia per un quinquennio dal 2010 in poi. La crisi ha dimostrato l'inadeguatezza del sistema banca/impresa di famiglia e ha contribuito ad una grave crisi finanziaria e industriale, segnando il crepuscolo del sistema bancario mutualistico.

In questo drammatico contesto, la improvvida riforma delle banche popolari, unitamente alla direttiva europea BRRD sulla risoluzione delle crisi bancarie in vigore dal gennaio 2016, hanno esposto tutto il sistema finanziario italiano a mesi di particolare turbolenza. In questo quadro, il tentativo nella seconda metà del 2015 di quotare Popolare di Vicenza è stato un errore grave di presunzione da parte del sistema finanziario (il regista dell'operazione era Unicredit) ed ha avuto gravi riflessi sui finanziamenti, se si considera che Popolare di Vicenza è stata costretta a riconoscere un tasso superiore al 10% a favore degli investitori istituzionali, quando nell'autunno del 2015 emise prestiti subordinati per circa 1 miliardo di euro.

Quindi la riforma delle popolari ha determinato un riduzione dell'accesso ai mercati, con la contemporanea paura del bail in, che rendeva molto più difficile la raccolta di capitali dai risparmiatori del territorio. Così le banche venete, come molte altre popolari non quotate, hanno incontrato gravi difficoltà a trovare fondi dai soci, senza contemporaneamente avere gli adeguati strumenti per accedere al mercato dei capitali. Si è determinato così un blocco dei borsini di negoziazione delle azioni non quotate, cioè di quei borsini che consentono ai soci di scambiarsi azioni con l'interposizione della banca. Con la riforma, le popolari non quotate hanno perso il 10% del mercato creditizio e, in alcuni casi, hanno perso totalmente la fiducia dei depositanti.

E così due banche importanti nel panorama nazionale ed essenziali nell'economia veneta sono scomparse. E con esse è scomparso il legame di queste banche di territorio con le imprese di famiglia ed oggi si teme, a ragione, che i debiti bancari delle aziende non trovino il supporto adeguato nel nuovo soggetto che esercita l'attività bancaria. Gli storici dell'economia ricostruiranno meglio la storia di questo triste tramonto, nel quale non appare una volontà ricostruttiva di quella parte di rapporto che ha fatto la ricchezza della nostra regione. Resta solo, per ora, la rabbia di chi ha perso ogni fiducia nel sistema bancario e sfoga nel tiro al banchiere l'impotenza del risparmiatore che si sente tradito, senza avere ben chiaro da chi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Francesco Rossi
avvocato

Pollesio 7 giugno 2017

Caro Roberto,
Ti ringrazio molto del tuo dono -
lo effio dovevo veramente!
Un caro saluto
Francesco

Pollesio 12/06/2017

Gentilissimo avvocato, tenessi con piacere
la comune esperienza alla lib. la religio
un libro del fondazione dove: o un libro
di legge con grande piacere - spero in
potrebbe essere fatto -
Con la più cordiale attesa -
Roberto

Giugno 2017

Ti ringrazio per
il prestito dono -

Roberto

Carissimo Umberto,
 mi compiaccio e lieto delle Tue
 riflessioni sulle vertici e sull'attività di
 legge.
 Ti ringrazio di cuore per avermi e di incoraggiare in
 particolare la mia ricerca e le nostre iniziative
 e iniziative che mi ha, tu, tentissimo. -
 Un abbraccio

Alberto

Caro Umberto,
 ti ringrazio per il tuo ultimo libro
 il cui titolo pronuncia cantigante,
 sempre, tua disposizione.
 Mi accompagna, sul tempo
 trovato, dell'altro.
 Con stima e amicizia

Alberto

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
 VERONA
 IL SEGRETARIO GENERALE

Verona, 6 giugno 2017

Gentile Avvocato,

ho ricevuto la pubblicazione "La neutralità
 benevola dell'arbitro di parte nel giudizio di equità" e La
 ringrazio vivamente per l'attenzione.

Cordialmente.

Dr. Cesare Veneri



ACCADÉMIA DI AGRICOLTURA SCIENZE E LETTERE DI VERONA

Il presidente

Caro Umberto,
 ho ricevuto l'ottimo
 volume con molti contenuti e
 fecondi che arricchisce le nostre
 conoscenze. Grazie ed a presto

Alberto

Palazzo Erbisti - Via Leonicino, 6 - 37121 Verona

Elena Pighelli

Grazie, Lamberto, per il dono e,
ancora di più, per il ricordo
e l'amicizia



Corso Cassanese, 32 - 37121 Verona

Verona Vic. 12.06.17

Caro Lamberto,
ho appena ricevuto il tuo libro
e subito ho iniziato a leggerlo
Trovalo molto interessante.
Ti ringrazio del gradito pensiero
e ti saluto molto cordialmente -
Ludmila Quattrone

Verona 6-6-2017

Cariissimo Lamberto,
Ti ringrazio per il graditissimo
volume -
Come sempre, al tuo sap. scrivere con
profonda leggerezza di cose importanti
emerge con la tua metafora!
Complimenti a un avvocato
Carmine



CAMERA
ARBITRALE
MILANO

Risoluzione delle
controversie

Gentile persona,
per favore del
predellino o meglio!
Il tema dell'irresponsabilità degli arbitri
e) Ma particolarmente e come, come se
leggi, per il suo scritto
e un'alta istanza.
V- un altro
Super Arzel!

CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA, ARTIGIANATO
E AGRICOLTURA MILANO
Dal 1786 l'istituzione
al servizio del sistema
produttivo di Milano.

Verona, giugno 2017

Cariissimo Lamberto,
ho ricevuto con immenso piacere il tuo volume
sull'Arbitrato, istituto - come sai a me ben
caro!
Complimenti per l'opera, molto preziosa,
che consero con le altre Tue, e grate
di cuore! Con la massima stima di sempre
Silvana Nardelli

Vicenza 9-6-2017

Caro Lamberto ti ringrazio per il
gentile omaggio. Leggerò con
attenzione perché il titolo mi
ricorda molto
Un cordiale saluto
Francesca

È VIETATO DI ABBEVERARE
QUADRUPEDI

FONTELLA ZEN
1571

ANNO
M D LXXI



Studio L|A

Da: Notaio Elio Bergamo <studio@notarius.it>
Inviato: lunedì 26 giugno 2017 20:58
A: lambertini@studiolambertini.it
Oggetto: Ringraziamenti

Caro Lamberto,

Ti ringrazio di cuore per lo splendido dono di cui mi hai omaggiato e, soprattutto, della tua Amicizia.

A presto,

Elio

Da: Claudio Visco <c.visco@macchi-gangemi.com>
Inviato: venerdì 23 giugno 2017 11:45
A: Lamberto Lambertini (studiolambertini@studiolambertini.it)
Oggetto: ringraziamento

Caro Lamberto,

ho ricevuto con molto piacere il Tuo libro e Ti ringrazio moltissimo, lo leggerò con vero piacere.

Colgo l'occasione per augurarTi una piacevole pausa estiva e prometto che Ti verrò a trovare per una colazione a Verona. Se passi per l'Umbria quest'estate fatti sentire!

Un caro saluto e a presto,

Claudio

Studio L|A

Da: Marcello Clarich <m.clarich@studioclarich.it>
Inviato: venerdì 23 giugno 2017 18:05
A: lambertini@studiolambertini.it
Oggetto: Volume arbitrato

Carissimo,
 ringrazio molto per l'invio del volume e per il biglietto di accompagnamento. Spero che tutto proceda bene a Verona. Un caro saluto e spero a presto, Marcello

Studio L|A

Da: fernando.platania1@tin.it
Inviato: domenica 4 giugno 2017 18:28
A: studiolumbertini@studiolumbertini.it
Oggetto: la neutralità benevola

Caro Lamberto,
 mi congratulo per il tuo nuovo e molto ben curato saggio e naturalmente ti ringrazio per la dedica.
 Il gravoso impegno quotidiano non ti distoglie dal piacere della riflessione e ciò ti fa molto onore.
 Grato per l'amicizia.
 Fernando

Studio L|A

Da: Dindo Stefano <Stefano.Dindo@studiodindo.it>
Inviato: martedì 30 maggio 2017 12:41
A: studiolumbertini@studiolumbertini.it
Oggetto: Volumetto sull'arbitrato

Caro Lamberto,

ho appena ricevuto il volumetto sull'arbitrato che mi avevi preannunciato domenica scorsa.

Lo leggerò con interesse e avremo certamente modo di parlarne, ma intanto volevo subito ringraziarTi e dirTi "a getto" quello che ho pensato vedendo il volumetto: "che forte Lamberto".

A presto

Stefano

Studio L|A

Da: Claudio Ubini - studio Alberti & Associati <claudio.ubini@albertiassociati.com>
Inviato: sabato 10 giugno 2017 13:46
A: 'Avv. Lambertini'
Oggetto: Grazie

Carissimo Lamberto,
 desidero ringraziarti per la copia del Tuo ultimo lavoro, che ho ricevuto nei giorni scorsi e che ho molto gradito.
 Il tema mi riporta subito alla mente l'arbitrato Hellas dove sono intervenuto, grazie a Te, nel ruolo di arbitro di parte.
 Un arbitrato che è stato per me l'occasione di conoscere Francesco Benatti ed in particolare di lavorare con Te e con lui, quali esperti conoscitori della materia, oltre che di consolidare la nostra amicizia.
 Ti ringrazio anche per la dedica che mi onora e che ricambio di cuore.
 Un caro saluto.

Studio L|A

Da: avvocatodemarchi@libero.it
Inviato: lunedì 19 giugno 2017 11:34
A: lambertini@studiolambertini.it
Oggetto: LA NEUTRALITA' BENEVOLA DELL'ARBITRO DI PARTE NEL GIUDIZIO DI EQUITA'

Caro Lamberto,

Ti ringrazio moltissimo per il Tuo gentile omaggio del volumetto in oggetto.

Ho letto con piacere e attenzione tutti i capitoli e posso assicurarti che farò tesoro delle Tue riflessioni sull'argoment

Grato di godere della Tua amicizia, Ti porgo i migliori saluti.

Bruno De Marchi.

Studio L|A

Da: Michael Di Palma <michael.dipalma@toplegal.it>
Inviato: giovedì 15 giugno 2017 11:40
A: Studio L|A
Oggetto: R: Operatività

Gentile Avvocato Lambertini,

La ringrazio per il riscontro e per il Suo libro pervenutomi questa mattina (e con i Suoi graditi accostamenti a Montaigne e a Bourdieu che hanno molto incuriosito questo francesista!)

Un caro saluto e a presto

Michael Di Palma

Michael Di Palma
 Editore e Direttore responsabile

Studio L|A

Da: Gianpaolo Ranocchi <gianpaolo.ranocchi@slt.vr.it>
Inviato: giovedì 1 giugno 2017 10:11
A: Lamberto Lambertini
Oggetto: Grazie

Ho ricevuto il tuo libro.

Sei il numero uno.

Grazie

Ciao

*Torino, 9 giugno 2017
Caro Lamberto, grazie mille per il tuo testo*

Avv. FRANZO GRANDE STEVENS

*è (in)completo -
Lamberto
20/11*

VIA DEL CARMINE, 2
10122 TORINO

TEL. 011/4391411
FAX 011/4369183 - 4369153
P. IVA 00711360016
C.F. GRN FNZ 28P13 F839S

Studio LJA

Da: Giovanni Lega <Giovanni.Lega@lcalex.it>
Inviato: martedì 13 giugno 2017 13:00
A: lambertini@studiolambertini.it
Oggetto: Ringraziamenti

Caro Lamberto,

Grazie mille! Sei una costante fucina di iniziative tutte di grande valore.
E' bello, visto chi generalmente ci circonda, pensare che ci sono ancora professionisti come te.
Ho il piacere di vederti presto.

Un caro saluto.

Giovanni

Avv. Giovanni Lega


Studio LJA

Da: Avv. Giuliano Pavan - Treviso <treviso@consavv.it>
Inviato: giovedì 15 giugno 2017 09:59
A: lambertini@studiolambertini.it
Oggetto: Grazie

Alla c.a. dell'avv. Lamberto Lambertini

Caro Lamberto,

complimenti e grazie di cuore per il Tuo testo di cui mi hai fatto dono.
Il Tuo pensiero mi ha fatto davvero grandissimo piacere.
In primo luogo, perché sono lieto che il nostro rapporto di amicizia e professionale si mantenga vivo nonostante da tempo non ci si veda.
In secondo luogo, perché constato di essere entrato a pieno titolo nell'esclusivo club degli amici de Lambaradan.
In terzo luogo perché, avendone iniziato la lettura, ho avuto ulteriore conferma di ciò che già sapevo: mi riferisco alla Tua abilità di trattare - con tono lieve, divertente e divertito - argomenti complessi e di grande rilievo.
Complimenti e grazie ancora, nel vivo auspicio di ritrovarci presto (o per sofferenza



Mittente: Francesco Bifolco <Bifolco@BFAMail.com>
Destinatario: "lamberto@studiolambertini.it" <lamberto@studiolambertini.it>
Data: 09/06/2017 11:29
Oggetto: Ringraziamento.

Caro Lamberto,

questa mattina, mi hanno recapitato un libro molto interessante, dalla copertina accattivante e con una dedica bellissima.

Grazie.

A presto,

Francesco

studio LJA

Da: Avv. Roberto Venturi <venturi@studiolegaleventuri.it>
Inviato: mercoledì 31 maggio 2017 10:42
A: lambertini@studiolambertini.it
Oggetto: libro

Carissimo Lamberto,
 ho ricevuto con grande piacere il tuo dono, che leggerò con molta attenzione.
 Ti ringrazio molto per l'attenzione riservatami, che non mancherò di ricambiare.
 Un cordialissimo saluto.
 Roberto Venturi

Oggetto: RINGRAZIAMENTO

Caro Lamberto,

Grazie per il gradito presente che leggerò con vivo piacere.

Un caro saluto

gv

Prof. Giovanni Alberti

Verona, 5/6/2017

Carissimo Lamberto,
 la veste presip
 e' giunta fino ad ora
 lo potrei esprimere del tuo lavoro
 sull'arbitrato di parte -

Leffero: il testo con tanto
 ficare nelle pagine sebbene -
 Mi sembra che l'aspetto,
 che pure non mi piace personalmente
 del punto di vista tecnico - che si
 indebitamente e il punto -

Forse il problema che viene
 trattato se visto alle luci della
 Coerenza dell'istituto con i
 fini che si persegue.

L'arbitrato endo-corporativo

Con la riforma la riforma esclude gli
 arbitri di parte prevedendo la territorialità
 di tutti gli arbitri -

Credo sia la soluzione sebbene potrebbe
 escludere qualche caso in cui si creerebbe, nelle
 ipotesi il testo con autoritate, lo
 potrei nel tuo scritto -

Altre considerazioni dopo la

lettura.

Nel frattempo molte pubblicazioni
 per il risultato sebbene è un po' obsoleto.
 .. l'ora il tempo?

Tarda primavera '17

Caro Lamberto,
 con piacevole sorpresa ho ricevuto
 il libro per gli Omici de Sanbaradan.
 I libri sono fatti per essere letti ma
 non sempre accade.
 Ho letto finché il nostro mestiere è
 duro e difficile e va fatto con
 severa leggerezza, fedeli allo humor
 per non esserne tritirati.

In questo orizzonte mi sto dellettando
 a scrivere scrotici sui temi del
 diritto e della giustizia e ho
 scoperto che quelle parole contengono
 molto più sale e anche pepe di
 quanto ci si possa immaginare.
 Te ne invio uno che lo dimostra.

GIUDICE:

Getta Imparolo Un Dado,
 Incertezza Certa Emette.

Un fiuto

Un caro saluto

Roberto C.

Studio L|A

Da: Fabio Mantovani <fabio.mantovani@slfm.it>
Inviato: mercoledì 14 giugno 2017 15:19
A: lambertini@studiolambertini.it
Oggetto: volume arbitrato

Caro Lamberto,

ho ricevuto la tua (pure) elegante pubblicazione che mi avevi anticipato. Ti ringrazio per la stima e l'amicizia che ricambio.

Non mancherò di leggerlo e di apprezzarlo.

A presto
 Fabio Mantovani

STUDIO LEGALE
 PAPARO - D'ALESSANDRO & ORTOLEVA
 ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE

Avv. SERGIO PAPARO
 Avv. PAOLA D'ALESSANDRO
 Avv. CARLO ORTOLEVA
 Avv. BARBARA MANNA
 Avv. FABIO PIANTI
 Avv. CHIARA ALTERISIO
 Avv. MELODY FAY CIATTINI

Avv. FEDERICA BENEDETTI
 Avv. VALENTINA PAPARO

Firenze 30.06.2017

123

Ciao Umberto,
 Sono molto onorato di far parte
 del Club degli Amici del Lambaradan
 (a proposito, quando arriva il prossimo
 numero?).

Grazie per il libro e complimenti.
 Ti aspetto per un lampredotto day!

Un abbraccio



VIA FRANCESCO PUCCINOTTI 42 - 50129 FIRENZE
 TEL. 055.6802111 - FAX 055.6802158

s.paparo@studiopdo.eu - sergio.paparo@firenze.pecavvocati.it - sergiopaparo@pec.ordineavvocatifirenze.it
 www.studiopdo.eu

AVV. FRANZO GRANDE STEVENS

Vs. rif:
 Nr. rif: FGS/am

VIA DEL CARMINE, 3
 10122 TORINO - ITALIA
 TELEF: 011/439.14.11
 FAX 011/43691.83 - 43691.53
 E-mail: f.grandestevens@grandestevens.it
 COD FISC. GRN FNZ 21P13 F839S
 P. IVA 02711360916

Torino, 13 giugno 2017

Gentile Signor
 Avv. Lamberto Lambertini
 Palazzo Canossa
 Corso Cavour, 44
 37121 - VERONA

Caro Lamberto,

grazie del Tuo libro interessante, del ricordo e un saluto carissimo con tanta cordialità

fr Tuo
 (avv. Franzo Grande Stevens)

fr

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
 VERONA
 —
 IL PRESIDENTE


Verona, 15 giugno 2017

Gentile Avvocato,

La ringrazio molto per avermi fatto pervenire la pubblicazione che raccoglie le Sue riflessioni sul ruolo dell'arbitro di parte nell'ambito del giudizio di equità.

Con viva cordialità.

Dot. Giuseppe Riello

STUDIO LEGALE

AVV. LUIGI CASTELLETTI

Lungadige G. Matteotti 13/B - 37126 VERONA - Telefono 045/8350474 - Telefax 045/8350494
e-mail: studlocastelletti@tin.it - pec: avvluigicastelletti@puntopec.it

Teresa & giugino 17
 Carlo Lombardo
 ho ricevuto oggi la Tua/vostra
 ultima lettera. La merita la
 benevola dell'equità di parte nel
 giudizio di equità.
 Il visse il libretto (non in senso
 dimiuntivo) è bellissimo, quanto al
 contenuto non è niente male:
 lettera nel prossimo weekend!
 Mi interoga: essendo tu professionalmente
 molto impegnato, dove trovi
 il tempo?
 Evidente la mia invidia era chi, come
 te, trova sede il tempo per produzioni
 letterarie di spicco e altri generosi.
 Pensa che la passione... di lei le ore!
 Con affettuosi complimenti.
 Grazie e un caro saluto. Gigi-

STUDIO LEGALE MANCINI

PIAZZA BRA, 10 - TELEFONO (045) 8002849 - FAX 8005994

E-Mail: info@mancinleassociati.eu

37121 VERONA

Avv. SERGIO MANCINI
Avv. ROBERTO MANCINI
Avv. GIORGIO MANCINI
Avv. FRANCO VINCI
Avv. MICHELE AGOSTINI
Avv. DANIELE REVERSI
Avv. ROBERTO VASAPOLLI
Avv. MICHELE TOMMASI
Avv. ELEONORA FASOLI
Dott.ssa CLAUDIA DEGANI

Avv. T.O. SCHILLIK
Schatzbogen, 31
81829 MUNCHEN -D

Verona, 13 giugno 2017

Preg.mo Sig.
AVV. LAMBERTO LAMBERTINI
Corso Cavour, 44
37121 VERONA

Carissimo,

ho apprezzato, come sempre, la nuova opera giuridico-letteraria, di cui mi hai omaggiato, nonché il Tuo costante ricordo di un ultranovantenne collega ed amico che da anni gode, con estremo piacere, di siffatto gratificante privilegio.

Ricambio i sensi della più sincera amicizia e della più cordiale colleganza, espressi con un virtuale ma vigoroso abbraccio.



Veneto 26 giugno 2017

ANTONELLA MAGARAGGIA

Pregiatissimo avveduto,
 La ringrazio per il prodotto consegnato.
 Soffero con ostensione.

Stefano Maggi.

giugno 2017

Comuni per l'immagine, assai gradito, del Sano Libro
 che leggersi con vero ostensione

[Handwritten signature]

Giovanni Verde

Studio L|A

Da: Sergio Benetti <S.Benetti@lexas.it>
Inviato: mercoledì 5 luglio 2017 17:23
A: lambertini@studiolambertini.it
Oggetto: La neutralità benevola...

Caro Lamberto,
 Ti ringrazio del graditissimo testo che mi hai fatto avere.
 I migliori saluti.

Sergio Benetti

Studio L|A

Da: Dott. Giampaolo Fogliardi <Giampaolo.Fogliardi@studiofogliardi.it>
Inviato: mercoledì 5 luglio 2017 17:03
A: Studio L|A
Oggetto: Libro arbitrato.

Caro Lamberto,
 Ti ringrazio molto per il gradito dono del Libro sul Tuo Ultimo lavoro.
 Come ogni Tuo scritto , sarà sicuramente ricco di spunti ed insegnamenti cui trarne prezioso apprendimento.
 Con sentimenti di profonda stima e sincera amicizia.
 Giampaolo

Inviato da iPad

Dott. Giampaolo Fogliardi

Studio L|A

Da: Andrea Pasqualin <pasqualin@consavv.it>
Inviato: mercoledì 5 luglio 2017 14:33
A: lambertini@studiolambertini.it
Oggetto: La neutralità benevola ...

Caro Lamberto,
 grazie del Tuo gradito pensiero e complimenti sinceri per il lavoro.
 Ho cominciato a leggere, credo che le Tue riflessioni meriterebbero di essere diffuse; c'è bisogno di fare formazione
 (e informazione *plurale*) sulla cultura dell'arbitrato.
 Un caro saluto.

Andrea

avv. Andrea Pasqualin

T O S E T T O , W E I G M A N N E A S S O C I A T I
STUDIO LEGALE FONDATA NEL 1877

Torino, 7 luglio 2017

MARCO WEIGMANN
CLAUDIO PIACENTINI
Prof. MARCO RICOLFI
GUIDO CRAVETTO
FRANCO GALLIARO
Prof. GUIDO CAIALE
CARLO PARVIS
GIOVANNI GAZZOLA
ANDREA LANCIANI
ANDREA BERNARDINI
MATTEO ROSSOMANDO
FABRIZIO TARUCCO
CARLO PORTATADINO
FEDERICO RESTANO

lambertini@studiolambertini.it

MARIA CRISTINA TOSETTO
ROBERTA M. BATTIATI
Prof. MICHELE VELLANO
CRISTINA DEL CARRETTO
DI PONTI E SESSANE
STEFANIA VERONESCA
DARIO CANDELLERO
ALESSANDRO LICCI MARINI
FEDERICO BENINCASA

Caro Lamberto,

RICCARDO PRETE
IVANO LONGO
FRANCESCA BRONSINO
FABRIZIO GRASSO
VALENTINA TREALDI
VALENTINA FERARO
ENRICO DEBERNARDI
ROBERTO SECONDO
ALESSIO BOTTERO
GUGLIELMO PIACENTINI
ILARIA BURI
MARTA TURLETTI
ALBERTO BAVA
PIETRO BENINTENDI

Ti sono grato di aver pensato anche a me, facendomi pervenire un esemplare dell'elegante e coinvolgente volumetto che hai dedicato alla funzione dell'arbitro di parte.

Lo leggerò con molto interesse e le Tue riflessioni aiuteranno le mie e mi saranno di guida.

Complimenti vivissimi, nella speranza di poterTi presto incontrare e scambiare qualche stimolante commento.

Molto cordialmente



10128 TORINO
C.so Galileo Ferraris, 43
Tel. +39 011 554 54 11
Fax +39 011 518 45 07

Marco Weigmann

20122 MILANO
C.so Monforte, 30
Tel. +39 02 77 678 311
Fax +39 02 76 340 066

CF E PIVA
02589240015

STUDIOTOSETTO.IT

THE PARLEX GROUP
OF EUROPEAN LAWYERS
PARLBBX.ORG



Prof. ca. Avv. Antonino Ilacqua

Roma, 3 luglio 2017

Gen.issimo Avv. Lamberto,
ho ricevuto il Suo prezioso e serio studio che mi
accingo a leggere con vivo interesse.
Sono solo, al momento, complacentemente con lei
per "l'idea" che, alla luce dell'esigenza di depu-
rare del contenzioso per il zingolo, sempre più privile-
giato del contenzioso dell'arbitrato a senso unico.
Con stima
Ilacqua

Via Federico Cesi, 30 - 00193 Roma - Tel. 06.80.86.006 - Fax 06.80.69.27.22 - segreteria@studioilacqua.eu
AFFILIATED OFFICES: MILANO - PALERMO - VERONA - LUCCA - LUGANO - NEW YORK

Marco Dolzani

Caro Lamberto,

Ai ringraziamenti vivamente del graditissimo omaggio che mi hai fatto avere.

Lo leggo con curiosità e molto interesse.

Marco Dolzani

Caro Lamberto,

mi ha onorato e fatto onore
procedere ricevere la tua
pubblicazione, che mi consente
di annoverarmi tra i tuoi
amici.

Cari saluti

Alba

Finito di stampare nell'Ottobre 2017
da Cierre Grafica
via Ciro Ferrari 5, Caselle di Sommacampagna (Verona)
tel. 045 8580900 fax 045 8580907
www.cierrenet.it

Contenzioso



Arbitrale



Concorsuale



Societario



Commerciale



L | A

LAMBERTINI & ASSOCIATI
Studio Legale

Acquisizioni



Finanziario



2017


Industriale



Internazionale



Immobiliare



MILANO ROMA VERONA VICENZA